

antigone

Quadrimestrale di critica
del sistema penale e penitenziario


anno II
n. 1 2007

a cura di
associazione
Antigone

edizioni
L'Harmattan Italia



il carcere indultato



anno II n. 1 2007

Editoriale,
Claudio Sarzotti

SAGGI

Appunti per un programma di riforme del carcere e dell'esecuzione penale,
Compagnia dei Benintenzionati

L'abolizionismo ai tempi del *prison-fare*,
Massimo Pavarini

Sogni impossibili? Intervista a Thomas Mathiesen,
Alvise Sbraccia

La funzione rieducativa e risocializzatrice, il trattamento penitenziario, il lavoro
recluso. Alcuni paradossi del carcere di oggi,
Alessandra Naldi

Il governo penale delle povertà urbane. Un'indagine sull'esecuzione penale in carcere
nel contesto milanese,
Andrea Molteni

Il diritto alla salute in carcere,
Simona Filippi e Gennaro Santoro

Le modalità dell'assistenza psichiatrica nel carcere di Bologna,
Laura Astarita

Indulto e recidiva: uno studio dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento,
Giovanni Jocteau e Giovanni Torrente

Risposta a Guido Maggioni,
Amedeo Cottino

RUBRICHE PERIODICHE

PRISON MOVIES

"Altrove" di Maurizio Costanzo: trash o informazione sociale?,
Patrizio Gonnella e Susanna Marietti

RECENSIONI

L'immagine di copertina è tratta da: Jan Vredeman de Vries, *Perspective*, Dover Publ. Inc., New
York, 1968 (ripresa da *Antigone*, anno I, n. 1, 1985).

EURO 20,00

ISBN: 978-88-7892-066-8

H

ANTIGONE anno II n. 1 2007



ANTIGONE

Rivista «ANTIGONE»

a cura dell'associazione *Antigone onlus*

SEDE OPERATIVA: v. Principe Eugenio 31 - 00195 Roma

SEDE LEGALE: v. Della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

www.associazioneantigone.it

tel.: 06.49.38.35.68

associazione.antigone@tin.it

Direttore responsabile: *Claudio Sarzotti*.

Comitato scientifico: *Amedeo Cottino, Luigi Ferrajoli, Paolo Ferrua, Francesco Maisto, Antonio Marchesi, Pio Marconi, Alessandro Margara, Dario Melossi, Giuseppe Mosconi, Mauro Palma, Massimo Pavarini, Tamar Pitch, Eligio Resta, Marco Ruotolo.*

Redazione: *Stefano Anastasia, Massimiliano Bagaglini, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Andrea Catizone, Francesca D'Elia, Dario Stefano Dell'Aquila, Stefano Fumarulo, Patrizio Gonnella, Marina Graziosi, Susanna Marietti, Andrea Molteni, Alessandra Naldi, Daniela Ronco, Alvisè Sbraccia, Vincenzo Scalia, Giovanni Torrente, Francesca Vianello.*

ANTIGONE

QUADRIMESTRALE
di critica del sistema penale e penitenziario

anno II n. 1 2007

DOSSIER
Il carcere indultato

L'HARMATTAN ITALIA
via Degli Artisti 15 - 10124 Torino

RIVISTA «ANTIGONE»

ABBONAMENTI

Il costo dell'abbonamento alla Rivista (3 numeri) per l'anno 2007 è di euro 60,00.

Socio sostenitore: euro 100,00 (abbonamento annuo alla Rivista + iscrizione all'associazione Antigone).

La consegna dei numeri della Rivista avviene per posta ed è gratuita per gli abbonati.

L'abbonamento è da effettuarsi di preferenza presso la sede operativa dell'associazione Antigone.

INVIO DI ARTICOLI

Le proposte di pubblicazione vanno inviate alla sede operativa dell'associazione Antigone in versione cartacea e in formato elettronico (word).

Autorizzazione alla pubblicazione n. 5939 del 02.02.2006
depositata presso il Tribunale di Torino

www.editions-harmattan.fr

harmattan.italia@agora.it

© Associazione Antigone e L'Harmattan Italia, 2007

INDICE

<i>Editoriale,</i> Claudio Sarzotti	7
--	---

SAGGI

<i>Appunti per un programma di riforme del carcere e dell'esecuzione penale,</i> Compagnia dei Benintenzionati	11
<i>L'abolizionismo ai tempi del prison-fare,</i> Massimo Pavarini	19
<i>Sogni impossibili? Intervista a Thomas Mathiesen,</i> Alvise Sbraccia	35
<i>La funzione rieducativa e risocializzatrice, il trattamento penitenziario, il lavoro recluso. Alcuni paradossi del carcere di oggi,</i> Alessandra Naldi	45
<i>Il governo penale delle povertà urbane. Un'indagine sull'esecuzione penale in carcere nel contesto milanese,</i> Andrea Molteni	60
<i>Il diritto alla salute in carcere,</i> Simona Filippi e Gennaro Santoro	76
<i>Le modalità dell'assistenza psichiatrica nel carcere di Bologna,</i> Laura Astarita	91
<i>Indulto e recidiva: uno studio dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento,</i> Giovanni Jocteau e Giovanni Torrente	104
<hr/>	
<i>Risposta a Guido Maggioni,</i> Amedeo Cottino	122

RUBRICHE PERIODICHE

PRISON MOVIES <i>«Altrove» di Maurizio Costanzo: trash o informazione sociale?,</i> Patrizio Gonnella e Susanna Marietti	135
RECENSIONI	145

Editoriale

Claudio Sarzotti

“Il carcere indultato”. Abbiamo deciso di intitolare così questo primo numero del secondo anno della rivista per due ragioni. La prima è che questo numero arriva immediatamente dopo quello dedicato all’indulto e non certo per caso. Come scrive la “Compagnia dei Benintenzionati”, l’indulto offre un’occasione storica per la riforma del nostro sistema penitenziario: “una contingenza straordinaria, frutto di un provvedimento straordinario i cui esiti tuttavia, se non avranno seguito in interventi strutturali di riforma del sistema penale e penitenziario, potranno essere vanificati nel corso di questa stessa legislatura”. Ed è questa la seconda ragione del titolo della rivista: fare il punto sullo stato delle nostre prigioni a distanza ormai di qualche mese dal provvedimento di clemenza, per verificare se anche al carcere si debba applicare quella revoca dell’indulto prevista per coloro che, dopo averne beneficiato, commettano nuovi reati. Cercando di far ciò soprattutto con l’ausilio di quelle ricerche empiriche così rare in un Paese come il nostro, più propenso alle chiacchiere ideologiche da salotto che al confronto con i dati di realtà.

Una di queste ricerche ha riguardato proprio i tassi di recidiva dei cosiddetti “indultati”. L’indagine condotta da Giovanni Jocteau e Giovanni Torrente dimostra, dati alla mano, che l’allarme mediatico rispetto all’ondata di criminalità che si sarebbe abbattuta sull’Italia dopo l’indulto è del tutto ingiustificato. I livelli di criminalità post-indulto sono pressoché invariati e il tasso di recidiva di coloro che hanno beneficiato dell’indulto non è superiore a quello consueto (anzi semmai per gli stranieri appare nettamente più basso). Fatto forse ancor più importante: la popolazione detenuta post-indulto è aumentata solamente di circa mille unità, pertanto il sistema carcere può ancora godere di quella boccata d’ossigeno indispensabile per progettare ed attuare le riforme. È da sottolineare come ciò non si fosse verificato in occasione dell’ultimo indulto del 1990, quando, nel breve volgere di un anno, la popolazione detenuta era tornata sugli stessi livelli precedenti al provvedimento di clemenza.

Le questioni legate alla riforma del sistema carcere sono numerose. Abbiamo dovuto concentrarci su alcune di esse, riservandoci di affrontarne altre nei prossimi numeri della rivista. Oltre ad ospitare le

“buone intenzioni” di un gruppo di lavoro che si è riunito intorno a Luigi Manconi per definire le linee generali di una “buona” politica penale-penitenziaria, abbiamo chiesto a Massimo Pavarini un contributo su di un tema come l’abolizionismo penale, drammaticamente assente nel nostro dibattito pubblico. Su questo tema si veda anche l’intervista a Thomas Mathiesen, uno dei massimi teorici internazionali del paradigma abolizionista. Come mostra tale modello, il carcere sembra oggi avviluppato in una serie di contraddizioni che ne pongono in discussione l’utilità sociale; indicativo da questo punto di vista appare il tema del lavoro che Alessandra Naldi affronta nel suo saggio, mettendo in evidenza i paradossi di una situazione nella quale il lavoro interno è passato, da obbligo per il condannato, a diritto (peraltro garantito solo ad una minoranza) e il lavoro all’esterno, pur dovendo essere strumento di inclusione, rischia, nelle sue forme precarie dell’economia flessibile, di produrre nuove emarginazioni e disagio sociale.

Il tema dell’esclusione richiama un’altra questione centrale, quella che Alessandro Margara ha chiamato la “detenzione sociale”. La ricerca di Andrea Molteni, effettuata con questionario somministrato ai detenuti delle tre carceri milanesi, ha sondato questo tipo di fenomeno, verificando in che misura e con quali modalità il circuito penitenziario sia ormai diventato anche in Italia uno strumento di governo penale delle povertà urbane.

Ed in ultimo la questione sanitaria: l’attuazione della riforma Bindi, con il passaggio della Sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), le recenti polemiche sulle restrizioni delle risorse introdotte con la Finanziaria 2007, la protesta dei medici penitenziari (cfr. l’articolo di Gennaro Santoro e Simona Filippi), ma anche problemi semi-sommersi come quello del crescente disagio mentale all’interno della popolazione detenuta, rispetto al quale la ricerca condotta da Laura Astarita cerca di mettere in evidenza anche l’inventiva e la professionalità degli operatori penitenziari che, a livello locale, sopperiscono spesso alle carenze del sistema.

SAGGI



Appunti per un programma di riforme del carcere e dell'esecuzione penale

*Compagnia dei Benintenzionati**

L'indulto offre un'occasione storica. Non capitava da decenni che il numero di detenuti fosse inferiore alla capienza regolamentare degli istituti di pena italiani. Una contingenza straordinaria, frutto di un provvedimento straordinario i cui esiti tuttavia, se non avranno seguito in interventi strutturali di riforma del sistema penale e penitenziario, potranno essere vanificati nel corso di questa stessa legislatura. Dunque, è questo il tempo per pensare a un piano di riforme capace di contenere le spinte alla crescita della popolazione reclusa e di assicurare un trattamento penitenziario conforme al dettato costituzionale e alle norme internazionali.

Condizione essenziale per evitare il ritorno al sovraffollamento penitenziario è la *riforma del codice penale* in direzione di un diritto penale minimo e della riduzione del carcere a *extrema ratio* della sanzione penale. In questo senso, è necessario che la Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia lavori alla previsione delle *alternative al carcere* anche come *pene alternative*, comminabili in sentenza, e alla *riduzione dei massimi di pena*. Infine, sia negli istituti di parte generale, che nella selezione dei beni costituzionalmente rilevanti meritevoli di tutela penale, è auspicabile che la Commissione intervenga su quelle norme e quelle fattispecie penali che producono migliaia di ingressi nel circuito carcerario, a partire dalle leggi sull'*immigrazione* e sulle *sostanze stupefacenti* e dalla recente normativa sulla *recidiva*. Questioni tutte che già il Parlamento – auspicabilmente il prima possibile – è chiamato ad affrontare. Se ciò non avverrà, tutto sarà più *difficile: assai più difficile*.

Quelle che seguono sono le proposte indispensabili per una programmazione del lavoro, che potrebbe avere in una *Conferenza nazionale sull'esecuzione penale* la sede periodica di confronto tra tutti gli attori istituzionali e non. Nel frattempo, viene convocata la *Commissione per il coordinamento con le Regioni, gli Enti locali e il Volontariato* e, laddove ciò non avvenga già ordinariamente, si darà indicazione per la costituzione di *tavoli di eguale natura presso ogni Provveditorato*.

Regimi, circuiti penitenziari e diritti dei detenuti

Obiettivo essenziale e, insieme, preconditione del nostro programma è la riorganizzazione-razionalizzazione dei circuiti penitenziari. Ciò è reso finalmente possibile dalla presenza di un numero di detenuti inferiore alla capienza regolamentare del sistema. Non si tratta solo di attuare una diversa distribuzione dei detenuti nell'intero sistema: si tratta, piuttosto, di modulare la custodia e la pena secondo criteri che rispondano alla combinazione razionale di metri di valutazione e classificazione differenti. Innanzitutto, dunque, la garanzia di una qualità della custodia e della sanzione che non comporti privazioni e sofferenze inutili e immotivate. Questa prima esigenza deve comportare l'organizzazione di circuiti a bassa e bassissima vigilanza, destinati a tutti coloro che – per tipologia di reati ascritti, comportamento adottato, fine pena vicino, nessuna pericolosità manifestata – non rappresentano un problema per la sicurezza. Altra fondamentale esigenza da rispettare, nell'orientare la ridefinizione dei circuiti, è quella relativa alla tutela della salute, a partire dalle specifiche necessità di cura e assistenza dei tossicodipendenti, dei sofferenti psichici, delle persone con disabilità motorie, degli affetti da Aids e da altre gravi patologie.

Fatte salve queste preminenti necessità di tutela della salute e quelle legate alla tutela di particolari categorie di detenuti (collaboratori di giustizia, *sex offenders*, già appartenenti alle forze di polizia), va innanzitutto ripristinata la *separazione tra indagati/imputati e autori di reato*. Sulla base di questa previsione costituzionale è necessario *recuperare alla loro funzione le case di reclusione* destinate originariamente alle detenzioni medio-lunghe, nelle quali le condizioni trattamentali e di abitabilità delle celle devono essere consone a lunghe detenzioni e a progetti di reinserimento proiettati nel tempo.

Essenziale ai fini di più specifiche offerte trattamentali è la *distinzione tra adulti e giovani adulti* che, almeno fino al 25° anno di età, possono essere destinatari di progetti di reinserimento più efficaci di quanto non sia per la restante parte della popolazione detenuta. Quindi, è necessario prevedere una *maggior presenza e distribuzione territoriale di istituti penitenziari esclusivamente femminili*, con conseguente riconversione delle sezioni dedicate all'interno di istituti a prevalenza maschile.

L'assegnazione alle sezioni di alta sicurezza e ad altre classificazioni cautelari di origine esclusivamente prudenziale-amministrati-

va, che possono comportare limitazioni nel godimento di diritti e opportunità, non può che essere sottoposta a procedure ‘garantiste’ e a periodiche valutazioni di congruità. Infine, occorre *potenziare le forme di custodia attenuata*, oltre le tradizionali previsioni per i tossicodipendenti, fino a forme di detenzione che confinino con l’esecuzione penale sul territorio: dalle sezioni/istituti riservati ai semiliberi, alle case destinate ad alloggiare – con previsioni di sicurezza ridotte all’essenziale – le madri che non possano godere delle *misure alternative alla detenzione per l’assistenza ai figli minori*.

Conclusivamente, l’intero sistema penitenziario va ridefinito in modo da rendere compatibile questa articolata differenziazione trattamentale con il rispetto del *principio della territorialità della pena*, derogabile solo a richiesta dell’interessato o per motivate e temporanee esigenze processuali e/o di sicurezza.

L’attuazione del nuovo Regolamento di esecuzione

Quanto alla effettività dei diritti della generalità della popolazione detenuta, particolare rilevanza assume l’attuazione del Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario promulgato nel 2000. Esso imponeva modifiche strutturali al fine di assicurare servizi di prima necessità (la doccia e l’acqua calda in cella, il bidet per le detenute, il bagno situato in un vano separato e non vicino al letto, una cucina ogni 200 persone ristrette, colloqui da tenersi in spazi all’aria aperta, possibilità di accendere le luci dall’interno della propria cella, sufficiente luce naturale, luce fioca notturna). Ad oggi, la percentuale di adempimento delle previsioni del Regolamento è ancora troppo bassa, ma l’attuale, contenuto, tasso di affollamento penitenziario consente un *piano triennale di adeguamento* degli istituti alla normativa. A tal fine, il Ministero costituirà una apposita *Commissione di esperti* che in pochi mesi e a titolo gratuito fornirà all’Autorità politica e all’Amministrazione indicazioni sull’ordine di priorità degli interventi da attuare.

Il diritto alla salute

In ossequio al principio della universalità del diritto alla salute e quindi alle prestazioni sanitarie, va prevista una *integrazione dei servizi di assistenza sanitaria in carcere*, attraverso l’attuazione della “riforma Bindi”, che prevedeva il passaggio di competenze dal Ministero della Giustizia al Ministero della Sanità. A tal fine, sono in

corso di valutazione le procedure normative necessarie alla ripresa del percorso di riforma. In attesa della integrazione dei servizi, alcune iniziative sono particolarmente urgenti:

- *Riorganizzazione del Servizio "nuovi giunti"*: deve essere presente in ogni istituto un Servizio qualificato di sostegno psicologico utile a evitare i rischi suicidari, maggiori nei primi giorni di detenzione.
- Ogni qualvolta non sia certa l'adeguatezza della cura medica interna, va disposto il ricovero in luogo esterno di cura; a tal fine urge mettere a punto, con il Ministero della Sanità e le Regioni un *censimento delle strutture ospedaliere* che possano mettere a disposizione reparti adeguati.
- Va sempre assicurata la *continuità terapeutica* tra carcere e territorio, in ingresso come in uscita dagli istituti, anche attraverso la fornitura di quantità di medicinali idonei alle necessità dei primi giorni all'esterno dell'istituto.
- In accordo con il Ministero della Sanità, va assicurata la concessione delle protesi dentarie, dei materassi ortopedici, delle stampelle e delle sedie a rotelle per coloro che ne hanno bisogno.

Le opportunità del trattamento

Nella ridefinizione del sistema sulla base dei principi di differenziazione e di territorializzazione della pena, i PRAP devono assumere un ruolo di *programmazione regionale dell'offerta trattamentale*, da effettuarsi insieme ai direttori delle aree pedagogiche dei singoli istituti, alle conferenze regionali del volontariato e al terzo settore. È auspicabile che i *gruppi di osservazione e trattamento* siano allargati a psicologi, operatori della polizia penitenziaria, criminologi (laddove esistenti), assistenti volontari, la cui presenza in carcere va incentivata.

L'istruzione

L'istruzione e la crescita culturale è il più efficace percorso di emancipazione da situazioni di devianza. La condizione nelle carceri è, anche sotto questo aspetto, a macchia di leopardo. Va notevolmente incrementata la possibilità di frequentare *corsi scolastici*, innanzitutto attraverso un rapporto programmatico con il Ministero dell'Istruzione e le sue Direzioni regionali. In ogni Regione devono esserci cicli completi di istruzione scolastica e universitaria. L'Amministrazione penitenziaria deve incentivare la partecipazione

ai corsi; deve evitare trasferimenti che impediscano la conclusione del percorso di studi; deve agevolare, tutelare e valorizzare il lavoro degli insegnanti. In questo ambito d'intervento, in accordo con il Ministero dell'Università, la Conferenza dei rettori e le singole Università, l'Amministrazione penitenziaria si impegnerà a promuovere la costituzione di sezioni *poli universitari* in ogni Regione, auspicando che le istituzioni universitarie si impegnino almeno nella esenzione dei detenuti dal pagamento delle tasse scolastiche, nella offerta di un Servizio di tutorato e – laddove possibile – nella trasmissione delle lezioni in video-conferenza.

Utile sarà la definizione di un Piano nazionale dell'istruzione in carcere, da realizzarsi a opera dei tre Ministeri interessati.

La formazione professionale e il lavoro

Regione per Regione, i Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria devono *programmare entro maggio l'offerta formativa istituito per istituto*, insieme all'ente regionale e agli eventuali partner privati. L'offerta formativa deve sempre tenere conto dell'andamento del mercato del lavoro locale e dei fabbisogni formativi della popolazione detenuta. Come nel caso dell'istruzione, va garantita la permanenza in Istituto per tutta la durata del corso e sono auspicabili accordi che consentano la prosecuzione dell'attività di formazione all'esterno in caso di scarcerazione.

Va stipulato un accordo quadro con il Ministero, con l'UPI e con l'ANCI affinché in ogni istituto, con le modalità che il territorio consenta, vi sia una presenza in carcere di *sportelli di collocamento e/o orientamento al lavoro*. La presenza in carcere di uffici di questo genere aiuta a risolvere questioni attinenti il *counseling occupazionale e istanze di natura previdenziale o assicurativo*.

L'ultima tra le leggi dirette a incentivare il lavoro penitenziario è la "legge Smuraglia" del giugno del 2000. Tale legge prevede incentivi fiscali e previdenziali per le imprese (*profit e non profit*) che desiderino spostare parte delle proprie lavorazioni o crearne di nuove all'interno di un carcere. La legge prevede in primo luogo la riduzione dei contributi per le retribuzioni dovute dalle cooperative sociali e dalle aziende pubbliche e private ai condannati e agli internati negli istituti, compresi gli ammessi al lavoro all'esterno. Tali *sgravi contributivi* si estendono anche ai sei mesi successivi alla scarcerazione. Sarebbe opportuna una modifica legislativa che estenda tale periodo

sino ai 24 mesi successivi alla fine della pena. Tale legge, d'altra parte, va adeguatamente coperta finanziariamente.

Va istituita presso il DAP *una task force per il lavoro penitenziario*, che crei legami con il mondo imprenditoriale, che monitori la condizione strutturale dei capannoni industriali nelle carceri verificandone il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che trovi commesse di lavoro private su tutto il territorio nazionale, che solleciti le altre Amministrazioni pubbliche a inserire nei bandi di finanziamento dell'imprenditoria clausole sociali di vantaggio per chi si impegna a assumere persone in esecuzione penale, che razionalizzi i contributi comunitari (in particolare, quelli che giungono tramite i progetti Equal), indirizzandoli verso obiettivi concreti di creazione di posti di lavoro. *La progettazione europea* (e l'Equal, primariamente) deve essere indirizzata verso programmi di inserimento lavorativo e sbocchi professionali sicuri. Deve essere annualmente programmata la quantità di persone impegnate in attività di lavoro (domestiche e produttive), attraverso una ampia ricognizione sulle offerte di mercato. Una simile struttura va replicata a livello di PRAP.

La preparazione all'uscita

Molte delle problematiche emerse in occasione dell'applicazione dell'indulto assillano quotidianamente il sistema penitenziario, come nel caso dell'accoglienza sul territorio dei detenuti scarcerati. L'art. 88 del nuovo Regolamento penitenziario prevede che nel periodo precedente la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima, il condannato e l'internato beneficino di *un particolare programma di trattamento*, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alla situazione familiare, di lavoro e di ambiente, cui andranno incontro. Fondamentale nella definizione di questo programma è la collaborazione con l'UEPE, con i servizi territoriali competenti e il volontariato. Nei sei mesi antecedenti il rilascio è opportuno, quindi, come richiesto dagli organismi internazionali e in particolare dal Consiglio di Europa, organizzare in ogni istituto brevi *corsi modulari di preparazione al rilascio*, tenuti insieme agli enti locali e alle associazioni di volontariato. In tali corsi vanno date al detenuto informazioni concrete: dalla dislocazione dei servizi sociali sul territorio sino a informazioni sulle Asl di competenza o sul centro per l'impiego. Ma anche informazioni utili per un rientro non traumatico nella città di provenienza.

La tutela dei diritti

Il Parlamento è impegnato nell'esame delle proposte di legge per l'istituzione del *Garante nazionale delle persone private della libertà*, già prevista nel Programma dell'Unione e annunciata nelle comunicazioni rese dal Ministro alle Commissioni giustizia di Camera e Senato in occasione della formazione del Governo. In tale prospettiva, va assicurato ai Garanti nominati dalle Regioni e dagli Enti locali l'ingresso in carcere ai sensi dell'articolo 117 del regolamento di esecuzione.

Una nuova politica per il personale

Queste note sono state redatte pensando all'esecuzione penale come a un servizio pubblico rivolto a una particolare utenza. Da ciò non deriva una disattenzione alle problematiche del personale che, al contrario, dalla qualificazione del servizio prestato trae la propria stessa qualità professionale. In altra sede ci occuperemo – più direttamente e diffusamente di quanto qui facciamo – delle politiche per il personale. Ma già ora va ricordato che un'amministrazione pubblica funziona nella misura in cui può avvalersi di personale qualificato, motivato e sufficiente al perseguimento degli obiettivi che le sono preposti. Per questo è necessaria la *copertura delle vacanze di organico*, a partire da quelle – obiettivamente più gravi – del “comparto Ministeri” e, in particolare, delle aree trattamentali. Bisogna *dare seguito, quindi, ai processi di riqualificazione* del personale che l'Amministrazione penitenziaria ha avviato e che, nella misura in cui prevedano passaggi tra aree funzionali, sono sottoposti ai vincoli economici delle nuove assunzioni. Vanno favorite politiche di *assunzione di educatori, assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali da parte delle Regioni e degli Enti locali*.

In ogni caso, *la formazione* è cruciale: per questo andrebbe ripensata in maniere profonda, a livello centrale e locale. Si potrebbe creare *una équipe di lavoro*, composta da esperti che, alla luce dei cambiamenti culturali degli ultimi anni e dei radicali mutamenti nella popolazione detenuta, costruisca un nuovo piano di formazione globale. E va garantito il ciclo continuo della formazione del personale penitenziario. Ogni anno, un periodo di lavoro deve essere dedicato alla formazione. Infine, la rigida divisione in aree non aiuta l'integrazione professionale. Va costruita una più stretta integrazione *tra le varie figure professionali*, tutte unite dalla *mission* della istituzione

per cui operano. L'attuazione della "legge Meduri" sulla dirigenza penitenziaria obbliga l'Amministrazione a una *revisione della sua struttura centrale e periferica*. In questa prospettiva, potrebbe utilmente prevedersi la riduzione degli uffici centrali e la formale definizione delle attribuzioni e delle piante organiche dei provveditorati regionali. Gli obiettivi non possono che essere:

- la semplificazione amministrativa;
- il decentramento delle responsabilità;
- il recupero operativo e motivazionale del personale e della stessa dirigenza penitenziaria.

NOTE

* Gruppo di Lavoro promosso dal Sottosegretario al Ministero della Giustizia Luigi Manconi, alle cui riunioni per la redazione di questo testo hanno partecipato Stefano Anastasia, Nicola Boscoletto, Franco Corleone, Ornella Favero, Patrizio Gonnella, Alessandro Margara, Mauro Palma e Sergio Segio.

L'abolizionismo ai tempi del *prison-fare*

Massimo Pavarini

Per potere immaginare una società senza prigionieri

C'è stato un tempo in cui si è seriamente pensato che si potesse fare a meno del carcere. Dico seriamente, perché “liberarsi dalla necessità del carcere” non fu meta vissuta solo come utopica, ma come politicamente realistica: per quanto ambiziosa, sembrò ad alcuni, non propriamente pochi, a portata di mano. Quel tempo è, in verità, appena ieri: le decadi settanta e ottanta del secolo passato. Io già mi occupavo professionalmente di carcere, nel senso che riflettevo scientificamente su questa modalità di punire. Ed ero convinto abolizionista del carcere non solo e forse neppure prevalentemente per generosità di cuore (ovvero, per le buone intenzioni che nobilitano lo spirito dei giovani), ma soprattutto perché scientificamente mi persuadevano le tesi che si pronunciavano in favore di un superamento storico della pena privativa della libertà. E pensavo che le condizioni storiche per il superamento del carcere fossero già presenti o comunque imminenti.

Con gli anni novanta, la storia ha preso quella piega che tutti conosciamo e che sembra comportare anche, tra le molte conseguenze, quella di una nuova centralità del carcere nelle politiche di controllo sociale. Facile concludere, quindi, che la strategia abolizionista manifestatamene fallendo abbia svelato quella penologia revisionista che insisteva sulla obsolescenza storica della pena detentiva come scientificamente erronea. Personalmente sono dell'opinione che le cose siano più complesse. Forse è venuto il momento di rivedere criticamente la questione abolizionista, soprattutto oggi, sotto il dominio di un nuovo “grande internamento”.

L'abolizionismo carcerario – almeno nella letteratura penologica revisionista degli anni settanta ed ottanta del XX secolo – scommette sul superamento storico della pena privativa della libertà per ragioni se non opposte certo assai diverse da quelle che avevano, per almeno due secoli, denunciato il fallimento dell'invenzione penitenziaria.

La prevenzione – del delitto e/o della recidiva – attraverso la pena carceraria è da almeno due secoli sbugiardata come impossibile (T. Padovani, 1981). Che il carcere sia e da sempre un olocausto è verità da tempo conosciuta. Ma non basta prendere atto di questo falli-

mento per avanzare un'ipotesi abolizionista scientificamente fondata. Tutta la seconda metà del diciannovesimo secolo è ricca come non mai di posizioni di intransigente contestazione dello scandalo carcerario e di genuina volontà di trovare qualche cosa di meglio della pena privativa della libertà. Ma trattasi di una fede abolizionista assai ingenua. Essa infatti origina da uno stato di indignazione morale di fronte alla constatazione che le finalità manifeste del carcere non si realizzano. Il penitenziario non è solo sofferenza dello spirito, ma ancora e soprattutto della carne, come le aborrite pene corporali della premodernità; il carcere non emenda il delinquente, ma lo perverte ulteriormente; e non dissuade dal delinquere, come la statistica della delittuosità tardo ottocentesca poteva facilmente dimostrare. E allora, perché ancora una giustizia penale della prigione? Fino a quando non si riesce a dare una risposta ragionevole a questo interrogativo, non è neppure immaginabile una società senza prigionieri. La penologia revisionista una risposta la offre, e a me sembra, ancora oggi, assai persuasiva. Ripercorriamo velocemente sentieri già percorsi.

Abolizionismo e penologia revisionista

La letteratura criminologica radicale della decade degli anni settanta condivide, pur nella diversità di accento, di metodo e alla fine di qualità, un elemento di fondo comune, di essere cioè una lettura critica del controllo sociale e penale nelle/delle democrazie di maturo stato sociale. Più specificatamente, per quanto concerne la topica penologica, quel movimento revisionista legge il carcere come necessità della modernità, come articolazione di quel "progetto" di cui Costa (1974) in Italia e ancora prima di lui Mcpherson andavano (1973), sempre in quegli anni, ipotizzando. Ma non solo o non tanto come "invenzioni" del pensiero giuridico, ma – e in ciò sta la nota che a posteriori definisce questa letteratura come revisionista nei confronti di quella filosofico-giuridica allora dominante che leggeva la pena carceraria come fase avanzata nel processo evolutivo dei sistemi punitivi, secondo i dettami della storiografia *Whig* (cfr. S. Cohen, 1985b) – come apparati di produzione e conservazione di un ordine politico-economico determinato, quello, appunto, capitalistico. Pur critici nei confronti dell'istituzione penitenziaria e dell'ideologia e prassi correzionaliste, quella letteratura penologica pensa le forme storiche della penalità contemporanea come volte a finalità di controllo sociale di tipo inclusivo.

Addomesticare gli uomini anche attraverso la pena - come ho avuto modo di ripetere più volte (da ultimo, M. Pavarini, 2007: 135-153) – si iscrive nel registro della modernità come qualche cosa che è sospesa tra una necessità egemonica e una speranza di liberazione. È metafora egemonica, nell'espressione che vuole che gli esclusi dalla proprietà, dal patto sociale, dalla cittadinanza possano essere socialmente accettati solo ed in quanto educati e disciplinati; è speranza di liberazione nella nascita e crescita della coscienza di classe, come fiducia nelle virtù proletarie, le sole che consentono di liberarsi definitivamente dai pericoli di un destino sciagurato per i membri del *lupen-proletariat*. Su questa ambiguità di fondo, si stende la ricca e contraddittoria trama della pena del carcere. Ma una ambiguità che si è costruita prevalentemente intorno a due volontà politiche che sovente solo allo stato di aspirazioni sono rimaste. Due prospettive ideali radicalmente opposte di apprezzare il medesimo bene. In effetti, storicamente, la correzione dei criminali-detenuti difficilmente è stato antidoto efficace alla recidiva, come raramente la integrazione nella cultura operaia attraverso la disciplina ha prosciugato l'universo sociale di chi ha continuato a confidare nell'economia e nella cultura criminali. Ma come idee esse hanno significato molto, hanno fatto parte della storia della modernità.

Questa storia ideale è segnata al suo interno da alcune fasi: nella presente occasione conviene segnare soprattutto il passaggio tra una prima e una seconda, ove appunto si determinano le condizioni storiche del superamento dell'istituzione penitenziaria stessa.

La prima fase – che si impose nella seconda parte dell'Ottocento – conobbe l'emergenza dello scopo special-preventivo della pena: una pena medicinale che fosse in grado – come un *farmacum* – di aggredire le cause del male. Il passaggio dalla illegalità alla cultura della legalità – per l'escluso in quanto povero – si conquistava nell'apprendimento delle virtù parsimoniose di chi vive del proprio lavoro. La cultura del lavoro e il successivo inserimento nel mercato del lavoro furono pertanto passaggi obbligati ad ogni processo di inclusione sociale. Il modello di produzione c.d. fordista arricchì poi ulteriormente il contenuto di questa retorica, persuadendo a “sinistra” della bontà dell'impresa pedagogica.

È la stagione d'oro delle politiche di rieducazione attraverso la pedagogia penitenziaria. E questa progettualità l'amico Melossi ed io la cogliemmo nella metafora della “fabbrica” (D. Melossi, M. Pavarini, 1977), M. Foucault (1975) nella categoria della “discipli-

na”. Ambedue questi lavori facevano tesoro dell’originaria intuizione di Rusche (G. Rusche, 1933: 63-78; G. Rusche, O. Kirchheimer, 1939): la storia della pena nel lungo periodo si spiega nella sue relazioni funzionali con la struttura economica. E nella modernità la pena del carcere si offre – figlia tardiva della prolifica *workhouse* – come istituzione ancillare alle necessità di disciplinamento imposte dalla società capitalistica. Ma la volontà di includere socialmente attraverso l’educazione alla disciplina del salario da progetto politico si ridusse progressivamente a nostalgica retorica, man mano che il progetto si realizzava: se la cultura del lavoro subordinato progressivamente si fa egemone, non si vede come si possa contrastare l’illegalità, ri-educando a quella legalità a cui già si è “addomesticati”.

Avvenuto il superamento di quella prima fase, la nuova si aprì su un diverso fondamento paradigmatico. L’illegalità penale non rinviò più (o sempre meno) ad una alterità segnata dalla carente o assente educazione alla cultura del lavoro alienato. La topica della riforma carceraria non si declinò più, o sempre meno, nella produzione di uomini utili in quanto addomesticati alla disciplina del salario e nella elaborazione di pratiche pedagogiche volte all’integrazione operaia.

Stato del welfare e decarceration

Questo è il punto nodale: la questione abolizionista nacque all’interno della cultura progressista dello stato sociale, la sola che consentì di capire come le ragioni originarie del carcere fossero progressivamente venute meno. In ciò, l’ipotesi abolizionista non ha nulla di eversivo: dalla metà del secolo scorso, la riforma penale si orienta nel mondo occidentale verso l’orizzonte della decarcerizzazione, come ad un destino obbligato, prima ancora che auspicabile. Deversione processuale, pene sostitutive, misure alternative segnano il percorso riformista di “liberazione dalla necessità del carcere”.

L’idea (ripeto: l’idea) della *decarceration* (cfr., per tutti, A. Scull, 1977), ancora una volta, è in sé semplice, come apparve semplice quella che ispirò l’invenzione del carcere. Lo scopo dell’integrazione sociale del condannato non necessita più di pratiche correzionali in carcere, ma nella diretta presa in carico del deviante nella *community*, nel sociale o come amiamo esprimerci in Italia, nel “territorio”. Un sociale ordinato e ricco di reti offerte e organizzate dallo Stato del *welfare* (S. Cohen, 1977).

Il giudizio di affidabilità per meritare “altro” dal carcere non si

costruisce più o prevalentemente su un giudizio prognostico di non recidività offerto dal carcere. L'“altro carcere” (G. Mosconi, 1982) –cioè la penalità nella libertà – si guadagna per valutazioni di affidabilità situazionale. L'“altro carcere” è lo *status* penale che spetta a coloro che possono essere presi in carico dal sociale, perché più ricchi, o meglio meno poveri di altri, di capitale sociale (G. Mosconi, M. Pavarini, 1993).

Che la disciplina oramai fosse definitivamente nel sociale e che pertanto non necessitasse più di essere coattivamente concentrata negli spazi del carcere, fu un'idea forte per il pensiero progressista nello stato sociale di diritto (cfr. F.F. Piven, R.D. Cloward, 1971). Altro che sogno, altro che utopia! La scelta abolizionista appartiene al realismo socialdemocratico e si tradusse, sia pure contraddittoriamente, anche in azione politica. In primo luogo, la decarcerizzazione non era solo una meta a cui tendere, era anche un processo storico di cui si poteva dare esaurientemente conto. La statistica penitenziaria testimoniava che anche da un punto di vista quantitativo la stagione del “grande internamento” era oramai definitivamente tramontata. Almeno nei Paesi occidentali negli anni settanta del Novecento le presenze medie di detenuti erano di molto inferiori a quelle registrate un secolo prima. Ad esempio in Italia, quando entrò in vigore la riforma penitenziaria del 1975, la presenza media in carcere non superava i 50 detenuti su 100.000 abitanti; nel 1875 spuntava invece più di 200 detenuti sempre su 100.000 abitanti, cioè ben quattro volte (M. Pavarini, 1997: 983-1031). Insomma la decarcerizzazione ancor prima di essere una finalità di politica penale era un dato di fatto di cui si poteva dare conto anche da un punto di vista quantitativo. E se la popolazione detenuta si era ridotta ad un quarto in un secolo, tutto lasciava intendere questo processo oramai come irreversibile. E non tanto perché descrittivamente si poteva osservare una costante riduzione nel tempo della popolazione penalmente ristretta, ma perché questa contrazione trovava allora un modello esplicativo capace di spiegare le ragioni del fenomeno.

La decarcerizzazione come obiettivo politico da raggiungere in tempi medio-brevi conobbe quindi la sua epoca d'oro. E dall'originaria ossessione disciplinare di tipo custodiale coerentemente ci si allontanò, nel senso che essa sempre più apparve come insensata perché storicamente superata. La socializzazione della marginalità nello stato sociale si esalta oramai sull'imperativo del *to care*, del farsi carico della problematicità sociale in termini oramai solo o prevalen-

temente assistenziali. Il sofferente psichiatrico, il giovane tossicodipendente, il piccolo illegale metropolitano possono oramai essere normalizzati attraverso la rete dei servizi, con un investimento aggiuntivo di capitale sociale. In quegli anni, ad esempio, il movimento di psichiatria democratica era riuscito in Italia a cancellare definitivamente e per legge il presupposto della psichiatria manicomiale, decretando la chiusura legale del manicomio stesso. Un processo che comporterà la deistituzionalizzazione di centinaia di migliaia di sofferenti psichici.

Le metafore aiutano a capire: se rispetto alla “fabbrica” l’invenzione carceraria giustifica la sua presenza come necessaria, rispetto al “sociale” o al “territorio” l’istituzione penitenziaria decreta la sua crisi e alla fine la sua estinzione, e ciò tanto in conseguenza al superamento dell’antinomia tra Stato e Società quanto, e, forse di più, in ragione del fatto che la sfera della distribuzione, cioè la società civile, si era definitivamente piegata e quindi confusa con le ragioni della produzione, perdendo definitivamente la propria autonomia. Passaggio nodale nella storia della modernità, anche se in entrambi le metafore – Fabbrica e Territorio – domina ancora la fiducia che lo scopo del castigo legale sia l’inclusione del deviante nel corpo sociale. Un’ossessione, come osserverà Young (1999), rigorosamente bulimica.

Il pensiero abolizionista non fa che cogliere le conseguenze del mutamento disciplinare e approfittare della contingenza storica di osservare il carcere e le sua storia nel momento in cui evaporano le ragioni della sua originaria fondazione. Convinto che quelle necessità di disciplina sociale siano venute definitivamente meno, prefigura, sovente paventandole, le nuove necessità di controllo sociale non più custodiali, cioè non più fondate sul sequestro istituzionale dei portatori del disagio e del conflitto sociali (cfr. Y. Bakal, 1973; M. Janowitz, 1976). Nella riflessione scientifica, paradigmatico di quella stagione, almeno nel contesto italiano, il denso saggio di Melossi (1980: 277-363) pubblicato in Italia nel 1980, ma meditato e scritto negli USA pensando essenzialmente agli USA: sulle ceneri delle istituzioni panottiche, le nuove necessità di disciplina sociale già privilegiano e sempre più si identificano con la dimensione urbana stessa e con la sua organizzazione degli spazi. Il carcere appare sempre più come un vecchio cimelio del primo capitalismo, che malamente cerca di sopravvivere ad un destino oramai segnato.

Fraintendimenti ed ingenuità

I confini tra riduzionismo e abolizionismo del carcere non sono mai stati tracciati chiaramente. Infatti a distinguere le due posizioni sovente militano solo valutazioni di opportunità strategica e non di principio, come invece è dato riscontrare tra abolizionismo e riduzionismo penali (cfr. M. Pavarini, 1985: 325-53; L. Ferrajoli, 1985: 493-524; L. Hulsman, 1983: 71-89).

Invocare il criterio della pena privativa della libertà come *extrema ratio* alla fine mette d'accordo, se non tutti, certo i più. E dalla metà del secolo scorso lo scopo della progressiva decarcerizzazione è assunto esplicitamente sia a livello sopranazionale che nazionale. Io, ad esempio, non conosco di quel periodo alcuno fautore del carcere. Incredibile ma vero: del carcere allora i più dicevano solo tutto il male possibile, salvo – pochi – sconsolatamente ammettere che ancora non si erano determinate a pieno e tutte le condizioni politiche per farne definitivamente a meno. Ma certo: era solo questione di tempo. Sulla futura morte del carcere, tutti erano disposti a “mettere la mano sul fuoco”. Insomma: l'abolizionismo carcerario presto si adagiò su una prospettiva politica moderata, minimalista ed ingenua che finì per declinare abolizionismo con decarcerizzazione e decarcerizzazione con più percorsi di alternative alla pena detentiva. *Ergo*: chi si pronunciava a favore di questi ultimi finiva per apparire a favore dell'abolizione della pena privativa della libertà. Una bella confusione, non c'è che dire! Ma non imperdonabile, alla fine. Qualche attenuante al fraintendimento si può addurre.

Più alternative al carcere = meno pene carcerarie appariva ai più di lapalissiana evidenza. Non credo di essere stato in grado allora di convincere una sola persona che questo rapporto era possibile, ma non necessario. Fiato sprecato. D'altra parte, la stagione delle alternative (attraverso diversioni processuali, pene sostitutive e misure alternative) non veniva allora colta come effetto obbligato della flessibilizzazione della pena (quindi della produzione di un diritto penale sempre più diseguale nella fase del *sentencing*) (cfr. M. Pavarini 1996), ma solo come opportunità per ridurre il ricorso alla pena privativa della libertà. E pertanto si guardava a quelle realtà nazionali che più si erano spinte in favore dei percorsi di alternative. A ben intendere in queste realtà la dimensione dell'“altro carcere”, cioè di chi soffriva una pena in tutto o in parte non custodiale, era più ampia – anche di alcune volte – di chi pativa la pena della privazione della

libertà. Bastava questo semplice dato per lasciare credere che bastasse imboccare questa strategia per venire in qualche modo a capo del problema in una prospettiva abolizionista e in un lasso ragionevole di tempo. Eppure la penologia critica di quei Paesi già ci avvertiva che l'ampliarsi dei circuiti di alternatività non era compensato da un corrispondente restringimento della penalità strettamente carceraria (cfr., tra i molti, S. Cohen, 1985a: 5-48; N. Christie, 1993). Anzi, negli USA di quegli anni sembrava di assistere ad una situazione paradossale: più condannati a pene restrittive della libertà si accompagnava a più condannati a pene private della libertà. E tutto questo cominciava in alcuni (cfr., AA.VV., 2001; A. Blumstein, A. J. Beck, 1999: 17-62) a fare vacillare l'ottimismo penologico che aveva consentito anche alla dottrina più avvertita (A. Blumstein, 1984: 209-32; A. Blumstein, J. Cohen, 1977: 198-207) di sostenere una relativa stabilità delle pene detentive nel medio periodo e di una tendenziale riduzione delle stesse nel periodo medio-lungo.

Eravamo entrati nella terza fase di evoluzione del carcere e nessuno era stato capace di intendere con il dovuto anticipo questa evoluzione. E ci volle tempo per intenderla (cfr. S. Snacker, K. Beyens, H. Tubex 1995: 1 ss.). Come fu possibile che ancora a lungo si insistesse nel mettere in guardia contro il diffondersi delle nuove strategie di *soft control* quando oramai era evidente che la nota sempre più inequivocabilmente udibile a partire dalla decade degli anni ottanta era quella di una forte ripresa delle politiche di *hard control*, *in primis* il nuovo ruolo egemonico delle pratiche di sequestro istituzionale? Non voglio assolvere nessuno, tantomeno il sottoscritto che non fece eccezione a questa diffusa disattenzione (M. Pavarini, 1986: 251 ss.). Ma certo il *novum* che avanzava era difficile da intendere per chi si muoveva ancora con le categorie scientifiche elaborate nella cultura politica dello Stato sociale. Questa nuova fase nelle politiche di controllo sociale segnò così il passaggio dalla retorica e dalle prassi del *welfare* a quelle crudelmente ma realisticamente definite del *prison-fare*. E ciò determinò il declino miserevole dell'ideologia rieducativa e l'emergenza e seguente trionfo delle politiche di controllo sociale che si reggono sulla fede nelle prassi di neutralizzazione selettiva, in pieno coerenti con il linguaggio della guerra al nemico interno (K. Beckett, B. Western, 2001: 43-60).

Quindi: un carcere *senza* fabbrica, ma anche sempre più *senza* territorio? Per quel poco o tanto che le metafore possono aiutare ad intendere, direi di sì.

Venti di guerra

Pian piano e dolorosamente si scopri – o si riscopri, perché in altre epoche il sistema penale era stato egemonizzato da logiche di tipo malthussiano, sia pure fiduciosamente vissute come contingenze economiche destinate ad essere presto superate – che il carcere può funzionare contro la criminalità, non certo nel senso di efficacemente contrastarla, ma semplicemente accentuando i processi di esclusione sociale se messo in grado di selezionare e neutralizzare coloro che il sistema sociale non è in grado, o ritiene di non essere in grado, o semplicemente non vuole includere.

Il fine della neutralizzazione selettiva originò all'interno di una cultura tecnocratica ed amministrativa della penalità (M.M. Feeley, J. Simon, 1982: 449-74; 1994: 173-201): essa interpretò la giustizia penale come sistema che persegue obiettivi di efficienza, come differenziare la risposta per livelli di pericolosità e implementare strategie di controllo sui gruppi sociali. La retorica che emerse fu quella del calcolo probabilistico e di distribuzione statistica applicati nei confronti delle popolazioni che creano problemi sociali (J. Simon, 1987: 61-86). E allora, se vogliamo procedere ancora metaforicamente – ma come diceva Pietro Costa (1974) nella introduzione al suo *Progetto giuridico*, tutto il discorso giuridico è percorso da metafore e in fondo esso stesso è solo una grande costruzione metaforica – a me non viene in mente altro e di più capace di descrivere questa fase che il riferimento alla “guerra”. E non tanto o non solo, perché le pratiche di internamento diffuso e di massa facciano sempre più assomigliare il sistema carcerario presente ad un arcipelago concentrazionale. In verità il penitenziario è sempre stato simile ad un lager (e di ciò non me ne vogliono Bentham e la nutrita schiera dei riformisti). Dico guerra quindi, per altro e di diverso: per una sorte di rifunzionalizzazione della pena privativa della libertà e del sistema della giustizia penale ad una retorica e ad una prassi di esplicita ostilità nei confronti di chi viene sempre più vissuto come “altro”, come nemico (cfr. M. Pavarini, 2006: 7-30; R. Zaffaroni, 2006: 757-86).

Una delle conseguenze più significative di questo mutamento è registrabile a livello culturale. La criminalità – in particolare quella di massa – cessa sempre più di essere oggetto di conoscenza in una prospettiva causale e quindi, alla fine, cessa di essere oggetto di conoscenza *tout court*, se non nella sola dimensione statistica, la sola utile a misurarla in termini di variazione del rischio. In questo senso

si può forse dire che la nuova criminologia amministrativa abbia letto con profitto gli apporti della criminologia critica, notoriamente anti-eziologica. Affatto paradossalmente questo approccio favorisce l'emersione di un sapere diverso sulla criminalità, che è stato felicemente etichettato come "criminologia della vita quotidiana" (cfr. M. Felson, 1994): l'atto deviante è un rischio abituale che può essere calcolato e in qualche misura anche evitato e nulla avendo di eccezionale e patologico può essere compreso, facendo riferimento alle tendenze motivazionali comuni. Il crimine quindi come attività routinaria, come opportunità, se non addirittura come scelta razionale. Se "le occasioni fanno l'uomo ladro" (cfr., in Italia, M. Barbagli, 1995), possiamo razionalmente ridurre i rischi di vittimizzazione semplicemente adottando stili di vita precauzionali o investendo in tecnologia preventiva che riducano le occasioni o rendano più difficile la commissione dei delitti. Comunque è una circostanza significativa che i nuovi criminologi oggi *mâitres à penser* delle politiche criminali attuariali, non siano criminologi per collocazione accademica e/o formazione professionale, ma prevalentemente statistici. E questo tanto negli USA che in Italia.

Dalla criminalità quindi non ci si difende sconfiggendone le cause, per la semplice ragione che l'azione criminale non è l'effetto di alcuna in particolare, personale o sociale che sia. Dalla criminalità – come realtà nociva – ci si difende riducendo i rischi di vittimizzazione, da un lato, e neutralizzando selettivamente i "nemici", dall'altro.

Accanto ad una "criminologia della vita quotidiana", si sviluppa anche una "criminologia dell'altro" (J.Q. Wilson, R.J. Herrnstein, 1985; R.J. Herrnstein, C. Murray, 1994), un discorso sul criminale come nemico la cui pericolosità non può essere in altro modo gestita se non attraverso la sua neutralizzazione (F. Zimring, C. J. Hawkings, 1995); e per metterlo nella condizione materiale di non nuocere, alla fin fine non necessita neppure conoscerlo più di tanto. Si faccia mente alla regola aurea che domina oggi le linee guida della politica penale statunitense: *three strikes and y'are out*, tre sentenze di condanna e tu sei "eliminato" attraverso una *life sentence* (cfr. J. Austin, J. Clark, P. Hardyman, D. A. Henry, 1999: 131-62; D. Schichor, 1977, 470-92). E la metafora del baseball da cui quella regola del *sentencing* è mutuata, non può essere più calzante, nella sua capacità di rappresentare la guerra sia nella sua strategia difensiva – la difesa della base – che in quella offensiva – l'attacco alla casa del nemico.

A ben intendere, ambedue i discorsi criminologici – quello della

“vita quotidiana” e quello “dell’altro” – richiamano fedelmente un approccio alla questione criminale di tipo bellico. In stato di guerra, di fronte alla minaccia del nemico, si cerca di minimizzare i rischi di essere aggrediti, adoperandosi in azioni di difesa passiva, e nel contempo ci si sforza, in una dimensione offensiva, di neutralizzare preventivamente l’aggressore. Difesa ed attacco: più renderò difficile al nemico potermi colpire, maggiori opportunità conquisterò sul campo; più nemici neutralizzerò, da meno nemici dovrò guardarmi. Solo che nella guerra al nemico interno – la criminalità – non si combatte per vincere, come nel baseball, ma solo per mantenere una posizione sempre precaria di vantaggio tattico nei confronti del nemico belligerante.

In ultima istanza: il passaggio da un modello inclusivo ad uno esclusivo nella politica criminale è segnato dal negare progressivamente alla criminalità la dimensione stessa di questione: nulla di problematico, quindi, che debba essere studiato, capito ed eventualmente risolto aggredendone le cause. Non esiste infatti alterità possibile alla normalità del presente disordine sociale. Accettato aprioristicamente questo ultimo, la criminalità è solo un inevitabile costo sociale che va, nei limiti della compatibilità offerta dal sistema politico-economico nel suo complesso (in verità, questi ultimi, assai più contenuti di quanto normalmente e illusoriamente si ritenga), combattuto militarmente. Ed infatti l’efficacia della politica criminale si misura oramai solo attraverso veri e propri bollettini di guerra: quanti nemici sono stati neutralizzati (vedi l’enfasi sui tassi di carcerizzazione); quanti soldati posso mettere in campo e quanto mi costano (vedi enfasi sui costi della giustizia penale e forze di polizia); quali e quanti territori sociali e urbani ho liberato o sono stati dal nemico occupati (vedi enfasi sui tassi di delittuosità diminuiti o aumentati nella loro disaggregazione territoriale); ecc.

Una singolare criminologia, come si diceva, che non ha più come referente organizzativo del proprio statuto di sapere i devianti e i criminali, ma l’Amministrazione – sovente solo contabile – di uno stato di belligeranza permanente. Il presente stato di guerra non è mai stato esplicitamente dichiarato. La verità è altra: è che ci siamo trovati in guerra senza accorgersene. E non ce ne siamo avveduti perché progressivamente la guerra al nemico interno ci ha convinto come una scelta non altrimenti eludibile, alle condizioni che – di volta in volta – si sono presentate come emergenze.

Il passaggio da una cultura bulimica ad una anoressica nei confronti degli esclusi, delle eccedenze, degli scarti è, alla fin fine, obbli-

gata quanto un certo punto di vista si fa progressivamente egemone. E questo punto di vista che si è fatto dominante ci ha convinto – il che ovviamente non significa che esso dica il vero – che nella nuova economia globalizzata l’inclusione attraverso il lavoro non è più possibile per tutti e nel contempo lo Stato non è più in grado di distribuire sufficiente ricchezza sociale a coloro che sono esclusi dal mercato (A. De Giorgi, 2000; 2002). Per ritornare alle metafore di cui ho fatto ripetuto cenno, “Carcere” e “Territorio” non sono più proponibili come modelli di disciplina sociale inclusiva.

A ben intendere, questo punto di vista è molto simile a quello che segnò il passaggio dalla Old Poor Law alla New Poor Law, dando poi inizio all’esperienza moderna della deportazione di massa dei detenuti. Ma allora dominava l’Imperialismo coloniale, e l’esclusione dei poveri, delle prostitute, dei delinquenti dall’Europa, offrì, sia pure nell’altra parte del globo, una nuova opportunità di inclusione sociale (cfr. R. Hughes, 1986). Purtroppo nella narrativa egemone nella post-modernità, non c’è alcuna Australia da colonizzare.

Difendersi anche militarmente dagli esclusi è (o appare) quindi una necessità. Certo: per quanto li si incarcererà, li si detenga nei nuovi grandi campi di concentramento che stanno sorgendo nella civile Europa ed America dell’*habeas corpus* o li si respinga con le armi oltre i confini della nostra ricchezza, alla fin fine – si dirà – si tratta pur sempre di pochi rispetto all’universo della crescente marginalità sociale. È vero. Ma questo è sempre valso anche nel passato per quanto concerne le pratiche di controllo sociale. Quando dominava il paradigma dell’integrazione attraverso la disciplina del lavoro, il carcere come fabbrica addomesticava poche decine di migliaia di sottoproletari, cioè ben pochi rispetto alle masse proletarie della fabbrica fordista. Quando nello splendore dello stato sociale, ci siamo illusi di potere fare a meno del carcere e di altre pratiche di sequestro istituzionale perché confidavamo in una società civile sufficientemente disciplinata e opulenta, la pratica dei servizi sociali in effetti è sempre stata a tal punto segnata dalla penuria di risorse da riuscire a farsi carico soltanto di trascurabili minoranze di bisognosi.

Il punto, quindi, non è questo, non è mai stato questo. L’inclusione non si mai data, materialmente, attraverso il “carcere” o attraverso il “territorio”, così come oggi l’esclusione non si determina attraverso i “campi di concentramento”. Il carcere, il territorio e il campo di concentramento indicano solo “immagini” congruenti a distinte “visioni” di controllo sociale.

Abolizionismo senza nostalgia

È arrivato il momento di trarre i remi in barca.

Ho chiarito come la cultura e le pratiche abolizioniste del carcere sorgano e si impongano all'interno delle politiche inclusive proprie di avanzati stati sociali di diritto e si fondano su modelli esplicativi capaci di dare conto delle ragioni storiche (nel senso di economiche, sociali e politiche) dell'irrisolvibile inadeguatezza del modello custodiale al perseguimento delle nuove politiche di controllo sociale.

Per quanto segnato da un vergognoso ritardo nella comprensione dell'involuzione delle politiche di controllo penale verso finalità esplicite di esclusione sociale, il paradigma abolizionista è ancora oggi convincente quando nega ogni sopravvivenza alle pratiche di sequestro istituzionale all'interno di una politica di inclusione sociale; e in ciò, esso radicalmente denuncia come illusoria ogni speranza di potersi opporre alle politiche penali della neutralizzazione selettiva, confidando in un ritorno ad una penalità carceraria trattamentale ed inclusiva. Se il carcere oggi è sempre più simile ad un campo di concentramento, ciò non giustifica alcun atteggiamento nostalgico nei confronti di pratiche segregative a esplicita vocazione pedagogica, semplicemente perché queste non possono essere più proposte.

Il carcere rifunzionalizzato nello stato di guerra a strumento di neutralizzazione dei nemici può essere combattuto solo aggredendo la cultura e le prassi di un sistema di giustizia penale speciali (cfr. S. Moccia, 1977). Il che comporta – a livello di esecuzione penale – avere il sopravvento sulle logiche che sottendono la differenziazione trattamentale per ragioni di pericolosità. Battaglia quindi difficile, i cui esiti finali sono realisticamente molto incerti in quanto rinviano alla determinazione delle condizioni economiche, politiche e sociali – assai prima che giuridico-penali – favorevoli ad una ripresa delle politiche criminali di tipo inclusivo.

Ma ove queste ultime dovessero ritornare dominanti, un sistema di giustizia penale del cittadino e solo del cittadino non saprebbe più che farsene della pena carceraria. Il carcere che non sia campo di concentramento – e si potrebbe ben dire che ove lo sia, non è carcere se non nominalisticamente, ma fattivamente solo campo di concentramento – non ha semplicemente futuro.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV. (2001), "Mass Imprisonment in the United States", numero speciale di *Punishment and Society: The International Journal of Penology*, III, 1.
- AUSTIN J., CLARK J., HARDYMAN P., HENRY D.A. (1999), "The Impact of «Three Strikes and You're Out»", *Punishment and Society: The International Journal of Penology*, I, 2: 131-62.
- BAKAL Y. (1973), edited by, *Closing Correctional Institutions*, Lexington Books, Lexington Mass.
- BARBAGLI M. (1995), *L'occasione e l'uomo ladro. Furti e rapine in Italia*, il Mulino, Bologna.
- BECKETT K., WESTERN B. (2001), "Governing Social Marginality: Welfare, Incarceration and the Transformation of State Policy", *Punishment and Society: The International Journal of Penology*, III, 1: 43-60.
- BLUMSTEIN A. (1984), "Planning for Future Prison Needs", *University of Illinois Law Review*: 209 ss.
- BLUMSTEIN A., BECK A. J. (1999), "Population Growth in the U.S. Prisons, 1980-1996", *Prisons*, edited by M. Tonry, J. Petersilia, Chicago University Press, Chicago: 17-62.
- BLUMSTEIN A., COHEN J. (1977), "A Theory of the Stability of Punishment", *Journal of Criminal Law and Criminology*, 64: 198-207.
- CHRISTIE N. (1993), *Crime Control as Industry. Towards Gulags Western Style*, Routledge, London (trad. it.: *Il business penitenziario. La via occidentale al gulag*, Eleuthera, Milano 1996).
- COHEN S. (1977), "Prisons in the Future of Control Systems: from Concentration to Dispersal", *Welfare in Action*, edited by Fitzgerald, Routledge, London.
- COHEN S. (1985a), "Lo sviluppo del modello correzionale: chiacchiere e realtà del controllo sociale", *Dei delitti e delle pene*, 1: 5-48.
- COHEN S. (1985b), *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*, Polity Press, Cambridge.
- COSTA P. (1974), *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, Giuffrè, Milano.
- DE GIORGI A. (2000), *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, Derive e approdi, Roma.
- DE GIORGI A. (2002), *Il governo dell'eccedenza*, Ombre corte, Roma.
- FEELEY M. M., SIMON J. (1982), "The New Penology: Notes on the Emerging of Corrections and its Applications", *Criminology*, 4: 449-74.
- FEELEY M. M., SIMON J. (1994), "Actuarial Justice: the Emerging New Criminal Law", *The Futures of Criminology*, edited by D. Nelken, Sage, London: 173-201.
- FELSON M. (1994), *Crime and Everyday Life*, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
- FERRAJOLI L. (1985), "Il diritto penale minimo", *Dei delitti e delle pene*, 3: 493-524.
- FOUCAULT M. (1975), *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris (trad. it.: *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Milano, 1976).
- HERRNSTEIN R.J., MURRAY C., (1994), *The Bell Curve*, The Free Press, New York.
- HUGHES R. (1986), *The Fatal Shore. The Epic of Australia's Founding*, Collins,

- Victoria, Australia (trad. it.: *La riva fatale*, Adelphi Edizioni, Milano, 1990).
- HULSMAN L. (1983), "Abolire il sistema penale? [intervista a...]", *Dei delitti e delle pene*: 71-89.
- JANOWITZ M. (1976), *The Social Control of the Welfare State*, Elsevier, New York.
- MACPHERSON C. B. (1973), *The Political Theory of Possessive Individualism: from Hobbes to Locke*, Oxford University Press, Oxford.
- MELOSSI D. (1980), "Oltre il Panopticon. Per uno studio delle strategie di controllo sociale nel capitalismo del ventesimo secolo", *La questione criminale*, VI, 2-3: 277-363.
- MELOSSI D., PAVARINI M. (1977), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna.
- MOCCIA S. (1997), *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel diritto penale*, ESI, Napoli.
- MOSCONI G. (1982), a cura di, *L'altro carcere*, Gleup, Padova.
- MOSCONI G., PAVARINI M. (1993), *Flessibilità della pena e potere discrezionale. Sentencing penitenziario: 1986-1990*, Roma.
- PADOVANI T. (1981), *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Giuffrè, Milano.
- PAVARINI M. (1985), "Il sistema di diritto penale tra abolizionismo e riduzionismo", *Dei delitti e delle pene*, 3: 325-53.
- PAVARINI M. (1986), "Fuori dalle mura del carcere: la dislocazione dell'ossessione correzionale", *Dei delitti e delle pene*, 2: 251 ss.
- PAVARINI M. (1996), *Lo scambio penitenziario. Manifesto e latente nella flessibilità della pena in fase esecutiva*, Martina editore, Bologna.
- PAVARINI M. (1997), "La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del xx secolo", *La criminalità*, a cura di L. Violante, Annali della Storia d'Italia, Einaudi, Torino: 983-1031.
- PAVARINI M. (2006), "La neutralizzazione degli uomini inaffidabili. La nuova disciplina della recidiva e altro ancora sulla guerra alle unpersonen", *Studi sulla questione criminale*, n. 2: 7-30.
- PAVARINI M. (2007), "Carcere senza fabbrica", *Questione meridionale e questione criminale. Non solo emergenze*, a cura di A. Bevere, ESI, Napoli: 135-153.
- PIVEN F. F., CLOWARD R. A. (1971), *Regulating the Poor. The Functions of Public Welfare*, Vintage Books, New York.
- RUSCHE G. (1933), "Arbeitsmarkt und Strafvollzug", *Zeitschrift für Sozialforschung*: 63-78 (trad. it.: "Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena", *La questione criminale*, 1976, 2/3: 519-535).
- RUSCHE G., KIRCHHEIMER O. (1939), *Punishment and Social Structure*, Columbia University Press, New York (trad. it.: *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna, 1977).
- SCULL F. A. (1977), *Decarceration: Community Treatment and the Deviant. A Radical View*, Prentice Hall, New Jersey.
- SHICHOR D. (1977), "Three Strikes as Public Policy: the Convergence of the New Penology and the McDonaldization of Punishment", *Crime and Delinquency*, 43: 470-92.
- SIMON J. (1987), "The Emergence of Risk Society", *Insurance Law and State*,

95: 61-86.

SNACKER S., BEYENS K., TUBEX H. (1995), "Changing Prison Populations in Welfare Countries: Fate or Policy?", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol. 3: 1 ss.

WINSON J.Q., HERRNESTEIN R.J. (1985), *Crime and Human Nature*, Simon and Schuster, New York.

YOUNG J. (1999), *The Exclusive Society. Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity*, Sage, London.

ZAFFARONI R. (2006), "Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool", Dolcini E., Paliero C.E., a cura di, *Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol 1: Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, Giuffè, Milano: 757-86.

ZIMRING F., HAWRING G. (1995), *Incapacitation: Penal Confinement and the Restrain of Crime*, Oxford University Press, New York.

Sogni impossibili? Intervista a Thomas Mathiesen

Alvise Sbraccia

Il 22 ottobre 2006 abbiamo avuto la fortuna di passare una domenica mattina in compagnia di Thomas Mathiesen. L'anziano professore, in Italia per una lezione al master in 'Criminologia critica, prevenzione della devianza e sicurezza sociale' dell'Università di Padova, non ha bisogno di presentazioni. Tra i pionieri del movimento abolizionista, ha pubblicato testi di fondamentale importanza per la critica dei sistemi penali e penitenziari¹. Proponiamo ai lettori la traduzione dell'intervista che ci ha concesso, dalla quale emergono un'attitudine alla militanza e una tensione etica verso le trasformazioni sociali che forse possono costituire un antidoto allo scetticismo e alla disillusione che affliggono talvolta chi si occupa in chiave critica di sistemi penali e istituzioni penitenziarie. Dopo aver registrato quanto segue, abbiamo accompagnato Thomas Mathiesen all'aeroporto: con una piccola deviazione gli abbiamo fatto una sorpresa, ponendolo di fronte al vero e proprio check-point delle forze dell'ordine che inibiva il passaggio per l'ormai celebre Via Anelli. Anche per chi ne ha viste tante, l'impatto visivo di un presidio permanente in territorio occidentale è in effetti significativo.

Il titolo di un Suo saggio del 1997² domandava se per il XXI secolo l'abolizionismo fosse da considerarsi un sogno impossibile. Ora che il secolo è cominciato da sette anni, è possibile riformulare la risposta a quella domanda?

No, nessun cambiamento fondamentale è intercorso. Le forze che si oppongono a noi sono cresciute, sono più robuste di quanto fossero negli anni '80 e '90 e quindi siamo costretti a porci nuove domande di carattere speculativo e strategico. Penso che dovremo lavorare più duramente per proporre strategie di abolizionismo e abolizionismo parziale. Ho tentato di stimolare il dibattito in questa direzione in Norvegia, proponendo alcune linee di discussione. Quando parliamo della Norvegia, dobbiamo tener conto dell'enorme quantità di petrolio che viene estratto dal mare del nord: ciò significa che stiamo diventando più ricchi e benestanti, ma anche che abbiamo più soldi

per costruire prigioni. In questo senso, parte di una strategia abolizionista dovrebbe indirizzarsi a sostenere una moratoria contro l'edificazione di nuovi istituti di pena. In termini più generali, tale opzione è parte di quella che definirei come un'attitudine abolizionista di base: il dire no alle cose. No alle prigioni, e non forse: non girare intorno alle questioni ma dire direttamente di no. Quello che penso possa essere interessante è che in Norvegia ci potrebbe essere una maggioranza sostanziale di persone contrarie a un progetto di espansione dell'edilizia penitenziaria. Sono stato partecipe di questa lotta specifica all'interno delle Nazioni Unite e devo dire che sta crescendo il numero di ragioni per opporsi a simili progetti. Questo è solo un esempio, so che l'autoritarismo si va rinforzando e che dobbiamo produrre strategie abolizioniste di impatto più concreto.

Ma vorrei aggiungere qualcosa in merito. Come sai gli anni '70 sono comunemente definiti come 'la decade radicale' e, per molti versi, la definizione è corretta; tuttavia penso che oggi la situazione sia perfino migliore, contrariamente a quello che affermano in molti. Il movimento contro la globalizzazione, quello pacifista, gli ambientalisti hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Bene, niente del genere era avvenuto negli anni '70. Come ha recentemente osservato il ricercatore svedese Stellan Vinthagen, il numero assoluto di soggetti impegnati in queste questioni politiche di ampio respiro ci regala un segnale di ottimismo all'inizio di questo nuovo secolo. Questa atmosfera generale di attivismo politico ed entusiasmo su temi quali il futuro energetico, la globalizzazione e la pace ci offre un'ottima possibilità di comunicare, proprio a partire da queste questioni che sembrano essere le più vicine alla sensibilità delle persone. Diciamo che occorre partire da distante, in analogia con la teoria marxiana delle fasi, dei passaggi rivoluzionari. Dal nostro punto di vista, il tentativo dovrebbe essere quello di convogliare una parte di questa energia sulle questioni penali, e penso che ciò sia attualmente possibile.

Al meeting europeo tenutosi a Goeteborg nel 2001, con la visita del presidente Bush ci furono enormi manifestazioni di contestazione e la polizia non fu in grado di controllare la situazione con le persone che lanciavano sassi e bottiglie, come a Seattle, come a Genova. La cosa si è risolta con centinaia di arresti e molte persone hanno così sperimentato per la prima volta i metodi della polizia e il sistema penitenziario. Un gruppo di manifestanti norvegesi fu arrestato e rispedito a casa su un aereo: alcuni di loro furono poi condannati a

pene detentive, sebbene si fossero comportati in modo piuttosto pacifico. Li ho poi aiutati a scrivere un piccolo saggio su questa loro esperienza: questa pubblicazione ha avuto un certo impatto, almeno sull'opinione pubblica. In ogni caso, i dimostranti sono stati sensibilizzati alle questioni relative al controllo istituzionale e penitenziario. Anche sulla base di questi avvenimenti sono portato a credere che il tentativo di veicolare la nostra prospettiva abolizionista nei movimenti di più ampia portata politica sia possibile. Per portarlo avanti, tuttavia, è necessario rompere questa sorta di isolamento degli accademici dal resto del mondo: dobbiamo uscire con i risultati delle nostre ricerche e con le nostre idee da un bel campus di Oslo o da una buona facoltà di Padova. Dobbiamo vedere il mondo per come vibra, ora, nel presente.

Questa intervista si realizza a Padova. In questa città la casa circondariale vede una percentuale stabile dell'80% di detenuti stranieri. Naturalmente questo dato si connette al tema della selettività operativa delle forze dell'ordine e delle strategie di sentencing, perfino alla questione del razzismo istituzionale e, in termini generali, alla legislazione sull'immigrazione. Vorrei però proporre di riflettere su queste basi statistiche sul concetto di deterrenza. Non mi riferisco al rapporto tra restrittività del trattamento ed efficacia della deterrenza. Piuttosto al fatto che sovraffollamento e sovrarappresentazione degli stranieri in carcere – due variabili qui strettamente correlate – possano avere un effetto di deterrenza sulla popolazione autoctona. Pensa che tale ipotesi sia plausibile?

No, non credo. Se le prigioni sono sovraffollate la deterrenza è probabilmente inefficace. Il meccanismo della deterrenza, con riferimento agli stranieri, va analizzato in rapporto alle condizioni di vita dei migranti fuori dalla prigione, nella società. Penso che la deterrenza non funzioni né per gli autoctoni né per gli stranieri. Dubito fortemente che le statistiche sui crimini possano essere influenzate dai livelli di sovraffollamento penitenziario. Come sai, in Italia come nei Paesi scandinavi, gli stranieri sono sovrarappresentati nel sistema di giustizia penale solo per alcune tipologie di reato, mentre per altre sono meno presenti rispetto agli autoctoni: in media, quindi, non hanno attitudini criminali maggiori rispetto ai cittadini italiani o scandinavi.

Ciò nondimeno, come fai emergere con la tua domanda, essi sono molto più presenti negli istituti di pena. In proposito segnalo un'im-

portante ricerca svedese coordinata da un professore di diritto, lo svedese Christian Diesel, e realizzata da una cinquantina di studenti. Il relativo libro uscito nel 2005 [*Likhet inför lagen (Equality before the Law)*] mostra come gli stranieri siano sistematicamente discriminati nell'ambito della giustizia penale: fermati e perquisiti più frequentemente dalle forze di polizia, collocati più degli svedesi in regime di custodia cautelare, condannati con pene detentive più pesanti e quindi, come risultato complessivo, sovrarappresentati nelle prigioni. Questa ricerca illustra questo processo passo dopo passo, in modo molto concreto. Ora, tornando alla domanda precedente, dovremmo concludere che una delle strategie abolizioniste da perseguire è relativa alla puntualità e alla divulgazione delle nostre ricerche: se i contenuti del libro che ho citato fossero diffusi tra la popolazione, penso che potrebbero avere un'influenza positiva nella sfera culturale. Ma vorrei riprendere dal punto focale di quest'ultima domanda...

Per esempio direi che il processo di sostituzione -da autoctoni marginali a migranti privi di documenti- che ha riguardato le articolazioni più basse, di strada, del mercato della distribuzione di stupefacenti e forse anche un'accresciuta concorrenza in questo campo – che risulta il più esposto al controllo istituzionale e ai rischi di criminalizzazione e imprigionamento – si realizza nella società ma potrebbe avere un effetto di deterrenza sugli autoctoni anche per le conseguenze che ha provocato nella composizione sociale nelle prigioni e nelle loro condizioni complessive...

Penso di non essere d'accordo, ma dovrò pensare a questa ipotesi... Forse gli alti rischi di arresto ai quali fai riferimento conducono anche a un rilevante turn over nei mercati della droga a livello di strada. In questo caso, ancora una volta, l'effetto sarebbe opposto a quello di deterrenza.

Una delle critiche portate all'impianto del pensiero abolizionista – in Italia, ad esempio, da Massimo Pavarini (1985)³ – definisce indimostrabile l'assunto secondo il quale sanzioni alternative a quelle erogate dal sistema di giustizia penale sarebbero meno feroci e violente. A parità di assunto, si potrebbe sostenere il contrario. Vorrei riproporre questa critica alla luce del fatto che in Europa va crescendo la percentuale di cittadini stranieri coinvolti nei sistemi penali e penitenziari. Il tema è quello dell'alterità radicale rispet-

to alle comunità di autoctoni. Comunità via via sempre più influenzate dalla cultura del nemico interno e dagli stereotipi che associano la figura dell'immigrato a quella del criminale.

Posso capire lo spunto critico: dobbiamo prestare attenzione a quanto Pavarini ha sostenuto sulla possibilità di sanzioni informali più brutali, sebbene alternative a quelle penali. Penso che ci possano essere due risposte alla tua domanda. La prima riferibile a Paesi relativamente più omogenei come le società scandinave, la seconda pertinente a contesti socialmente meno omogenei come quelli dell'Europa meridionale e forse dell'Italia. Per esempio direi che in Norvegia possiamo lavorare per rinforzare alcune soluzioni di tipo informale come la risoluzione dei conflitti e il tavolo di negoziazione; di recente abbiamo istituito un sistema di mediazione per tutte le cause civili, il che significa che tutti questi casi vanno in prima istanza gestiti attraverso un percorso di mediazione e non vanno in tribunale. Questo tipo di iniziativa è interessante anche per le trasformazioni che introduce nell'ambito del ruolo dei giudici, mentre il numero di cause che devono seguire diminuisce in modo significativo. Ritengo che questo modello si potrebbe applicare, almeno parzialmente e all'interno di società relativamente omogenee, anche ai conflitti di natura penale. Dove questa omogeneità fosse nettamente minore, l'operazione sarebbe molto più complicata – in questo senso la critica è valida – proprio perché le sanzioni informali potrebbero risultare più inumane e terrorizzanti. Il sistema penale mantiene almeno alcuni standard normativi e garantisce alcuni diritti che potrebbero essere compromessi dall'erogazione di sanzioni informali che avvenga in contesti caratterizzati da alti livelli di odio e discriminazione.

Quindi, in altre parole, l'assunto sui sistemi alternativi di sanzione può essere visto come un doppio falso. Dico pertanto che la possibilità di scegliere tra una soluzione di carattere penalistico-formale ed una di stampo informale deve essere presa in considerazione con preciso riferimento ai diversi contesti sociali, e mi riferisco anche a differenze di tipo culturale. L'informalità potrebbe funzionare non bene in un contesto sociale nel quale siano evidenti discriminazioni e conflitti tra diversi gruppi sociali. Tutte le soluzioni dipendono dai contesti di riferimento – questa è la base della mia risposta – ed essi influenzano chiaramente anche gli sviluppi delle posizioni accademiche su simili questioni. In questo senso non penso che la critica di Pavarini sia applicabile in termini generali, esattamente come non lo

è la mia proposta. Sono comunque consapevole che tal genere di obiezioni assumeranno maggiore rilevanza anche per i Paesi scandinavi, che certamente sono destinati a divenire meno omogenei col passare del tempo. D'altra parte, l'idea è che prima tu cominci a dare spazio a una strategia di risoluzione informale dei conflitti, meglio sarai attrezzato per gestire i conflitti che ti riserverà il futuro. Iniziare questo processo ora in Italia sarebbe evidentemente ben più complicato.

L'edizione del 2000 di 'Prison on Trial' (T. Mathiesen, 2000) si apre e si chiude, significativamente, con una riflessione sulla spettacolarizzazione mediatica del crimine e delle punizioni ad esso connesse, definiti come elementi chiave nell'industria della fiction e dell'infotainment. Questo processo avrebbe anche l'effetto di rendere legittima e scontata l'esistenza delle carceri. Come strumento di resistenza a questa deriva culturale lei propone il concetto di 'Alternative Public Space': potrebbe definirlo per i nostri lettori?

Questo è un tema che mi sta molto a cuore. Certamente i mass media oggi monopolizzano lo spazio pubblico, per molti versi potremmo dire che essi sono lo spazio pubblico. D'altra parte, quando tu ed io parliamo oppure altri parlano si creano altri spazi di formazione dell'opinione pubblica: nelle istituzioni accademiche, nei quartieri, nelle scuole. Queste possono essere intese come sfere pubbliche sovrapponibili. La sfera pubblica mediatica non è quindi l'unica, anche se ha caratteristiche generaliste ed è dotata di maggior potere. Il nostro tentativo dovrebbe essere quello di smantellare passo dopo passo l'influenza della sfera pubblica dei media, il che richiede diversi passaggi. Prima di tutto è necessario costituire un fronte culturale unitario: autori, romanzieri, musicisti, tutti gli operatori culturali dovrebbero sforzarsi di unire le forze per combattere contro l'umanità delle prigioni e del sistema penale.

Non è un sogno impossibile. Il problema è però che se anche queste persone sono sensibili a questi temi sociali, esse procedono in modo individualizzato, lavorando a singole opere o progetti, quando invece dovrebbero riunirsi. In questo senso internet potrebbe essere un valido strumento: in Norvegia abbiamo creato un sito sulle politiche penali [n.d.r. cfr. www.kriminalpolitik.uio.no] e nel giro di qualche mese abbiamo riscontrato migliaia di contatti. Penso che i movimenti per l'abolizione delle prigioni e del sistema penale vivano un momento di difficoltà dal quale si può uscire migliorando il livello di

organizzazione. Vedi: quante volte mi capita di partecipare ad incontri – in Scandinavia e altrove – dove gli organizzatori si aspettano la presenza di poche persone e invece arrivano in centinaia. “Pensavo di essere da solo su queste questioni”, questo è quello che le persone dicono quando si incontrano e scoprono che invece è possibile non sentirsi isolati al di fuori del campo mediatico.

I media hanno la loro agenda e le loro logiche, come sostenevi nella tua domanda, ma questo va bene: semplicemente non li voglio lì perché altrimenti modificherebbero le cornici di significato della situazione. Seguendo quest’ottica chiave è evidente che i palinsesti televisivi sono costituiti intorno alla spettacolarizzazione del crimine e della punizione: per questo dobbiamo contrastarli attraverso la costituzione di uno spazio pubblico radicalmente alternativo e non frammentato. L’abolizionismo è in una fase di impasse, di decrescita anche perché alcune persone che hanno sostenuto il movimento da 50 anni a questa parte muoiono. Ma dal momento che noi siamo ancora vivi, penso sia nostro dovere lavorare per l’allargamento di questo spazio pubblico alternativo, dove sia possibile dire: “basta, fermiamo il dolore e la violenza istituzionale!”.

Vorrei proporLe una riflessione sulla prigione di Guantanamo Bay. Da un primo punto di vista, questo tipo di detenzione si sottrae al sistema di giustizia penale evidenziando un processo di espansione osservabile anche per quanto riguarda i centri di detenzione per i cosiddetti migranti irregolari\illegali\clandestini. Da un secondo punto di vista, appare inquietante la scelta del governo USA di mostrare le immagini delle gabbie e le condizioni di terribile deprivazione alle quali i detenuti di Guantanamo sono sottoposti. Qualche commento in tema di tortura? Siamo di fronte a una sorta di ritorno ai supplizi descritti da Foucault?

Certo, stiamo parlando di tortura. Quello che ci è mostrato di Guantanamo Bay è tortura e io vedo due pericoli in particolare. Il primo riguarda quella prigione in sé stessa e i trattamenti inumani e violenti cui sono sottoposti i reclusi. Il secondo pericolo attiene al fatto che essa possa costituire un modello per altri segmenti dei sistemi penitenziari. Alcune pratiche messe in atto a Guantanamo potrebbero essere legittimate e poi applicate altrove, per esempio contro il crimine organizzato o contro altri tipi di crimine. Quello di Guantanamo Bay è un modello simbolico, che può supportare il ritor-

no alla tortura nel sistema di giustizia penale. E penso tu abbia ragione: è una questione del passato che riemerge. Foucault l'ha descritta nei termini del potere simbolico del passato, non è così? Ci troviamo ora di fronte a soluzioni e prassi che pensavamo avessero esaurito la loro funzione storica. Quindi direi che sono terribilmente preoccupato per quello che sta succedendo e per i modelli che si vanno riaffermando: ci sono senz'altro ottime ragioni per muoversi contro l'istituzione di simili luoghi, essi si configurano come sintomi allarmanti. Per certi versi mi richiamano alla memoria i campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Anche in quel caso ci si è trovati poi a pensare: «come è potuto succedere di nuovo?».

Il trend di crescita della popolazione detenuta è costante nei Paesi occidentali, nonostante le differenze nei tassi di questa crescita. Negli anni passati, in Italia, è stata varcata la soglia dei 60.000 detenuti su 55 milioni di abitanti: una cifra record, anche se comparata con quella del secondo dopoguerra. La situazione delle carceri veniva comunemente definita esplosiva e le forze politiche prospettavano due soluzioni: la costruzione di nuove prigioni e un provvedimento di amnistia. Nel 2006 la scelta è caduta sull'indulto e l'attuale popolazione detenuta è inferiore alle 40.000 persone. La prima opzione è stata probabilmente scartata per via dei suoi costi elevati in una fase di pesante crisi economica. La mia domanda è quindi paradossale e provocatoria: dobbiamo coltivare la speranza residuale della crisi economica degli stati nazione per vivere in un'Europa con meno prigionieri e meno detenuti?

Sembra proprio così. Penso non sia una buona ragione, ritengo si tratti di una speranza povera. La spesa pubblica, infatti, può essere indirizzata alla riduzione della povertà, perfino al superamento della povertà nelle nostre società. Ciò nonostante è importante e forse decisivo da un punto di vista strategico diffondere l'idea che il sistema penitenziario sia troppo costoso, esponendosi anche alle critiche di chi poi sosterebbe che anche la riduzione della povertà è troppo costosa. In questo senso parlo di una ragione debole, di una speranza povera, ma riconosco che è una ragione. Sui provvedimenti di indulto e amnistia penso che in determinate circostanze siano misure necessarie a risolvere emergenze umanitarie. Tuttavia si tratta di strumenti che non agiscono sulle forze che sostengono la repressione penale. Comunque, almeno qualcuno è stato liberato!

Facendo riferimento alla sua riflessione sui mass media, potrebbe essere interessante osservare come in questi mesi immediatamente successive all'approvazione dell'indulto non ci sia stato un incremento significativo nelle statistiche sui delitti. Ciò nondimeno giornali e televisioni – e non mi riferisco solo a quelli di impostazione conservatrice – si sono resi protagonisti di un'incredibile campagna, tutta basata su singoli casi, su singoli crimini commessi da persone che avevano lasciato il carcere grazie all'indulto...

La cosa non mi sorprende, e considera che quello italiano non è l'unico caso nel quale a una misura di amnistia non ha corrisposto un innalzamento degli indici di reato. Ricordo che qualche anno fa fu presa in Svezia la decisione politica di liberare i detenuti alla metà della pena. Solo alcuni detenuti con condanne particolarmente pesanti furono esclusi dal provvedimento, che assomiglia a una misura di indulto. In quel caso le statistiche criminali videro una crescita contenuta e solo temporanea. Questi riscontri tendono in effetti ad avvalorare simili decisioni politiche. Sfortunatamente, ed in piena analogia con quanto dici, la Svezia ha recentemente abbandonato questa prassi illuminata di rilascio anticipato sull'onda lunga di una campagna mediatica basata sulla paura (*moral panic*) e sulla riproposizione di falsi dati statistici. Simili processi ci riportano alla questione di uno spazio pubblico alternativo. Per esempio Dario Fo, è ancora vivo? Potrebbe scrivere al volo una commedia su questo paradosso, su questa situazione. Gli intellettuali, non solo accademici, e gli artisti dovrebbero prendere una posizione comune, nell'ambito di grandi incontri pubblici – per contrastare simili campagne dei mass media. Come vedi, la questione relativa allo spazio pubblico alternativo, a strumenti di comprensione della realtà alternativi ricorre in tutte le mie risposte, in tutti i punti che stai sollevando in questa intervista.

La mia ultima domanda è sul linguaggio – un tema cruciale del pensiero abolizionista – ed è legata alla attività con l'associazione Antigone. Stiamo ora conducendo le visite per l'osservatorio 2006 sulle condizioni di detenzione. Nel corso di queste visite possiamo parlare con i membri dello staff delle prigioni. Devo dire che prima di cominciare avevo alcuni pregiudizi relativi alle loro attitudini verso i sistemi punitivi e il trattamento dei detenuti; così sono rimasto un poco sorpreso nell'incontrare persone in grado di cogliere – e disponibili a farlo – le contraddizioni del sistema peni-

tenziario e perfino i suoi elementi di irrazionalità. Forse ci mancano ancora alcuni strumenti per giungere a una comunicazione più efficace con queste persone...

Ho fatto la tua stessa esperienza molte volte e parlare con gli agenti di polizia e di polizia penitenziaria è ora molto diverso rispetto a 30 o 40 anni fa, quando per le prime volte entravo nelle prigioni. La loro comprensione è più acuta e le loro modalità comunicative sono profondamente mutate. La mutua comprensione è senz'altro molto migliore, ma poi c'è il livello emozionale: continuo a vederli come parti funzionali di un sistema che voglio eliminare. Ciò che è forse ancora più triste è che si siano impossessati di una parte del nostro linguaggio per mettere in luce problemi e contraddizioni senza peraltro abbandonare il loro posto di lavoro. Possono concepire meglio le inconsistenze e le irrazionalità del sistema, ma si fermano a questo.

NOTE

¹ Per brevità segnaliamo in questa sede solamente due titoli essenziali: T. Mathiesen (1974; 1980).

² Ci riferiamo al paper presentato in occasione dell'VIII International Conference on Penal Abolition (Auckland, New Zealand, 18-21\2\1997) tradotto e pubblicato poi in diverse lingue. Qui segnaliamo T. Mathiesen (1998; 1999).

³ Il numero della rivista in cui è contenuto il saggio di Pavarini è interamente dedicato alle tematiche dell'abolizionismo con contributi critici, tra gli altri di G. Smaus e E. G. Mendez.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

MATHIESEN T. (1974), *The Politics of Abolition. Essays in Political Action Theory*, Martin Robertson ed., Oxford.

MATHIESEN T. (1980), *Law, Society and Political Action. Towards a Strategy under Late Capitalism*, Academic Press, London.

MATHIESEN T. (1998), "Towards the 21st Century: Abolition, an Impossible Dream?", *Human and Society*, XXII, n. 1, pp. 4-22.

MATHIESEN T. (1999), "Hiaca al siglo 21: la abolición, un sueño imposible?", *Garantía*, I, n. 2, pp. 4-21.

MATHIESEN T. (2000), *Prison on Trial*, Waterside Press, Winchester.

PAVARINI M. (1985), "Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo", *Dei delitti e delle pene*, 3, 1985, pp. 525-553.

La funzione rieducativa e risocializzatrice, il trattamento penitenziario, il lavoro recluso. Alcuni paradossi del carcere di oggi

Alessandra Naldi

Parlare dei paradossi della pena, della pena detentiva e dell'istituzione carceraria non è certo una novità; si può richiamare al riguardo il ragionamento sul "paradosso dell'origine" del diritto penale (G. Mosconi, 1996), ma anche la riflessione sui paradossi che derivano dalla presunta necessità del carcere e dalla necessità – questa nient'affatto presunta – di trovarne una legittimazione coerente coi principi dello stato liberale.

Quello che si tenterà nelle pagine che seguono è di ricostruire brevemente un percorso di riflessione sui paradossi che derivano dal tentativo di attribuire alla pena detentiva una funzione che non sia quella originaria di "luogo di raccolta e di archivio, di classificazione e di isolamento, tipico del monastero, delle scuole, del serraglio" (E. Resta, 2000: 36), per attribuirle via via funzioni di punizione, difesa sociale, prevenzione, retribuzione, rieducazione; infatti "più la funzione della pena diventa complessa, più il meccanismo della giustificazione dovrà allargare lo sguardo e più, immancabilmente, dovrà fare i conti con i paradossi di ogni esclusione. La pena scopre che per giustificarsi dovrà diventare ossimoro; così di parlerà di pena risocializzante, di rieducazione punitiva e così via" (*ibidem*). Si tenterà quindi di declinare il discorso sui paradossi dell'istituzione carceraria in un'analisi delle forme concrete che questi assumono nell'attuale situazione dell'esecuzione penale, anche a partire da alcuni dati e ricerche empiriche sul trattamento in carcere e sull'accesso al lavoro delle persone reclusi.

Il paradosso della funzione rieducativa del carcere

La pena deve "tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27 della Costituzione) e favorirne il pieno e corretto reinserimento nella società al termine dell'espiazione della pena stessa: un principio forse tanto noto e ripetuto, quanto disatteso e scarsamente condiviso; ma anche un principio che apre la strada, come è ben noto, a un'enorme serie di contraddizioni. Contraddizioni teoriche: rieducare comporta

infatti pretendere dal reo un'adesione a presunti valori univoci e condivisi che nella nostra società univoci e condivisi non sono più, sempre ammesso che lo siano mai stati (G. Mosconi, 2001); e contraddizioni pratiche, legate all'incapacità – o impossibilità, o mancanza di volontà – del sistema di rispettare il dettato costituzionale. Attribuire alla pena una funzione rieducativa significa assegnarle un'utilità correzionale, ipotizzare che essa abbia un senso solo se riesce a correggere le condizioni che hanno portato alla commissione del reato; ma questo non avviene: è palese e ampiamente dimostrato infatti che il nostro sistema penal-penitenziario è del tutto inadeguato a garantire ai rei quel "trattamento rieducativo" che costituisce il fulcro del modello rieducativo e correzionale che ne sta alla base (cfr. ad esempio T. Mathiesen, 1996; D. Garland, 2004; G. Mosconi, 2001).

D'altronde neanche l'assunzione della crisi dell'ottica rieducativa della pena è una novità. David Garland, richiamando l'idea del "declino dell'ideale riabilitativo", sottolinea l'avvenuta "dissoluzione dei presupposti rieducativi e assistenziali posti alla base degli interventi della giustizia penale" (D. Garland 2004: 66). Così, anche se permane una fiducia nell'efficacia dei percorsi trattamentali nei confronti di particolari categorie di autori (autori di reati sessuali, tossicodipendenti...), "i programmi riabilitativi non rivendicano più la pretesa di esprimere l'ideologia dominante, e neppure di essere la finalità attorno alla quale ruota ogni misura di carattere penale" (*ibidem*). È la realizzazione del passaggio "dalla retorica e dalle prassi del *wel-fare* a quelle crudelmente ma realisticamente definite del *prison-fare*" (M. Pavarini, 2005: 9), il fallimento di una prospettiva ideale che riteneva concretamente possibile l'inclusione degli esclusi attraverso il trattamento e la rieducazione, senza che essa sia stata sostituita da un'altra prospettiva ideale capace di giustificare l'esistenza e l'espansione della penalità in modo coerente con i principi di uno Stato sociale di diritto. In sostanza, manca una retorica capace di trovare una giustificazione accettabile, e non solo una lettura/decostruzione critica, del fatto che gli Stati continuano a punire attraverso il carcere.

Il carcere: esclusione o inclusione? Rimozione...

Una strategia di riduzione del paradosso della funzione rieducativa della pena è stato quello di trovarle delle definizioni alternative, prive di quella componente moralizzatrice e correzionale che la parola "rie-

ducare” porta con sé. Così negli anni si sono fatti strada, ad esempio, i due termini “reinserimento” e “risocializzazione”. Ma anche queste definizioni palesano un paradosso: quello di ipotizzare un reinserimento sociale che passa attraverso l’allontanamento della persona dalla comunità cui appartiene, una risocializzazione che passa attraverso la carcerazione, quindi attraverso la rottura di tutto il sistema di relazioni sociali in cui l’individuo era inserito.

La contraddizione tra la funzione inclusiva attribuita alla pena e gli effetti escludenti che la carcerazione comporta trova una traduzione spaziale nelle scelte di costruzione e localizzazione degli istituti penitenziari. Da decenni ormai gli istituti penitenziari vengono sempre più allontanati dalle aree urbane, per loro si prediligono luoghi mal raggiungibili e poco visibili dalla cittadinanza; e anche le architetture carcerarie sono sempre meno improntate alle esigenze di esemplarità e pubblicità della pena e sempre più all’anonimato e alla “normalità” della struttura. Ma già nel 1985 Giovanni Michelucci descriveva bene il significato e le conseguenze di queste scelte: “Ritengo che l’attuale tendenza della città ad allontanare da sé i luoghi della pena non rappresenti una evoluzione in positivo della sua capacità di convivere con la devianza, quanto un tentativo di rimuovere dal proprio corpo tutti i problemi che ritiene deturpanti la sua immagine convenzionale. Una tendenza che per altro è confermata dal modo in cui cerchiamo di allontanare da noi gli ospedali, perché non ci ricordino la malattia e la morte” (G. Michelucci, 1985: 65).

D’altronde la storia stessa dell’istituzione carceraria è storia di separazione e segregazione di categorie sociali ritenute “non assimilabili” (Z. Bauman, 2003); il carcere, “pensato originariamente come luogo di provvisorietà per i nemici, diventa investimento definitivo dove destinare i criminali, con una strana procedura di “archiviazione” ipocrita del problema. [...] I suoi nomi, tanti, sono tracce visibili dei suoi paradossi; uno in particolare conserva nella sua archeologia il senso del problema: è la parola “segrete”, perché nascoste ma perché, anche, *secretae*, separate, isolate” (E. Resta, 2000: 29).

Carcere a vita

“Investimento definitivo dove destinare i criminali”, come scriveva Resta, ma anche marchio definitivo e permanente sulla vita delle persone incarcerate. Da un lato ci sono quegli effetti di *prigionizzazione* di cui parlava Donald Clemmer già negli anni ’40 per indicare

l'assimilazione da parte del detenuto di modi, usi, comportamenti tipici del mondo carcerario, e quindi in ultima analisi l'interiorizzazione di una cultura differente (e presumibilmente definibile come "deviante") rispetto quella della società esterna. Dal versante opposto ci sono gli effetti di *stigmatizzazione* che la carcerazione comporta e che ostacola pesantemente il rientro nella società di coloro che hanno alle spalle un'esperienza di carcerazione. In mezzo c'è l'incapacità del carcere di attuare un trattamento penitenziario effettivamente capace di "promuovere un processo di modificazione delle condizioni personali e delle relazioni familiari e sociali, che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale" (R.d.E., art. 1).

Anche nei confronti dell'inserimento o reinserimento al lavoro, il carcere risulta del tutto inadeguato ad attendere a quelle funzioni che sulla carta gli vengono attribuite. Come è noto, il nostro ordinamento identifica nel lavoro il fulcro centrale del trattamento penitenziario: in linea con il principio costituzionale di una società "fondata sul lavoro", il legislatore ha individuato nell'apprendimento e nella pratica di un'attività lavorativa la strada principale per gettare le basi per il reinserimento sociale del reo alla fine della pena. Ma questo non avviene quasi mai; il carcere, come si mostrerà nel seguito di questo articolo, è raramente in grado di offrire occasioni di vera professionalizzazione per le persone reclusi; in compenso gli effetti traumatici e traumatizzanti che la detenzione comporta anche sulla capacità lavorativa delle persone che la subiscono, così come i pregiudizi, le diffidenze e le paure che il carcere suscita costituiscono ulteriori ostacoli nell'accesso o nel rientro al lavoro di chi proviene da percorsi penali.

Il lavoro: diritto o obbligo?

Nel 1975, con la riforma penitenziaria, il lavoro viene trasformato da costrizione a diritto; è una opportunità trattamentale, ma viene contemporaneamente definito un obbligo: diritto per tutti i reclusi, obbligo per i soli condannati, opportunità per chi intende "partecipare attivamente all'opera di rieducazione". Non è facile riassumere le nozioni di opportunità, diritto e obbligo intorno allo stesso concetto. Il diritto al lavoro, così come qualsiasi diritto sociale, presupporrebbe un obbligo di prestazione positiva per la controparte pubblica; nel momento stesso in cui la controparte pubblica può, capovolgendo la struttura del rapporto giuridico, costringere il cittadino detenuto a lavorare, il diritto viene a essere immediatamente dequalificato, per-

dendo la sua connotazione originaria. Un detenuto non ha alcuna possibilità di astenersi dall'esercizio del "diritto al lavoro", come invece ogni libertà, per essere effettivamente tale, dovrebbe consentire. Un detenuto che si rifiuta di lavorare viene considerato uno che non partecipa attivamente all'opera di rieducazione, anche se si dovesse rifiutare di fare lo scapino; rischia di finire davanti a un Consiglio di disciplina, di perdere la possibilità di usufruire dei benefici premiali e di ritardare quindi la sua uscita dal carcere.

Un diritto richiederebbe anche che qualcuno si preoccupasse di garantirlo. In carcere il diritto al lavoro non è garantito, così come non è garantita la possibilità di accedere a percorsi trattamentali finalizzati a rimuovere le cause all'origine dei reati anche attraverso l'acquisizione di una professionalità spendibile sul mercato del lavoro esterno. Il lavoro in carcere, tranne poche eccezioni, è funzionale a fornire all'istituzione manodopera a basso costo per la gestione e il funzionamento dell'istituzione stessa, mentre per la persona detenuta può essere utile al più per contrastare l'ozio o per acquisire un minimo di reddito per la sopravvivenza quotidiana propria o della propria famiglia. Bisognerebbe invece restituire dignità al lavoro, considerarlo un diritto che in quanto tale deve essere garantito a tutti, dentro il carcere e fuori. Considerare il lavoro come diritto e non (almeno, non solo) come uno strumento di rieducazione: sarebbe forse questa la strada per tornare anche a ritagliargli un ruolo effettivo nel percorso di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali.

Il lavoro, fulcro del trattamento...

Secondo il nostro ordinamento, come è già stato ricordato, il lavoro costituisce il fulcro del trattamento penitenziario: formazione e lavoro in carcere dovrebbero consentire alla persona detenuta di acquisire un'esperienza e una competenza professionale spendibile sul mercato del lavoro esterno e quindi di costruirsi delle opportunità lavorative all'uscita dalla detenzione che le consentano di superare le condizioni che avrebbero generato i comportamenti criminali. Effettivamente – fingendo di ignorare l'importanza di tutti quei processi selettivi che portano dalla commissione di un crimine alla denuncia, alla condanna penale e infine all'esecuzione della pena detentiva – un bisogno simile tra la popolazione detenuta sembra essere quantomai concreto: tutte le statistiche in materia mostrano

infatti la bassa professionalità e la lontananza dal mondo del lavoro regolare di chi finisce in carcere.

Una ricerca compiuta recentemente, e di cui si tratta diffusamente nell'articolo di Andrea Molteni (cfr. *infra*), mostra ad esempio come solo la metà dei detenuti nelle carceri milanesi aveva un lavoro quando è stato arrestato mentre quasi il 20% dei detenuti che hanno partecipato all'indagine ha dichiarato non di non aver mai avuto un'esperienza di lavoro regolare nel corso della propria vita (Caritas Ambrosiana, 2007). La situazione assume tinte ancora più drammatiche se si guarda al basso livello di scolarizzazione della popolazione detenuta: dai dati ufficiali forniti dall'amministrazione penitenziaria relativi al 31 dicembre 2006, emerge addirittura che quasi il 90% della popolazione detenuta in Italia è in possesso al massimo della licenza media inferiore, e più di un terzo delle persone reclusi nelle carceri italiane che non ha neanche terminato la scuola dell'obbligo³.

In questo quadro, la detenzione potrebbe effettivamente costituire l'occasione quantomeno per un accesso a una professionalizzazione e quindi, almeno sulla carta, a un'opportunità di costruirsi un futuro alternativo alla devianza e alla criminalità. Peccato che le occasioni di acquisizione di una professionalità in carcere, anziché la norma, costituiscano l'eccezione, poiché a tutt'oggi il nostro sistema penitenziario offre valide opportunità di lavoro solo per una ristretta minoranza delle persone incarcerate.

Il mito del lavoro in carcere

Al 30 giugno 2006, ultimo dato pubblicato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) relativamente al lavoro nelle carceri italiane, i detenuti impegnati in una qualche attività lavorativa risultavano essere complessivamente 15.501; un dato in crescita rispetto agli anni precedenti (esattamente 906 posti di lavoro in più nell'ultimo anno e 1.871 negli ultimi tre anni) anche se la parallela crescita della popolazione detenuta aveva vanificato questo aumento, lasciando sostanzialmente invariata la percentuale di lavoratori rispetto al numero totale di persone reclusi. Era infatti da parecchi anni che la percentuale di detenute e detenuti impegnati in attività lavorative si attestava attorno al 25% (esattamente il 25,3% al giugno 2006). Ovviamente l'indulto dovrebbe aver "liberato" possibilità di lavoro per le persone rimaste in carcere; la mancanza di dati più recenti non consente una verifica puntuale, ma anche ipotizzando

che il numero di posti di lavoro disponibili sia rimasto invariato – cosa nient'affatto sicura – la quota di detenute e detenuti impegnati in una qualche attività lavorativa non raggiungerebbe comunque il 40%.

Oltre alla carenza complessiva di opportunità di lavoro per le persone detenute, un ulteriore problema è rappresentato dalla scarsa qualità delle attività lavorative accessibili in carcere e della loro effettiva capacità di rappresentare un'occasione di professionalizzazione per chi le svolge. Infatti ben due terzi dei detenuti e delle detenute che lavorano nelle carceri italiane sono impiegate nei cosiddetti “servizi domestici”: attività che permettono al detenuto di conseguire un minimo di reddito ma che non offrono alcuna possibilità di crescita professionale o di acquisizione di un'esperienza lavorativa spendibile all'esterno, poiché comportano lo svolgimento di mansioni di bassa o bassissima qualifica, funzionali più al mantenimento e al funzionamento dell'istituto penitenziario che alla qualificazione professionale di chi le svolge. D'altronde le stesse parole usate nel gergo carcerario per denominare queste attività – “scopino”, “spesino”, “scrivano”, “portavitto” –, oltre a sottolineare la separazione delle prigioni dal resto della società anche per quanto riguarda il lavoro, stanno a indicare come nessuno in realtà creda che il detenuto-lavorante sia un vero lavoratore e che un lavoro di tal fatta possa essere un'effettiva occasione di riscatto sociale.

Più in generale, si osserva che la stragrande maggioranza delle detenute e dei detenuti impegnati in attività lavorative (esattamente l'81,2% stando ai dati al 30 giugno 2006) lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, con tutto quello che ciò comporta, non ultimo il fatto di avere un datore di lavoro che sicuramente verrà meno al momento della scarcerazione. Oltre ai sopracitati “servizi domestici”, ci sono i lavori di manutenzione degli istituti (la cosiddetta “Mof”, “manutenzione ordinaria fabbricati”), i “servizi esterni” (che comprendono anche attività lavorative svolte dai detenuti in regime di lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. e spesso consistono nella pulizia e sistemazione dei giardini e delle aree non detentive degli stessi istituti penitenziari), i lavori nelle “colonie agricole” e infine – ma a giugno dello scorso anno riguardavano solo 675 detenuti in tutta Italia, quindi una piccolissima minoranza della popolazione detenuta – le cosiddette “lavorazioni interne” gestite direttamente dall'amministrazione penitenziaria, che invece in altri Paesi europei costituiscono una realtà assai più consistente⁴.

Solo meno di un quinto delle detenute e dei detenuti che lavorano, invece, ha un datore di lavoro diverso dall'amministrazione penitenziaria. Ma il modo in cui vengono presentati questi dati può essere fuorviante: queste statistiche infatti mettono insieme le lavorazioni interne agli istituti con le attività lavorative svolte all'esterno degli istituti da detenuti e detenute in regime di art. 21 O.P. o in semilibertà. Contando solo chi lavora dentro il carcere per un datore di lavoro esterno, le persone recluse impegnate in queste attività sono in tutto 710, di cui solo 120 sono impiegate da imprese private *for profit* e non da cooperative sociali; e questo nonostante gli sforzi e le attese convogliate attorno a importanti innovazioni legislative in materia, prima fra tutte la cosiddetta legge Smuraglia.

Attività lavorative svolte dalle persone detenute nelle carceri italiane

	<u>UOMINI</u>	<u>DONNE</u>	<u>TOTALE</u>
<i>detenuti presenti al 30/06/2006</i>	58.341	2.923	61.264
<i>detenuti presenti al 31/12/2006</i>	37.335	1.670	39.005
<i>detenuti impegnati in attività lavorative al 30/06/06</i>	14.565	936	15.501
<i>% rispetto al totale detenuti al 30/06/06</i>	25,0%	32,0%	25,3%
<i>% ipotetica rispetto al totale detenuti al 31/12/06</i>	39,0%	56,0%	39,7%
<i>attività alle dipendenze dell'Ammin. penitenziaria</i>	11.809	782	12.591
<i>% rispetto al totale lavoratori</i>	81,1%	83,5%	81,2%
<i>% rispetto al totale detenuti al 30/06/06</i>	20,2%	26,8%	20,6%
<i>% ipotetica rispetto al totale detenuti al 31/12/06</i>	31,6%	46,8%	32,3%
<i>dettaglio attività alle dipendenze dell'Ammin. penitenz.</i>			
<i>lavorazioni interne</i>	643	32	675
<i>colonie agricole</i>	310	-	310
<i>servizi domestici</i>	9.657	714	10.371
<i>manutenzione ordinaria fabbricati</i>	913	16	929
<i>servizi esterni</i>	286	20	306
<i>attività non alle dipendenze dell'Ammin. penitenz.</i>	2.754	154	2.908
<i>% rispetto al totale lavoratori</i>	18,9%	16,5%	18,8%
<i>% rispetto al totale detenuti al 30/06/06</i>	4,7%	5,3%	4,7%
<i>% ipotetica rispetto al totale detenuti al 31/12/06</i>	7,4%	9,2%	7,5%
<i>dettaglio attività non alle dipendenze dell'Ammin. penitenz.</i>			
<i>semiliberi - lavoro in proprio</i>	112	6	118
<i>semiliberi - lavoro per imprese esterne</i>	1.510	34	1.544
<i>lavoro all'esterno ex art. 21 O.P.</i>	492	44	536
<i>lavoro interno per conto di imprese</i>	108	12	120
<i>lavoro interno per conto di cooperative</i>	532	58	590

Nostre elaborazioni su dati Dap sito www.giustizia.it nelle pagine "Pianeta carcere".

Detenuti lavoratori, non lavoratori detenuti

Il detenuto che lavora è a tutti effetti un lavoratore? Se la risposta fosse sì, al lavoratore detenuto dovrebbero essere riconosciuti tutti i diritti che la legislazione ordinaria riconosce a qualsiasi lavoratore. Invece nella maggioranza dei Paesi europei i lavoratori detenuti sono tutelati dalle norme del diritto ordinario solo se lavorano al di fuori delle mura carcerarie, alle dipendenze di datori di lavoro indipendenti dall'amministrazione penitenziaria; viceversa il lavoro intramurario, in molti casi anche quello svolto per datori di lavoro esterni, esorbita dal diritto del lavoro se non per aspetti specifici (quali possono essere il richiamo a condizioni minime di igiene e sicurezza), lasciando pesanti vuoti nella tutela dei diritti del lavoratore detenuto (A. Naldi, 2005).

La situazione italiana non differisce in molto da quella del resto d'Europa: non si riconosce al lavoratore detenuto, ad esempio, il diritto alla rivendicazione collettiva di condizioni di lavoro e retribuzione migliori, all'iscrizione al sindacato, alle assemblee, allo sciopero; non lo si tutela da un "licenziamento in tronco", che l'amministrazione penitenziaria ha sempre il potere di disporre anche nel caso di detenuti che lavorano alle dipendenze di datori esterni; non lo si garantisce più di tanto neanche dalle possibili "ritorsioni" (allungamento dei tempi di concessione della scarcerazione anticipata o di accesso alle misure alternative, provvedimenti disciplinari) che il datore di lavoro/amministrazione penitenziaria può mettere in campo a fronte di un'eventuale protesta individuale, magari del tutto fondata visto che spesso il lavoro intramurario comporta sfruttamento, turni di lavoro più lunghi del previsto, insicurezza o scarsa salubrità degli ambienti di lavoro.

C'è però un aspetto in cui la legislazione italiana sembrerebbe risultare più avanzata di quelle di molti altri Paesi europei: la retribuzione. In quasi tutta Europa la retribuzione del lavoro in carcere viene sottratta alle regole e ai meccanismi che operano sul mercato del lavoro ordinario; spesso è direttamente la normativa penale o penitenziaria a fissare per legge l'entità della retribuzione del lavoro detenuto oppure a demandare all'amministrazione penitenziaria o a dipartimenti ministeriali l'autorità di stabilire, anno dopo anno, tale retribuzione. L'Ordinamento penitenziario italiano prevede quantomeno che le attività svolte dai detenuti debbano ricevere una "mercede" non inferiore ai due terzi della retribuzione prevista per lavori analo-

ghi svolti all'esterno del carcere (art. 22 O.P.); e, al di là del fatto stigmatizzante di chiamarla "mercede" e non "stipendio", è comunque apprezzabile il principio di agganciare la retribuzione del lavoro in carcere alla contrattazione collettiva. Il problema è che si tratta di un principio in larga parte rimasto sulla carta. La faticosa Commissione, istituita dallo stesso art. 22 O.P. per determinare l'entità concreta delle retribuzioni del lavoro penitenziario, è tornata a riunirsi dopo anni di latitanza solo dopo che alcuni detenuti ed ex detenuti hanno presentato ricorsi e richieste di risarcimento per anni di lavoro intramurario pagato troppo poco. E comunque l'agganciamento delle "mercedi" alla contrattazione collettiva non riguarda in genere i lavoratori detenuti impegnati nelle lavorazioni interne, per cui la retribuzione è quasi sempre calcolata sul prodotto e non sull'orario di lavoro, con tutti i problemi che il sistema del "lavoro a cottimo" comporta. Più in generale, la scarsità di opportunità lavorative in carcere, l'assoluto bisogno di soldi che molti detenuti hanno e il fatto che comunque il lavoro, anche se dequalificato e inadeguatamente retribuito, rappresenta una valida alternativa all'ozio e alla chiusura in cella, rendono accettabili per le persone detenute anche proposte di lavoro mal pagato o pagato solo parzialmente.

Di fatto, quindi, al lavoratore detenuto non è riconosciuto neanche il diritto a una retribuzione equa. Il basso livello delle retribuzioni previste per il lavoro in carcere viene comunemente giustificato con la scarsa qualificazione professionale della popolazione detenuta, anche se i lavori proposti in carcere non sembrano richiedere particolari competenze né professionalità; per giustificare la disparità rispetto alle retribuzioni del lavoro all'esterno si richiama inoltre la necessità di rendere più appetibile per le imprese esterne l'impiego di manodopera reclusa e di compensare le difficoltà organizzative e gli sprechi di tempo e risorse che comporta introdurre una lavorazione in carcere. Ma il costo della manodopera non sembra il fattore principale nel limitare la quantità di lavorazioni portate all'interno delle carceri da imprese esterne, come mostra il sostanziale fallimento della legge Smuraglia; d'altronde, come è stato notato con riferimento in particolare alla situazione francese ma con un ragionamento del tutto applicabile anche al caso italiano, "si tratta di imprese che l'assenza di legge non costringe a mantenere un livello costante di occupazione, che dispongono di locali gratuiti, a volte anche di superfici di magazzino gratuite, di accesso all'acqua, all'elettricità, ecc., senza bollette, che pagano contributi ridotti (...). In presenza di un rincaro,

dovuto a un riavvicinamento al diritto comune, il lavoro in prigione resterebbe, di fatto, più che a buon mercato” (S. Vatant, 2003).

Educazione al lavoro e abitudine all'ozio

Come abbiamo visto, la carcerazione risulta del tutto incapace di offrire alle persone detenute un'occasione di apprendimento di un lavoro e di acquisizione di una professionalità spendibili all'esterno, anche per superare quelle difficoltà sociali e formative che le ostacolavano nell'accesso al lavoro già prima dell'arresto. E, quel che è ancora peggio, rappresenta per molti versi un handicap enorme, talvolta insormontabile, per chi all'uscita dal carcere cerca di inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro regolare.

Innanzitutto, così come avviene per i rapporti interpersonali e per qualsiasi altro aspetto della vita sociale, anche nei confronti del lavoro la carcerazione comporta quasi sempre una frattura dell'esistente. Dalla già citata indagine sulla popolazione detenuta negli istituti penitenziari milanesi (Caritas Ambrosiana, 2007) emerge anche che, di quella metà di detenuti e detenute che avevano un lavoro al momento dell'arresto, solo un'ulteriore metà o poco più pensa di poter tornare alla stessa attività lavorativa al momento della scarcerazione; spesso quindi la detenzione implica la perdita del lavoro, per i pochi che lo avevano, e ancora più spesso comporta ricadute economiche negative per le famiglie di coloro che vengono arrestati, se si tiene conto del fatto che l'arrestato in molti casi costituiva l'unica o principale fonte di reddito per l'intero nucleo familiare (*ibidem*).

Ci sono poi tutti i segni che la detenzione lascia nel corpo e nella mente delle persone recluse, e che ostacolano il rientro al lavoro all'uscita dal carcere. Problemi legati all'abitudine all'ozio che il carcere comporta, all'interiorizzazione dei ritmi e delle procedure tipiche dell'istituzione penitenziaria, all'incapacitazione ad assumersi responsabilità e a interagire con gli altri in maniera non burocratica. D'altronde è immaginabile che sia difficile adattarsi a un mondo del lavoro che richiede sempre più flessibilità, capacità di adattamento ed efficienza per una persona vissuta anni in un mondo in cui “ci mettevamo mezz'ora per fare 10 metri, tanti erano i cancelli e i controlli”⁵, in cui qualsiasi richiesta o comunicazione deve passare attraverso la faticosa “domandina”, in cui l'assunzione in proprio di qualsiasi iniziativa può trasformarsi facilmente nella causa di un procedimento disciplinare.

Ma anche per i pochi fortunati che escono dal carcere con un lavoro – perché hanno usufruito di un percorso trattamentale capace di costruire loro un’opportunità lavorativa concreta, perché riescono a riprendere il lavoro che avevano prima o a trovarsene uno nuovo grazie alle proprie reti relazionali, o ancora perché qualche risultato di servizi esistenti sul territorio riescono a sortirlo – il carcere continua a frapporre difficoltà anche fuori. Una serie di interviste svolte con imprenditori e responsabili di cooperative sociali che hanno realizzato interventi di inserimento lavorativo con persone provenienti dalla detenzione ha permesso di far emergere i problemi concreti che i datori di lavoro devono affrontare nella realizzazione di questi percorsi di inserimento (A. Naldi, 2004). Problemi legati ad esempio ai tempi, soprattutto se il neoassunto è ancora sottoposto a misure penali: prima per le lungaggini burocratiche che accompagnano la concessione delle misure alternative alla detenzione; poi, una volta che le misure siano state ottenute, per la difficile conciliazione tra l’organizzazione rigida del carcere e della penalità e la flessibilità anche di ritmi e orari che spesso il lavoro richiede⁶. Oppure problemi legati alle difficoltà di comunicazione con l’istituzione carceraria⁷ o, ancora, al modo in cui spesso vengono effettuati i controlli sulle persone inserite in azienda, controlli che possono mettere seriamente in difficoltà il datore di lavoro coi propri clienti o con gli altri dipendenti.

Infine, l’accesso al lavoro all’uscita del carcere dovrebbe anche garantire la ricostruzione di una rete di relazioni sociali che allontani l’individuo dall’ambiente in cui è maturata l’azione criminale; ma le nuove forme del lavoro, soprattutto per le mansioni dequalificate a cui possono normalmente accedere le persone che escono dal carcere, non offrono più tante occasioni di creazione di relazioni interpersonali come avveniva in passato.

Il lavoro come disciplina e la flessibilità del lavoro

Esattamente trent’anni fa, in “Carcere e fabbrica”, Dario Melossi e Massimo Pavarini ricostruivano la storia dell’istituzione penitenziaria sottolineandone la stretta connessione con l’evoluzione della struttura socio-economica della società e la sua funzionalità al modo di produzione capitalistico (D. Melossi e M. Pavarini, 1977). Da allora le cose sono molto cambiate; al giorno d’oggi, come ha efficacemente scritto Zygmunt Bauman, “la reclusione non è né una scuola per l’impiego né un’alternativa forzata di aumentare gli indici di

lavoro produttivo, quando i metodi ordinari, preferiti e “volontari” non riescono a ricondurre nell’orbita industriale le categorie riluttanti e indisciplinate di “individui senza padrone”. Piuttosto, nelle circostanze attuali, si tratta di un’alternativa all’impiego; un modo di disporre, inabilitare o rimuovere una porzione considerevole di popolazione che risulta improduttiva e per la quale non c’è alcun lavoro a cui ritornare” (Z. Bauman, 2003: 165). Il lavoro fuori, se c’è, è sempre più spesso un lavoro flessibile, precario, poco o per nulla garantito.

Qualche anno fa ipotizzavamo una lettura dei dati sul lavoro recluso in Italia e dei suoi meccanismi di funzionamento proprio nell’ottica di un’anticipazione e di una forzatura delle logiche neoliberiste che si stavano facendo strada nel mondo del lavoro esterno: “In carcere, da oramai venti anni, sono sperimentate le prime forme ardite di lavoro atipico. Un detenuto è chiamato a lavorare per un’ora al giorno, per un giorno a settimana, per una settimana al mese, per un mese all’anno. È stato introdotto il lavoro a rotazione. Al collocamento con regole certe si è definitivamente sostituito il lavoro a chiamata. Preferibilmente, sono chiamati a lavorare i più affidabili, a indiscriminato parere del comandante di reparto. Il lavoro parziale, il lavoro a tempo determinato, il lavoro in affitto sono diventati la regola. Il carcere può svolgere funzione di intermediazione con il committente privato. In carcere la cultura del posto fisso è definitivamente tramontata da più di un decennio. In carcere si può essere licenziati a discrezione del direttore. Altro che articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, altro che giustificato motivo. Il carcere ha scoperto la flessibilità e la precarietà molto prima che il mondo del lavoro esterno” (P. Gonnella in A. Naldi, 2004: 31).

Oggi il cerchio sembra essersi chiuso: i lavori più ambiti dalla popolazione detenuta, perché portati in carcere da aziende esterne e perché più simili al lavoro esterno, sono ormai spesso a tutti gli effetti “lavori atipici”. La storia innovativa del *call center* Telecom prima a San Vittore, poi a Rebibbia, sta a testimoniarlo.

Il 25 novembre 2003 il Ministero della Giustizia e Telecom Italia con un comunicato stampa congiunto annunciavano la realizzazione – prima esperienza del genere in Europa – di un *call center* destinato a rispondere alle chiamate al servizio 12 della Telecom (ora 12.54) all’interno del carcere San Vittore di Milano; nelle parole del comunicato stampa si parlava di un progetto che “rientra tra le attività che il Ministero sta sviluppando in diversi penitenziari italiani allo scopo di offrire ai detenuti l’opportunità di svolgere un vero lavoro all’in-

terno del carcere, consentendo loro di impegnare in modo positivo le proprie giornate e allo stesso tempo aiutandoli ad acquisire una professionalità in vista del reinserimento nella società”⁸. Qualche mese dopo un nuovo comunicato ministeriale sbandierava il fatto che “gli Usa importano il modello *call center* di San Vittore»: «Dopo alcuni mesi di studio da parte di una delegazione USA, il modello di *call center* della casa circondariale milanese ha trovato applicazione in un penitenziario nordamericano”. Cambiato il governo, cambiato il ministro, l’esperienza del *call center* Telecom viene riprodotta nel carcere romano di Rebibbia (presentazione ufficiale il 20 luglio 2006 alla presenza del ministro Mastella) e arriva nel 2006 a vincere il premio “Sodalitas Social Award”, “un riconoscimento alle imprese – grandi o piccole che siano –, alle associazioni imprenditoriali, ai distretti industriali che sono concretamente impegnati nel sociale, attraverso lo sviluppo di comportamenti etici e l’applicazione quotidiana di valori dichiarati”⁹. Le detenute e i detenuti che lavorano nei *call center* spesso si ritengono fortunati: fortunati perché hanno un lavoro, perché è un lavoro più dignitoso della maggioranza dei lavori che si fanno in carcere e perché, a differenza di altri, è un lavoro simile a quello che potrebbero trovare fuori. Ma è una fortuna questa?

NOTE

¹ Espressione ripresa dall’omonimo testo di Francis A. Allen (1981).

² In tale paragrafo e parzialmente nei successivi vengono riprese, opportunamente aggiornate e integrate, alcune riflessioni già espresse nel volume A. Naldi, 2004.

³ I dati esatti ricostruiti sulla base delle statistiche pubblicate dal DAP al 31 dicembre 2006 indicano che solo l’8,5% dei detenuti e delle detenute di cui è stato registrato il titolo di studio è in possesso di un diploma di scuola superiore; la percentuale sale al 10,9% se si considerano anche coloro che sono in possesso di un attestato di qualifica professionale. Il 52,3% della popolazione detenuta si è fermato al diploma di licenza media mentre il restante 36,8% non ha portato a termine la scuola dell’obbligo; tra questi figurano anche un 8,0% di persone analfabete o comunque prive di qualsiasi titolo di studio, anche della licenza di scuola elementare.

⁴ Per un’analisi della situazione dell’accesso al lavoro delle persone detenute e delle modalità di definizione e organizzazione del lavoro penitenziario negli altri Paesi europei si rimanda al testo di A. Naldi (2005).

⁵ Da una delle storie raccolte da *Radio Carcere* di persone che hanno beneficiato dell’indulto (www.radiocarcere.com).

⁶ Flessibilità che non deve essere considerata un’esclusiva delle nuove forme di organizzazione del lavoro: un imprenditore intervistato nell’ambito della citata ricerca segnalava, ad esempio, la difficoltà di inserire una persona sottoposta a

misure penali in un allevamento di bestiame, proprio perché non le era possibile presentarsi al lavoro troppo presto al mattino oppure all'occorrenza (per esempio, per assistere un parto) garantire la propria presenza anche fuori dall'orario previsto.

⁷ Un esempio: l'impresa che assume una persona ancora sottoposta a misure penali ha l'obbligo di segnalare immediatamente eventuali assenze dal posto di lavoro, con tutte le difficoltà organizzative che ciò può comportarle; viceversa il carcere non è spesso in grado di garantire il contrario, quindi il detenuto che una mattina non può uscire dal carcere per malattia o per qualche altro valido motivo non può avvisare preventivamente della sua assenza dal posto di lavoro.

⁸ L'intero comunicato è reperibile sul sito www.giustizia.it, così come i successivi comunicati ministeriali a cui si fa riferimento nel testo.

⁹ Vedi www.sodalitas.it.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALLEN A. (1981), *The Decline of the Rehabilitative Ideal*, Yale U.P., New Haven.
- BAUMAN Z. (2003), "Questioni sociali e repressione penale", S. Ciappi (a cura di), *Periferie dell'impero. Poteri globali e controllo sociale*, DeriveApprodi, Roma, 2003, pp. 161-175.
- GARLAND D. (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano (ed. orig.: Oxford Univ. Press, 2001).
- CARITAS AMBROSIANA (2007), *Carcere e povertà. Una ricerca sulle condizioni sociali, economiche e abitative dei detenuti a Milano e delle loro famiglie*, Rapporto di ricerca a cura di Andrea Molteni e Alessandra Naldi, aprile 2007.
- MATHIESEN T. (1996), *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino (ed. orig.: Pax Forlag, Oslo, 1987).
- MELOSSI D., PAVARINI M. (1977), *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna.
- MICHELUCCI G. (1985), "Il rapporto carcere città", *Ero in carcere...*, Editrice Marietti; ripubblicato in: C. Marcetti e N. Solimano (a cura di), *Un fossile chiamato carcere. Scritti sul carcere*, Angelo Pontecorboli Editore, Firenze, pp.65-67.
- MOSCONI G. (1996), "La pena e la crisi", *Dei delitti e delle pene*, n. 3/94, gennaio 1996, pp. 59-81.
- MOSCONI G. (2001), "La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria", S. Anastasia e M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia sicurezza riforme*, Franco Angeli, Milano.
- NALDI A. (2004), a cura di, *Araba Fenice. L'inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali*, Sinnos editrice/Quaderni di Antigone, Roma.
- NALDI A. (2005), a cura di, *Europa. Carcere, penalità, lavoro*, Sinnos editrice/Quaderni di Antigone, Roma.
- PAVARINI M. (2005), "L'irrisolta ambiguità del punire", *Dignitas*, n. 8, novembre 2005, pp. 6-15.
- RESTA E. (2000), "La colpa e il castigo. L'universo carcerario e il suo senso", *Orientamenti*, n. 3-4/2000, pp. 29-40.
- VATANT S. (2003), "Il lavoro nelle carceri della Francia", *Le Monde Diplomatique*, 16 giugno 2003.

Il governo penale delle povertà urbane. Un'indagine sull'esecuzione penale in carcere nel contesto milanese

Andrea Molteni

Premessa

La crisi dei sistemi di protezione sociale su cui era fondato lo Stato protettore e il venir meno del supporto di quelle che Castel definisce “proprietà sociali” – forme di tutela collettive che garantiscono la possibilità di partecipare alla cittadinanza sociale anche ai gruppi e alle classi escluse dalle protezioni offerte dalla proprietà privata (R. Castel, C. Haroche, 1999) – ha coinciso con una crescita ipertrofica dei discorsi incentrati sulla sicurezza urbana e sulla criminalizzazione di alcuni gruppi sociali marginali. La strategia che pare aver preso il sopravvento, in particolare col predominio del discorso neo-liberista a partire dagli anni Novanta, è quella che sancisce il ritorno delle *classes dangereuses*, cioè “la cristallizzazione su gruppi particolari, situati ai margini, di tutte le minacce veicolate da una determinata società” (R. Castel, 2004: 55). Si tratta di quei “comodi nemici”, come li chiama il criminologo Nils Christie (1986), che permettono di mantenere e rafforzare la coesione e l'ordine sociale anche di fronte alla crisi delle agenzie di inclusione sociale (Z. Bauman, 2004). Venuta meno l'ambizione di garantire a tutti sicurezza sociale e diritto al lavoro, sono cresciute le retoriche securitarie e le politiche di governo penale della marginalità più recalcitrante, oggetto di un allarme sociale prodotto attraverso una sovra-rappresentazione comunicativa delle forme di inciviltà, della criminalità di strada, dei comportamenti devianti, dei fenomeni di irregolarità migratoria.

Gli studi che, recentemente, hanno reso evidente l'esistenza di un rapporto di osmosi che lega i sistemi di protezione sociale delle democrazie occidentali a quelli penali (cfr. tra gli altri Z. Bauman, 2004; D. Garland, 2004; L. Wacquant, 2002) assumono spesso un orizzonte sovra-nazionale e frequentemente utilizzano dati prodotti da agenzie governative o dalle stesse amministrazioni penitenziarie, mentre solo più raramente sono state condotte indagini e rilevazioni direttamente tra la popolazione detenuta. Per individuare se esista un simile rapporto tra politiche sociali e politiche penali in Italia e quali

siano i meccanismi di selezione penale che operano a livello nazionale e locale, producendo quella che da più parti è stato definito come un vero e proprio fenomeno di “detenzione sociale”, può essere allora utile percorrere i principali risultati di una recente indagine condotta nel contesto penitenziario milanese¹.

Il circuito penitenziario del capoluogo lombardo si caratterizza, oltre che per l’elevato numero di persone recluse, anche per la sua complessità strutturale e organizzativa², ma poco si sa rispetto a chi siano, prima e oltre che “detenuti”, le persone recluse nei tre istituti penitenziari della città; né si conosce che cosa abbiano in comune, oltre al fatto di essere in carcere, imputate o condannate per un reato. Queste domande hanno costituito lo sfondo di quelle, più minute e scrupolose, che hanno composto un questionario strutturato distribuito all’intera popolazione detenuta a Milano³ per indagare quali fossero le condizioni sociali, economiche, lavorative ed abitative dei detenuti e delle detenute – e delle loro famiglie – e quali fossero le aspettative che avevano e le risorse su cui contavano di poter disporre per affrontare l’uscita dal carcere. Le risposte fornite ai questionari hanno permesso di individuare le principali caratteristiche socio-economiche che accomunano gran parte della popolazione detenuta a Milano.

Sono stati distribuiti complessivamente 3.804 questionari⁴, ne sono stati riconsegnati 1.357. Di questi, 1.306 sono stati ritenuti validi e utilizzati (il 34,3% dei questionari distribuiti). La numerosità delle risposte ottenute e l’incidenza percentuale dei rispondenti rispetto alla popolazione detenuta a Milano è molto alta e l’indagine condotta è, rispetto al numero di questionari compilati, la più ampia sino ad ora realizzata nel contesto penitenziario milanese⁵. È difficile individuare nessi causali tra le modalità di realizzazione dell’indagine, le caratteristiche socio-economiche delle persone detenute e il risultato ottenuto con la somministrazione dei questionari. In generale si rileva come abbiano risposto più frequentemente le persone che, avendo una pena definitiva e mediamente lunga, sono in qualche misura più coinvolte dall’esperienza di detenzione e maggiormente interessate a riflettere su di essa. Hanno risposto invece in misura minore le persone che sono e si sentono “in transito”, quelle che hanno una situazione più problematica, con minori risorse culturali e sociali (o con minore abilità linguistica) e che, come ha indicato una delle donne detenute che ha collaborato alla distribuzione dei questionari (riferendosi in particolare alla situazione delle detenute straniere) “non sentendosi soggetto di diritti, non vogliono contribuire a fornire dati”⁶.

Le persone di nazionalità straniera che hanno comunque scelto di partecipare all'indagine sono state numerose, hanno infatti risposto al questionario 465 cittadini stranieri, che rappresentano il 35,6% del totale del campione. Si tratta di una percentuale di risposte certamente rilevante, che corrisponde alla percentuale relativa di stranieri presenti negli istituti di pena italiani (35,3%), anche se è inferiore a quella registrata dall'amministrazione penitenziaria in Lombardia (42,7%) e a Milano (40,8%)⁷.

Nel percorso di analisi dei dati paiono significativi tre specifici ambiti di problematizzazione del rapporto tra carcere e società: le trasformazioni del mercato del lavoro; i fenomeni di povertà urbana e di vulnerabilità sociale; i fenomeni migratori. Per ciascuno di questi ambiti è possibile verificare le ipotesi che attribuiscono una sorta di isomorfismo al rapporto che lega politiche sociali e politiche penali. In particolare pare interessante comprendere se, e come, i dispositivi di attuazione delle politiche penali, soprattutto quelle che prevedono la detenzione in carcere, operino in maniera selettiva, individuando cioè particolari gruppi sociali o specifici *target* territoriali.

La gioventù detenuta

Il 57,3% di coloro che hanno risposto al questionario ha meno di 40 anni, il 39,6% ne ha meno di 35. Il confronto con i dati dell'ultimo censimento della popolazione italiana mostra ancor più chiaramente come il fenomeno della carcerazione riguardi in misura sensibilmente maggiore la popolazione giovane e in piena età lavorativa. Le persone con età compresa tra i 25 e i 44 anni rappresentano il 62,7% dei detenuti che hanno risposto al questionario e il 64,2% dei detenuti in Lombardia, ma costituiscono soltanto il 32% della popolazione residente in Lombardia. Ampliando il *range* di età alla fascia che va dai 25 ai 59 anni la differenza rimane significativa: le persone comprese in questa fascia di età rappresentano l'86,1% del campione milanese, l'85% dei detenuti in Lombardia (dati DAP al 30/06/2006) e appena il 52,1% della popolazione lombarda.

I tassi di detenzione, calcolati per fasce di età, sono emblematici. In Lombardia, il tasso di detenzione per chi aveva un'età compresa tra i 18 e i 25 anni era, al momento della rilevazione, di 144 detenuti ogni 100.000 abitanti, tasso che saliva a 200 per chi aveva dai 25 ai 34 anni e a 186 per chi ne aveva tra i 35 e i 44. Per la popolazione con più di 45 anni esso ammontava a 53 detenuti ogni 100.000 abi-

tanti. Questo quadro conferma che è la fascia di età “giovane-adulta” ad essere più esposta alla carcerazione, quella cioè più presente e attiva “sulla scena sociale, più coinvolta in reti di interazione, di partecipazione, di scambio; più esposta perciò ad esigenze e istanze che ne precarizzano lo status sociale” (G. Mosconi, 2004: 25).

La popolazione detenuta straniera è ancora più giovane rispetto a quella italiana. Se il 29,3% dei detenuti di nazionalità italiana che hanno compilato il questionario ha meno di 35 anni, tra i detenuti stranieri quelli così giovani sono, in percentuale, quasi il doppio (58,2%). La preponderanza di giovani tra i detenuti di origine straniera diviene ancora più evidente se si osserva la composizione della popolazione detenuta al crescere dell'età. Gli italiani con un'età compresa tra i 35 e i 49 anni sono il 44,2% del totale dei detenuti di nazionalità italiana, gli stranieri rappresentano soltanto il 33,7%. Il 26,4% dei detenuti di nazionalità italiana ha più di 50 anni, mentre sono pochissimi i detenuti “anziani” di nazionalità straniera e gli ultracinquantenni stranieri rappresentano soltanto l'8% dell'intera popolazione straniera detenuta a Milano.

Livelli di istruzione

Il 43,3% delle persone detenute nelle carceri milanesi che hanno risposto alla specifica domanda prevista dal questionario ha assolto appena l'obbligo scolastico, conseguendo la licenza media inferiore. Il 25,3% dei rispondenti non ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha alcun titolo di studio (9,4%), oppure ha la sola licenza elementare (15,9%). Il totale di chi ha dunque raggiunto al massimo la licenza media inferiore rappresenta oltre i due terzi dei detenuti milanesi (68,6%). Il 13,6% ha conseguito un attestato di qualifica professionale e il 14% ha un diploma di scuola media superiore. Soltanto il 3,7% è laureato. Meno di un terzo dei detenuti milanesi possiede dunque un'istruzione superiore.

Si tratta di un dato significativo per valutare la situazione di vulnerabilità e rischio di povertà dei detenuti e delle loro famiglie. Il livello d'istruzione della persona che rappresenta il riferimento economico per la famiglia è infatti uno dei fattori discriminanti rilevati dalle analisi che riguardano i fenomeni di povertà. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dalla Commissione di indagine sull'esclusione sociale, ad esempio, “risulta povero soltanto il 4% delle famiglie con a capo una persona in possesso almeno della licenza media superio-

re, contro il 17,5% delle famiglie con a capo una persona senza titolo di studio o con solo la licenza elementare. Il divario è particolarmente importante nelle Regioni del Nord e del Centro” (Commissione di indagine sull’esclusione sociale, 2005: 23). Per chi ha conseguito la licenza media inferiore la probabilità di essere povero è comunque doppia (al Nord) o tripla (al Centro) rispetto a quella di chi possiede almeno un diploma di scuola superiore e “il rischio di povertà diminuisce all’aumentare del livello di istruzione della persona di riferimento, con dinamiche costanti nel tempo” (*ibidem*).

Il quadro è migliore se si considera la sola popolazione femminile detenuta a Milano⁸, probabilmente anche per effetto della selezione operata dallo strumento di indagine. Ciò nonostante, la metà (49,3%) delle detenute ha conseguito soltanto la licenza media inferiore e molte (8,2%) non hanno completato la scuola dell’obbligo. Risulta però più elevato, rispetto all’intera popolazione detenuta, il dato di chi possiede un attestato professionale (17,8%), un diploma (16,4%) o una laurea (8,2%)

Anche le persone detenute di origine straniera mostrano un livello di istruzione complessivamente più elevato della media dei detenuti: il 19,9% di loro ha un diploma di scuola superiore e il 5,3% è laureato. I dati di un’indagine condotta, nel 2002, dall’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità tra gli stranieri che abitavano a Milano, indicano però che ben il 54,5% degli intervistati ha dichiarato di possedere un diploma superiore e il 14,7% di essere laureato (Osservatorio Provincia di Milano, 2003: 41). Soltanto meno di un terzo della popolazione straniera presente a Milano ha indicato poi di possedere un titolo di studio equivalente al massimo all’obbligo scolastico, mentre gli stranieri detenuti in città che hanno un livello di scolarità così basso rappresentano quasi i due terzi (63,2%) del totale.

Lavoro e occupazione

Soltanto la metà (51%) di chi ha risposto al questionario ha dichiarato che, al momento dell’incarcerazione, svolgeva un lavoro regolare e il 19,2% non ha mai avuto un lavoro regolare in vita sua. Chi però dichiara di avere avuto un lavoro regolare sino al momento dell’arresto, nel 14,1% dei casi definisce come “regolare” un’occupazione “in nero” e soltanto nel 72,1% dei casi aveva una occupazione effettivamente “in regola” dal punto di vista giuslavoristico. Chi infi-

ne risponde di aver avuto un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al momento dell'ingresso in carcere rappresenta soltanto il 38,4% del totale dei rispondenti.

Disaggregando il dato per classi di età emerge che i giovanissimi (18-20 anni) che finiscono in carcere a Milano sono per lo più disoccupati (48%) o fanno lavori irregolari (32%). La percentuale di persone disoccupate al momento dell'arresto decresce al crescere dell'età anagrafica, ma resta comunque molto elevata proprio per le classi di età comprese tra i 21 e i 40 anni. Per queste stesse classi di età inoltre la percentuale di chi era disoccupato o lavorava "in nero" rappresenta più della metà del totale dei pari età. Sono le persone con più di 40 anni quelle che spesso hanno un lavoro regolare al momento dell'ingresso in carcere. Le percentuali di disoccupazione o irregolarità lavorativa restano comunque molto elevate per tutte le classi di età.

Per leggere correttamente questi dati è utile considerare che, alla fine del 2005, il tasso di disoccupazione registrato in Italia ammontava all'8% (la media sull'intero anno è del 7,7%), ma nel Nord raggiungeva solo il 4,7%. Il tasso di disoccupazione giovanile raggiungeva invece il 24,3% a livello nazionale (CGIL et al., 2006: 239). Ci troviamo di fronte a due mappe non perfettamente sovrapponibili; sono differenti i modi e le forme della rilevazione. I tassi di disoccupazione rilevati dall'ISTAT, ad esempio, misurano il rapporto tra persone in cerca di occupazione e persone occupate; quello rilevato in carcere è per lo più una "narrazione" di sé e della propria collocazione rispetto al mercato del lavoro. Ciò nonostante le discrepanze che emergono sono così macroscopiche da fornirci certamente una utile griglia di lettura del fenomeno detentivo. Le linee di questa griglia marcano i confini dei "territori sociali" della detenzione raggruppando un'estesa area di marginalità socio-lavorativa e di esclusione dai mercati locali del lavoro (legale). La più recente indagine Excelsior sulla domanda di lavoro in provincia di Milano segnala che, sebbene la richiesta di lavoratori con il solo titolo dell'obbligo scolastico sia ancora alta in Italia (38,4%) essa si contrae a Milano (23,2%), dove le imprese prevedono di assumere soprattutto diplomati (41%) e laureati (19,6%) (Camera di Commercio di Milano, Servizio Studi, 2006). Questi dati sono certamente indicativi di alcune soglie di accesso o esclusione dai mercati locali del lavoro, ma non sono sufficienti a discriminare tra chi riuscirà a trovare un'occupazione e un reddito e chi non ce la farà. Entrano in gioco altri processi di esclusione legati alle biografie personali, alle storie collettive, alla stessa

esperienza detentiva che contribuisce, con lo stigma che impone, a rendere ardua la ricerca di un lavoro.

Vulnerabilità sociale e disagio abitativo

Bassi titoli di studio, accidentati percorsi scolastici, fragilità delle relazioni familiari, precarietà lavorativa e disoccupazione, ridotto accesso alla proprietà della casa, vulnerabilità o disagio abitativo, fragilità psicologica o sofferenza psichiatrica, esperienze di abuso o dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol, problemi socio-sanitari, fallimento del proprio progetto migratorio. Sono molte le caratteristiche che accomunano la popolazione detenuta a quella che si rivolge ai servizi per la grave emarginazione, ed infatti non è infrequente incontrare, tra chi usufruisce di questi servizi pubblici e privati (mense per i poveri, strutture di prima accoglienza notturna, docce pubbliche, centri di ascolto e orientamento, interventi di strada, servizi per le dipendenze), persone che hanno subito un'esperienza di detenzione (F. Zajczyk, 2003; Caritas Ambrosiana, 2005).

D'altronde, sono pochi i detenuti milanesi che ritengono di non dover affrontare problemi materiali quando usciranno dal carcere, scelgono questa risposta soltanto nel 18,8% delle occorrenze. Per lo più, di fronte alla necessità di risolvere problemi economici e materiali al momento della scarcerazione, dichiarano di fare affidamento su se stessi e sulla possibilità di trovare immediatamente un lavoro (45,9%), più raramente contano sull'aiuto di amici e parenti (11,1%) o delle associazioni di volontariato (11,9%). Molti non hanno alcuna idea di come affrontare le difficoltà e rimandano la ricerca di soluzioni al momento in cui il problema si presenterà concretamente (12,2%), e comunque saranno soprattutto le famiglie di origine che si vedranno rivolgere una eventuale richiesta di aiuto economico.

Le donne detenute contano anch'esse per lo più su se stesse e sulla possibilità di lavorare per risolvere i problemi economici, che si aspettano però di dovere affrontare più frequentemente degli uomini. Soltanto nel 13% delle occorrenze infatti indicano di non aspettarsi problemi materiali, inoltre fanno meno affidamento su parenti e amici (6,5%) anche se più spesso dichiarano di confidare sul volontariato (18,2%). Più frequentemente indicano anche di aspettarsi difficoltà materiali ma di non avere idea di come riusciranno ad affrontarle. La maggior fragilità che emerge dalle risposte delle donne detenute sembra confermare ciò che è indicato dagli studi sulle nuove povertà, in

particolare riguardo alle situazioni di vulnerabilità che coinvolgono le donne sole (o rimaste sole dopo un fallimento matrimoniale), in particolare se con figli a carico.

Al momento dell'arresto meno di un terzo dei detenuti milanesi (31,2%) abitava in una casa di proprietà (propria o della propria famiglia). Il 10,7% viveva in un alloggio di edilizia popolare, un ulteriore 25,1% aveva un regolare contratto di affitto (o abitava in affitto con la famiglia d'origine). Il rapporto tra proprietà e affitto rappresenta un ulteriore indicatore della condizione socio-economica delle persone detenute a Milano se si considera che, a fronte della scarsa diffusione della proprietà abitativa tra le persone detenute, le famiglie che abitano in una casa di proprietà rappresentano, nel Nord Italia, il 73,6% del totale e quelle che abitano in affitto sono soltanto il 18,4%; analoghe proporzioni valgono anche per l'area milanese (M. Cremaschi, A. Tosi, 2001).

Complessivamente, dunque, il 67% delle persone che hanno risposto al questionario viveva in una condizione abitativa regolare, l'11,4% abitava invece in una casa in affitto senza un regolare contratto, il 4,7% era senza fissa dimora, il 2,8% occupava abusivamente un alloggio e il 8,8% era ospite di parenti, amici o conoscenti. Qualcuno abitava in alloggi di fortuna, in hotel o pensione, in camere in affitto, in campi nomadi, in case abbandonate, in auto. Si tratta di situazioni individuali, statisticamente poco significative, ma che contribuiscono a delineare una quota rilevante di persone che non avevano un'abitazione regolare né adeguata. Tra la popolazione detenuta si rileva dunque una vasta area di precarietà abitativa: un terzo delle persone detenute a Milano manifesta una situazione di irregolarità o disagio abitativo; una quota significativa (stimabile in almeno il 10-15%) di chi ha partecipato all'indagine viveva una situazione di disagio grave o di totale mancanza di abitazione.

Soltanto poco più della metà di chi ha risposto ad una specifica domanda pensa poi che, al momento della scarcerazione, potrà rientrare nello stesso alloggio che occupava prima di entrare in carcere, mentre ben il 27,7% non sa dove potrà andare ad abitare. La metà (50,7%) dei detenuti milanesi ritiene che, quando uscirà dal carcere, dovrà affrontare un problema abitativo e un quinto dei detenuti (20,1%) non sa come potrà affrontare questa situazione. Per le detenute questo dato di incertezza cresce e più di un terzo di loro (37%) non sa dove andrà a vivere quando finalmente uscirà dal carcere. Sebbene sia più elevata la percentuale di donne che dichiarano di

aver vissuto, fino al momento dell'incarcerazione, in una casa di proprietà, è molto alta anche la percentuale di donne che prevedono di non poter rientrare nell'alloggio in cui abitavano: soltanto 36 donne, delle 73 che hanno risposto alla domanda (cioè il 49,3%), prevede di poter rientrare nella vecchia abitazione, dato che segnala come la detenzione femminile, che già riguarda una popolazione ancora più vulnerabile di quella maschile, finisca per aggravare la situazione incidendo significativamente sulle relazioni familiari e sociali delle detenute.

Le prigionie dei migranti

Percorrendo, nei paragrafi precedenti, quel che è emerso dai questionari compilati dalle persone detenute a San Vittore, Bollate e Opera, abbiamo già incontrato molti elementi che contraddistinguono il fenomeno detentivo che riguarda chi è immigrato in Italia da un altro Paese. Le persone straniere detenute in Italia sono giovani, più degli italiani, e hanno livelli di istruzione mediamente più elevati rispetto al totale delle persone detenute, anche se rimane evidente la maggior carcerazione di chi ha un titolo di studio e un percorso scolastico inferiore. I detenuti stranieri possiedono generalmente minori risorse economiche e sociali, anche se più frequentemente degli italiani ritengono che dopo la scarcerazione riusciranno a cavarsela da soli o con l'aiuto di parenti e amici. In genere le persone di origine straniera detenute negli istituti penitenziari milanesi manifestano un maggior livello di precarietà lavorativa (precedente all'ingresso in carcere), con una elevata incidenza di fenomeni di disoccupazione (+4,2% rispetto agli italiani) e di lavoro irregolare (+17,4%). La minore incidenza del lavoro "regolare", sia al momento dell'arresto (-13,7% rispetto agli italiani) che in qualunque altro momento della loro vita (-20,5%), è per lo più legata alla mancanza di un regolare permesso di soggiorno.

La durata della pena già scontata presenta un quadro fortemente polarizzato e i detenuti stranieri sono in carcere, mediamente, da meno tempo di quelli italiani. Il 41,1% delle persone straniere detenute a Milano è infatti detenuto da meno di sei mesi, mentre gli italiani nella stessa condizione rappresentano soltanto il 21,2% del totale. Speculare la situazione per chi invece ha già trascorso in carcere più di tre anni di pena, una situazione che riguarda il 41,6% degli italiani ma soltanto il 24,5% degli stranieri. Inoltre, le persone di origi-

ne straniera sono in carcere per la prima volta molto più spesso degli italiani (55% contro 34,8%) e più raramente hanno subito due o più esperienze di detenzione (22,4% tra gli stranieri, 43,6% tra gli italiani). Questa maggiore presenza di detenuti stranieri entrati in carcere da poche settimane e alla prima esperienza di detenzione è spiegata almeno in parte da un altro dato rilevato che indica come, dei 188 detenuti ancora in attesa di primo giudizio che hanno compilato il questionario (il 15,2% del totale rilevato), ben 106 (56,4%) sono stranieri, nonostante gli stranieri rappresentino soltanto il 36,7% dei rispondenti. Sebbene i risultati dell'indagine siano stati influenzati, per i motivi indicati precedentemente, da un maggior livello di partecipazione di chi ha subito condanne definitive a pene non brevi (e ciò vale anche per chi ha cittadinanza diversa da quella italiana), l'incidenza dei detenuti in misura cautelare tra gli stranieri è due volte più alta che tra gli italiani (23,4% rispetto a 10,5%), mentre è significativamente più bassa quella di chi sta scontando una condanna definitiva (65,8% tra gli stranieri e 82,2% tra gli italiani). Pare poco probabile che un dato così eclatante sia prodotto da un processo di selezione legato alle modalità di rilevazione, piuttosto esso conferma come il sistema penale italiano operi su di un "doppio binario": "espressione che sintetizza l'idea che agli stranieri con problemi di giustizia si prospettino percorsi penali differenziati, con più facilità nell'entrare in carcere e molte più difficoltà nell'uscirne" (A. Naldi, 2004: 73). Ipotesi peraltro confermata anche da un'altra vistosa differenza, emersa analizzando i dati rilevati tra la popolazione detenuta a Milano, che riguarda l'elevata presenza in carcere di persone straniere che hanno subito una condanna ad una pena molto breve. Quasi uno straniero su quattro (24,8%) in effetti è detenuto per scontare una pena inferiore ad un anno di detenzione, mentre gli italiani detenuti per una condanna così breve sono solo il 6,9%. Anche in questo caso, nonostante gli stranieri siano soltanto il 30% del totale dei detenuti che hanno subito una condanna definitiva, essi rappresentano un'ampia maggioranza (61%) tra coloro che hanno subito una condanna inferiore all'anno di detenzione.

Una situazione per certi versi analoga si riscontra analizzando il dato relativo alla parte di pena che ancora resta da scontare. Si tratta di un dato che già indica, indipendentemente dalla nazionalità di origine, come le misure alternative alla detenzione non siano applicate per una consistente parte della popolazione detenuta, per cui più di due terzi di chi ha una condanna definitiva è in carcere nonostante

abbia un residuo di pena da scontare inferiore ai due anni. La situazione è ancora più marcata per gli stranieri che, praticamente nella metà dei casi (49%), termineranno di scontare la pena entro due anni e nel 30,3% dei casi entro un anno. Per i detenuti italiani questo fenomeno pare legato soprattutto ai tempi burocratici e al fallimento organizzativo del sistema penitenziario italiano, che spesso non è in grado di garantire, a chi ha subito una condanna molto breve, di usufruire di misure alternative alla pena detentiva. In effetti la maggior parte (68,2%) dei detenuti italiani che sono ancora in carcere con un residuo di pena da scontare inferiore a un anno, ha subito una condanna ad una pena molto breve (essa stessa inferiore ai dodici mesi di detenzione), raramente si trova ancora in carcere a ridosso del fine pena chi ha subito una condanna più lunga. Ciò rende evidente un fenomeno noto, per cui, paradossalmente, chi ha commesso un reato di scarsa entità e pericolosità sociale (i cosiddetti reati bagatellari) subisce una condanna minima ma finisce per scontarla con maggior severità, dato che il sistema penale non è in grado, nell'arco di tempo di espiazione della pena, di garantirgli l'accesso ad alcun beneficio di legge, cosa che invece è più probabile per chi sconta una lunga condanna per reati più gravi.

I detenuti di origine straniera mostrano una situazione un po' diversa e, più spesso rispetto agli italiani, anche coloro che hanno subito condanne più severe si trovano ancora in carcere a pochi mesi dal termine dell'espiazione della pena. Si tratta presumibilmente dell'altro effetto di quel "doppio binario" carcerario già evidenziato a proposito di un maggior utilizzo del carcere come misura cautelare nei confronti degli stranieri. I medesimi criteri selettivi e gli stessi meccanismi repressivi influenzano la possibilità di accedere a misure sospensive o alternative alla detenzione e ai benefici previsti dalla legge (F. Maisto, 2006). Si giustifica così il fatto che tra gli stranieri, nel campione milanese, sia più alta la percentuale di chi non ha mai nemmeno formulato la richiesta di usufruire di benefici o di misure alternative alla detenzione, mentre viceversa sia sensibilmente più elevata tra gli italiani quella di chi le ha chieste e soprattutto ottenute⁹.

Il percorso carcerario delle persone migranti pare dunque connotarsi per un maggior livello di esercizio della repressione penale e penitenziaria, anche a fronte di una tendenziale minor pericolosità dei crimini ad essi imputati (M. Barbagli, 2002; S. Becucci, 2006) e di un livello medio delle condanne inflitte più basso rispetto a quello che caratterizza la popolazione detenuta di cittadinanza italiana. Ciò non

significa negare il coinvolgimento di persone straniere all'interno dei fenomeni di criminalità italiani, ma il complesso fenomeno della detenzione in carcere non pare essere direttamente determinato da una maggiore pericolosità sociale della popolazione straniera o una maggiore *propensione* criminale della stessa (L. Wacquant, 2000; A. De Giorgi, 2000; D. Melossi, 2002; F. Maisto, 2006), piuttosto la figura dello straniero continua ad essere quella maggiormente colpita dalle retoriche securitarie all'interno di complessi processi di contenimento penale del disagio sociale e delle sue manifestazioni più evidenti.

Osservazioni conclusive

La relazione che lega il sistema penale alle trasformazioni delle strutture della coesione sociale appare evidente dall'osservazione della composizione sociale della popolazione detenuta a Milano. In un contesto opulento, con fitte reti di scambi economici, redditi elevati, bassi livelli di disoccupazione, buoni livelli di coesione – legati per lo più alle strutture familiari – la popolazione carceraria è fortemente connotata da poche caratteristiche comuni: giovane età, basso livello di istruzione, situazione di precarietà lavorativa, ridotta rete di sostegno familiare e sociale (basso livello di capitale sociale), provenienza da precise aree geografiche (alcune Regioni del Sud Italia, alcuni Paesi del Sud del Mondo), particolari stili di vita (abuso nel consumo di sostanze stupefacenti e alcol), situazioni di sofferenza psicologica o psichiatrica.

Questa caratterizzazione così netta della popolazione detenuta non pare essere legata direttamente all'aver commesso un reato, quanto piuttosto a processi di selezione penale per cui alcuni gruppi sociali entrano più facilmente in carcere e ne escono con maggiore difficoltà. Il carcere stesso ricopre un ruolo significativo nell'ambito di questi processi di selezione penale, producendo quello che gli operatori penitenziari chiamano l'effetto della "porta girevole", per cui chi esce dal carcere ha molte più probabilità di rientrarci una seconda volta rispetto alla prima. Le differenze marcate dall'indagine tra i livelli medi di reddito, istruzione, età, occupazione che connotano il territorio milanese e lombardo e quelli relativi alla popolazione detenuta nello stesso territorio suggeriscono come il carcere abbia sempre più una funzione di contenimento del disagio e di neutralizzazione del conflitto sociale. La presenza massiccia di migranti detenuti negli

istituti penitenziari milanesi segna ancor più questo ruolo dell'istituzione carceraria.

Come abbiamo visto, le caratteristiche che connotano la popolazione detenuta a Milano sono, per molti e significativi aspetti, affini a quelle di chi rivolge una richiesta di aiuto ai servizi sociali, pubblici e privati, della città. È difficile, però, comprendere pienamente quale sia la forma del rapporto che lega politiche penali e politiche sociali nell'area urbana milanese, dove quello penale e quelli del welfare non paiono agire come sistemi contrapposti, ma piuttosto come due agenzie complementari del controllo sociale. Sembra esserci una sorta di osmosi tra i due sistemi, che apparentemente affrontano i medesimi problemi e si rivolgono, con modalità e strumenti differenti, alle stesse persone; anche se questo continuo travaso tra sistemi appare più spesso dai dati forniti dai servizi sociali e da quelli rivolti all'inserimento lavorativo del territorio, piuttosto che nelle risposte fornite ai questionari. La popolazione detenuta milanese pare infatti essersi rivolta a questi servizi, prima della detenzione, in misura inferiore a quanto si sarebbe potuto prevedere, come se il sistema penale finisse per "neutralizzare" quelle popolazioni che non riescono ad accedere ai sistemi di assistenza sociale o che ne sono esclusi, oppure coloro che, infine, non vi trovano risposte capaci di produrre quel rispetto di sé (R. Sennett, 2004) che non può nascere al di fuori di un forte sistema di garanzie sociali e di diritti civili. Per comprendere come operi questo meccanismo osmotico che lega politiche sociali e penali sarebbe però necessario e auspicabile poter approfondire, con differenti metodologie di indagine, capaci di restituirne la dimensione processuale, i percorsi che le persone compiono entro questi differenti circuiti assistenziali e penali.

NOTE

¹ L'indagine, realizzata con Alessandra Naldi per conto della Caritas Ambrosiana (Caritas Ambrosiana, 2007), si è svolta nell'ambito del progetto "Un tetto per tutti: alternative al cielo a scacchi", un progetto di accoglienza abitativa realizzato da un'ampia rete di soggetti pubblici, del terzo settore e del volontariato che operano in ambito penale nel contesto milanese, con finanziamenti della Regione Lombardia, della Fondazione Cariplo e del Comune di Milano.

² Sono tre gli istituti penitenziari che compongono la geografia penitenziaria milanese: la casa circondariale "San Vittore", nel centro della città, e le due case di reclusione periferiche di Opera e Bollate. In provincia, a Monza, sorge inoltre un'altra casa circondariale. Oltre agli istituti penitenziari per adulti, è utile ricordare che a Milano ci sono anche un istituto penale minorile, l'IPM "Cesare

Beccaria”, e il centro di permanenza temporanea per stranieri di via Corelli.

³ La somministrazione dei questionari è stata effettuata, salvo una prima fase di sperimentazione condotta a settembre 2005, nel periodo compreso tra febbraio e luglio del 2006 ed è avvenuta in momenti differenti in ciascun istituto, con tempi e modalità peculiari per ogni reparto detentivo. Sostanzialmente comunque la rilevazione può essere considerata contemporanea, dato che nel periodo durante il quale è stata condotta non sono intervenuti cambiamenti rilevanti che potessero incidere sulla numerosità o sulle caratteristiche della popolazione detenuta. Nel periodo immediatamente successivo allo svolgimento dell’indagine è invece intervenuto il provvedimento di indulto, che ha ridotto sensibilmente il numero di persone detenute, ma non ha prodotto cambiamenti significativi rispetto alla composizione sociale della popolazione carceraria. In assenza di interventi strutturali di riforma dei sistemi penale e penitenziario è anzi probabile che i fenomeni di povertà e disagio riscontrati si acuiscono.

⁴ I dati registrati dall’amministrazione penitenziaria indicano che, il 30 giugno 2006, erano detenute a Milano 3.854 persone.

⁵ L’unico precedente simile per incidenza è rappresentato da una ricerca su “Carcere e lavoro” condotta nel 1995 (Campus e Roselli, 1996). In quella occasione i questionari raccolti furono 1.041, con una percentuale molto alta di rispondenti (42,8%), ma la rilevazione riguardò il solo istituto di San Vittore (all’epoca esisteva soltanto un altro istituto penitenziario a Milano, la casa di reclusione di Opera).

⁶ Si può dunque considerare che, in certa misura, proprio i settori di popolazione più deboli e meno dotati di capitale sociale e culturale siano in qualche modo “sottorappresentati” dai risultati dell’indagine. La lettura dei questionari ha dovuto e deve tener conto della selezione comunque operata dallo strumento di ricerca e dall’attività di inchiesta più in generale.

⁷ Il dato che riguarda Milano è relativo al 30 giugno 2005 (ultimo dato disponibile), mentre negli altri casi sono stati utilizzati i dati del DAP al 30 giugno 2006. La rilevazione del giugno 2006, essendo quella più prossima al periodo di somministrazione dei questionari, e comunque l’ultima resa pubblica prima al provvedimento di indulto, è infatti quella più utile per confrontare i dati prodotti dall’amministrazione con quelli rilevati dall’indagine.

⁸ Sebbene nelle sezioni femminili sia stato registrato un tasso di partecipazione all’indagine mediamente più elevato rispetto alle sezioni maschili, il numero ridotto di donne detenute (e di conseguenza di questionari compilati, che sono in tutto 78) impone alcune cautele nell’analisi e nella lettura dei dati.

⁹ Oltre a quelli rilevati dall’indagine condotta possiamo considerare un altro dato significativo in questo senso: dei 181 detenuti che usufruivano del regime di semilibertà registrati dal PRAP della Lombardia il 30 giugno 2005, soltanto 12 erano di nazionalità non italiana.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BARBAGLI M. (2002), *Immigrazione e reati in Italia*, Il Mulino, Bologna.
 BAUMAN Z. (2004), *Lavoro, consumismo e nuove povertà*, Città Aperta Edizioni, Troina (EN).

- BECUCCI S. (2006), *Criminalità multietnica. I mercati illegali in Italia*, Laterza, Roma-Bari.
- CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, Servizio Studi (2006), *I principali risultati dell'indagine Excelsior 2006*, Provincia di Milano.
- CAMPUS A., ROSELLI L. (1996), *Carcere e lavoro*, Cuesp, Milano.
- CARITAS AMBROSIANA (2005), *Quarto rapporto sulle povertà nella Diocesi di Milano*, Oltre/In dialogo, Milano.
- CARITAS AMBROSIANA (2007), *Carcere e povertà. Una ricerca sulle condizioni sociali, economiche e abitative dei detenuti a Milano e delle loro famiglie*, Rapporto di ricerca a cura di A. Molteni e A. Naldi, aprile 2007.
- CASTEL R., HAROCHE C. (1999), *Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Entretiens sur l'individu moderne*, Fayard, Paris.
- CASTEL R. (2004), *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino.
- CGIL et al. (2006), *Rapporto sui diritti globali 2006*, a cura di Associazione SocietàINformazione, Ediesse, Roma.
- CHRISTIE N. (1986), "Suitable Enemies", in Bianchi H. e van Swaaningen R., *Abolitionism*, Free University Press, Amsterdam: 42-55.
- COMMISSIONE DI INDAGINE SULL'ESCLUSIONE SOCIALE (2005), *Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale. Anno 2004*, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma.
- CREMASCHI M., TOSI A. (2001), "Casa e territorio", in IReR (2001): 133-191.
- DE GIORGI A. (2000), *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi, Roma.
- GARLAND D. (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano.
- IReR (2001), *Quattro studi sulla vulnerabilità sociale*, Guerini e Associati, Milano.
- MAISTO F. (2006), "Vulnerabilità sociale e de-istituzionalizzazione penitenziaria", in: Massari e Molteni (2006): 36-48.
- MASSARI L., MOLTENI A. (2006), a cura di, *Alternative al cielo a scacchi. Problema abitativo e sistema penale*, Franco Angeli, Milano.
- MELOSSI D. (2002), *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano.
- MOSCONI G. (2004), "Le cifre del controllo", in G. Mosconi, C. Sarzotti (2004), *op. cit.*, 13-32.
- MOSCONI G., SARZOTTI C. (2004), a cura di, *Antigone in carcere. 3° rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci, Roma.
- NALDI A. (2004), "Immigrati stranieri, sistema penale e carcere", *Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia*, Sesta Opera San Fedele - Servir Centro Astalli, 4/2004: 70-77.
- OSSERVATORIO PROVINCIA DI MILANO (2003), *Approfondimento territoriale: il caso della provincia di Milano. Annuario statistico dell'immigrazione straniera. Nel quadro delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità. Anno 2003*, Provincia di Milano.
- SENNET R. (2004), *Rispetto. La dignità umana in un mondo di diseguali*, il Mulino, Bologna.

WACQUANT L. (2000), *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.

WACQUANT L. (2002), *Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica penale*, Ombre corte, Verona.

ZAJCZYK F. (2003), *La povertà a Milano*, Franco Angeli, Milano.

Il diritto alla salute in carcere

*Simona Filippi e Gennaro Santoro**

Introduzione

Il diritto alla salute nell'ordinamento italiano ha rilievo costituzionale. L'articolo 32 della Costituzione dispone: "La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione della libertà deve essere garantito alla pari dei cittadini in stato di libertà. Tale principio è desumibile, in primo luogo, dall'art. 2 della carta costituzionale italiana che tutela e garantisce i diritti fondamentali della persona come singolo e in qualsivoglia contesto sociale dove la personalità dell'individuo trova espressione (l'istituto penitenziario per chi è ristretto in carcere), nonché dall'art. 3 della Costituzione che sancisce il più generale principio di eguaglianza. In secondo luogo, detto principio è stato esplicitamente affermato e disciplinato dal decreto legislativo n. 230 del 1999 che all'art. 1, 1° comma prescrive che il diritto alla salute spetta ai detenuti e agli internati "alla pari dei cittadini in stato di libertà", sia per quel che concerne la prevenzione sia per quanto riguarda la diagnosi, la cura e la riabilitazione, l'assistenza sanitaria. Il principio di eguaglianza rispetto alla tutela della salute incontra, relativamente alla posizione della persona detenuta, innanzitutto due ordini di difficoltà: una di natura economica e un'altra di natura gestionale. Per ciò che attiene la prima, giova ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza 309 del 1999, è intervenuta per chiarire che se la tutela del diritto alla salute "non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, tuttavia le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento degli interessi, un peso tale da determinare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana". Accanto al problema delle risorse finanziarie, viene in rilievo poi, come accennato, una peculiare esigenza "gestionale" propria del sistema penitenziario, quella della sicurezza, "che in concreto può determinare una limitazione nella fruizione del diritto in questione, anzitutto in

ordine alla possibilità di scegliere il luogo della cura, che è effettuata dall'amministrazione penitenziaria e dall'autorità giudiziaria tenendo conto proprio delle esigenze di sicurezza nonché dell'adeguatezza o meno del Servizio sanitario penitenziario rispetto al caso concreto" (M. Ruotolo, 2002: 140).

Oltre alla normativa di rilievo costituzionale il diritto alla salute in carcere è stato oggetto di diversi interventi del legislatore italiano, a partire dalla cosiddetta legge penitenziaria n. 354/75 (Ordinamento Penitenziario).

Bisogna tener presente che, anche su di un piano formale, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 230/99 l'assistenza sanitaria penitenziaria rivestiva carattere di specialità rispetto l'assistenza sanitaria dei soggetti in stato di libertà. Tale stato dell'arte è dovuto al fatto che la legge n. 354/75 nonché la legge fondamentale in tema di organizzazione sanitaria penitenziaria (legge n. 740/70) sono precedenti alla legge n. 883/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (d'ora in poi, SSN). La legge n. 883/78 ha infatti consentito il riordino in un Servizio sanitario finalmente di tutti i cittadini, di altri precedenti autonomi e separati sistemi sanitari. Nel sistema penitenziario, al contrario, fino al decreto legislativo n. 230/99, è rimasto il divario fra la affermazione generale del diritto di tutti i cittadini alla tutela della salute ed il permanere di un sistema sanitario autonomo, che il legislatore non aveva inteso colmare normativamente. Divario preso in esame e risolto invece, già con la legge n. 883/78, nel caso di altri sistemi sanitari autonomi (ad esempio quello militare e delle forze dell'ordine), in una logica di unitarietà del sistema sanitario nazionale. La riforma dell'ordinamento penitenziario intervenuta nel 1975 non ha quindi sostanzialmente modificato lo status di autonomia e specialità della sanità penitenziaria, restando la disciplina ancorata a leggi e provvedimenti del Ministero di Giustizia anteriori alla generale riforma del sistema sanitario nazionale del 1978 con ciò ponendo delicati problemi di raccordo con tale nuova regolamentazione. Si può quindi affermare che, in via di approssimazione, l'assistenza sanitaria ai detenuti esista come "Servizio autonomo e speciale" reso dallo Stato per il tramite dell'Amministrazione penitenziaria.

Il passaggio di competenze al Servizio Sanitario Nazionale

Come accennato, il decreto legislativo n. 230/99, ispirandosi all'art. 32 della Costituzione, sancisce il passaggio del personale

sanitario e delle risorse dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) al SSN, nell'intento di ricomporre quella divisione nata con la legge n. 833/78 e riconfermata con tutte le successive leggi di riforma del Sistema Sanitario Nazionale.

Più nello specifico il decreto legislativo prevede che siano "trasferite al Servizio Sanitario Nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti" (art. 8) a partire dal 1 gennaio 2000. Inoltre, il passaggio alla gestione della sanità penitenziaria del SSN doveva avvenire anche per le altre funzioni in tre Regioni sperimentali che un decreto del 20 aprile 2000 aveva individuato nella Toscana, nel Lazio e nella Puglia. Tale sperimentazione, che inizialmente doveva concludersi il 22/11/2002 per poi essere prorogata fino al 30/6/2003 ai sensi del decreto legislativo n. 433 del 22/12/2000, si è estesa anche ad altre tre Regioni che ne hanno fatto espressa richiesta nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 433: Emilia Romagna, Molise e Campania.

Sul piano formale, l'intervento legislativo di riordino della medicina penitenziaria opera una ripartizione delle competenze in materia sanitaria tra il Ministero della Salute e il Ministero della Giustizia prevedendo, attraverso forme graduali: il trasferimento al primo delle funzioni sanitarie, in specie di programmazione, indirizzo e coordinamento tra strutture penitenziarie, amministrazioni centrali, Regioni e AASSLL connesse con l'esigenza primaria di tutela della salute dei detenuti; l'istituzione di un contingente di personale medico e sanitario da destinare all'Amministrazione penitenziaria. I nove articoli di cui si compone il decreto legislativo n. 230/99 attribuiscono quindi un nuovo assetto di competenze tra i diversi soggetti che a vario titolo interagiscono nell'erogazione del Servizio sanitario penitenziario così enucleabile:

- il Ministero della Sanità esercita funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale negli istituti;
- le Regioni esercitano funzioni di organizzazione e programmazione e il controllo sul funzionamento;
- alle Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti. Il Direttore Generale dell'Azienda risponde della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure di assistenza sanitaria penitenziaria;

- l'Amministrazione penitenziaria infine ha una funzione di controllo e di impulso, essendo tenuta ad intervenire per segnalare alle autorità sanitarie locali, regionali e direttamente al ministero della Salute i casi di inerzia e per l'attivazione dei poteri sostitutivi. All'Amministrazione penitenziaria compete anche la funzione di garanzia della sicurezza negli istituti e nei luoghi esterni di cura e l'individuazione del personale medico e sanitario da destinare al Servizio sanitario penitenziario.

Il decreto legislativo prevede che le risorse finanziarie, iscritte nello stato di previsione della spesa del ministero della Giustizia, debbano essere trasferite al fondo sanitario nazionale (art. 7). Sul piano sostanziale, notiamo innanzitutto che soltanto a partire dal primo luglio del 2003 sono effettivamente stati trasferiti i fondi ministeriali dal dicastero della giustizia a quello della salute. Vi è da evidenziare però che, nonostante l'avvenuto trasferimento, mentre si può dire avvenuto in concreto il trasferimento in materia di prevenzione generale e di diagnosi e terapia delle tossicodipendenze dall'Amministrazione penitenziaria al SSN, tutte (o quasi) le Regioni ed AASSLL hanno dato scarsa attuazione al decreto ministeriale sopra menzionato per ciò che attiene le altre funzioni dell'assistenza sanitaria.

Per avere un'idea meno superficiale del quadro nazionale prendiamo ora rapidamente in analisi, a campione, cinque (delle venti) Regioni italiane al fine di verificare lo stato di attuazione della riforma prevista dal decreto legislativo n. 230/99. Le cinque Regioni prescelte sono: Toscana, Lazio, Puglia, Emilia Romagna (destinatari della sperimentazione), Veneto (non destinataria della sperimentazione).

Si può subito anticipare che, a distanza di otto anni dalla entrata in vigore della riforma, la sola Regione Toscana ha approvato una legge regionale di attuazione della stessa e che nel Lazio e in Emilia Romagna vi sono progetti di legge regionale simili in attesa di approvazione. Nelle altre tre Regioni oggetto di indagine si può osservare che, in linea con il panorama nazionale, il trasferimento è avvenuto soltanto in parte, dando di tal guisa vita ad un Servizio sanitario penitenziario che, di fatto, resta a gestione mista, ovvero è affidato esclusivamente al SSN il Servizio sanitario per i tossicodipendenti mentre nelle altre funzioni è l'amministrazione penitenziaria a svolgere il ruolo di *dominus* salvo convenzioni ad hoc con le Regioni e le AASSLL di competenza, specie nel settore specialistico e nell'approvvigionamento dei farmaci. Vi è da aggiungere inoltre che, a prescindere dal fatto se le Regioni prese in esame siano state o meno

oggetto di sperimentazione, il passaggio parziale al SSN della sanità penitenziaria in quelle Regioni in cui tale Servizio funziona ed è sensibile alle tematiche legate alla salute delle fasce marginali dell'utenza, ha permesso, almeno in parte, un salto di qualità nella prestazione erogata (così in Veneto e Emilia Romagna). Per altro verso, tale stato dell'arte mette in risalto i pericoli invece che si sono materializzati, e che possono aumentare nel tempo, in quelle Regioni nelle quali il Servizio sanitario appare in generale di qualità scadente, scarsamente interessato a farsi carico di un'ulteriore "patata bollente" come quella della medicina penitenziaria, poco attento a valorizzare le specificità e le professionalità che quest'ultima ha saputo acquisire in questi anni e, al contempo, ai cambiamenti positivi cui può indurre la piena applicazione della riforma del 1999¹. Così in Puglia, Regione destinataria della sperimentazione, è avvenuto che il primo piano sanitario regionale (approvato nel dicembre 2001, quindi, nella fase immediatamente precedente allo spirare della sperimentazione) che regola le linee di sviluppo della sanità regionale per i prossimi tre anni e oltre, in questo fondamentale strumento di programmazione sanitaria il tema del carcere e degli operatori sanitari penitenziari è del tutto assente.

Il trasferimento delle funzioni e la fase sperimentale alla luce della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001

Abbiamo finora solo accennato alle difficoltà incontrate nella effettiva implementazione del riordino della medicina penitenziaria. Si tratta ora di capire quali siano state le cause di tale difficoltà e quale è l'attuale quadro normativo di riferimento alla luce della Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 che interviene, *inter alia*, sulla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni per ciò che attiene al diritto alla salute. Come già osservato, la sperimentazione prevista nel decreto legislativo n. 230/99 è stata avviata ma senza risultati concreti di effettiva modifica della situazione, che è rimasta eguale a quella preesistente, salvo nella parte relativa ai tossicodipendenti. Ciò che viene naturale osservare è che, al di là delle difficoltà finanziarie, le regole stabilite dal D. Lgs. 230/99 sembrano del tutto esaurienti per consentire il passaggio del Servizio sanitario penitenziario a quello nazionale. La definizione dei modelli organizzativi è ricavabile dal progetto obiettivo² di cui all'articolo 5, che non sembra affatto rigido e consente quegli accomodamenti che la concreta situazio-

ne locale consiglia. Certamente, il problema della previsione normativa della sperimentazione resta da risolvere. Per questo ordine di ragioni sembra opportuno riflettere, nel silenzio post sperimentazioni del legislatore nazionale, su quale sia il destino dell'assistenza penitenziaria nelle materie diverse dalla presa in carico dei detenuti tossicodipendenti. A tale proposito ci viene in aiuto, come accennato, la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 che modifica l'art. 117 della Costituzione. Per effetto del comma 3 la "tutela della salute" viene inserita fra "le materie di legislazione concorrente" fra Stato e Regioni. Secondo la Costituzione nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che, per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Orbene, per ciò che attiene l'assistenza sanitaria penitenziaria, si devono fare due osservazioni³: la prima è che, *in subiecta materia*, i principi fondamentali sono stati chiariti in modo incontestabile, in prima battuta, dall'art. 5 della legge delega n. 419/98 e, in modo più articolato e dettagliato, dall'art. 1 del decreto legislativo n. 230/99, che enuncia il diritto alla salute di detenuti e internati e le varie implicazioni dello stesso. D'altronde, queste enunciazioni della legislazione statale si muovono, come già osservato, nell'ambito dell'art. 32 della Cost. (in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 della Cost.) e del diritto alla tutela della salute degli individui riconosciuto in tale norma; la seconda osservazione è che la sperimentazione è richiesta per la definizione dei modelli organizzativi, che non si possono certamente inserire fra i principi fondamentali, rientrando fra gli aspetti operativi, che dovrebbero ormai appartenere alla competenza delle Regioni.

Siffatte osservazioni ci inducono a ritenere che la sperimentazione nelle sei Regioni doveva costituire esclusivamente un passaggio obbligato al *già avvenuto e definitivo* trasferimento dallo Stato alle Regioni dell'assistenza sanitaria penitenziaria, senza che l'intervento normativo nazionale successivo alla fase di sperimentazione rappresentasse la *conditio sine qua non* della attuazione della riforma stessa. Tale intervento, sia pur auspicabile, avrebbe potuto esclusivamente delineare a grandi linee i modelli organizzativi atti a garantire standard minimi di assistenza alla luce dei risultati – giova ricordarlo, mai resi ufficiali e pubblici - delle sperimentazioni. In mancanza dello stesso, alla luce del nuovo assetto costituzionale delineato dalla riforma del 2001, spetta alle Regioni singolarmente legiferare per la definizione dei modelli organizzativi, che, come accennato, rientrano fra

gli aspetti operativi di competenza legislativa delle Regioni. La lettura proposta in questa sede (Regione Toscana – Fondazione Michelucci, 2006) è d'altronde confermata dal fatto che la Regione Toscana è intervenuta con legge regionale n. 64 del 2/12/2005 per risolvere la situazione di stallo che si è determinata e per tracciare il passaggio definitivo del Servizio sanitario penitenziario al SSN e che, nel termine di legge di 60 giorni disposto dall'art. 127 della Costituzione, la stessa legge regionale non è stata impugnata dallo Stato innanzi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni ed è divenuta definitiva. Si può affermare quindi che, da un punto di vista normativo, è ormai avvenuto il definitivo passaggio del Servizio sanitario penitenziario al SSN e che le Regioni, salvo singole eccezioni, sono inadempienti in quanto non hanno ancora implementato tale passaggio o, nelle più gravi situazioni, non hanno neanche delineato i modelli organizzativi ed operativi che possano rendere effettivo tale passaggio. Ma attribuire alle sole Regioni la responsabilità del fallimento della riforma significa guardare il problema da una sola angolazione. Da una analisi più profonda emerge infatti, in primo luogo, che non vi sono state chiare indicazioni normative da parte dello Stato al termine delle sperimentazioni; né tanto meno le commissioni istituzionali di settore hanno prodotto documenti ufficiali. Un ulteriore fattore del fallimento della riforma è rappresentato dalle risorse finanziarie destinate per attuare la stessa. Basti pensare che è la stessa Corte dei Conti (2000) ad aver osservato a tale proposito che vi è stata da parte del governo centrale una sottovalutazione delle difficoltà del riordino, apparso subito molto più complesso rispetto a quello prefigurato nella sede legislativa, ordinaria e delegata⁴. L'attuazione di una riforma migliorativa dell'assistenza sanitaria negli istituti "a costi invariati" così come previsto nel decreto è apparsa subito di difficile applicazione (B. Brunetti, G. Starnini, 2002). Vieppiù, anche dopo il 2000 i fondi destinati all'assistenza penitenziaria sono stati ridotti costantemente fino a toccare picchi di riduzione del 30% delle risorse annuali destinate in finanziaria (l'ultima finanziaria ha ulteriormente ridotto del 13% le risorse).

In tale panorama l'attuale Governo, al contrario della precedente maggioranza, sembra essersi fatto carico della situazione abbozzando un disegno di decreto interministeriale che chiarisce definitivamente l'ingresso dell'assistenza penitenziaria *tout court* nell'ambito del SSN, sancendo il completamento immediato del passaggio della medicina specialistica e sollecitando le Regioni a farsi carico anche

della medicina di base. Si tratta ora di verificare se alle affermazioni di principio l'attuale maggioranza sappia coerentemente accompagnare la destinazione di fondi alle Regioni e al SSN perché il diritto alla salute dei ristretti sia effettivamente garantito al pari dei cittadini liberi e non sia meramente un diritto di carta erogato da una entità estranea al SSN.

L'assistenza psichiatrica

Tabella n. 1

Dati statistici sulle malattie psichiatriche nelle carceri italiane⁵

Reparti di osservazione psichiatrica: 10
 Reparti per minorati psichici: 1
 Posti nei reparti di osservazione psichiatrica: 74

Malattie mentali: 6.383
 Malattie del sistema nervoso centrale: 2.915

L'aumento che si è avuto negli ultimi quindici anni del fenomeno dei suicidi e degli atti di autolesionismo ha riportato alla luce la questione del disturbo psichiatrico dentro le carceri. Fenomeno particolarmente diffuso tra gli stranieri e i tossicodipendenti.

Preso atto dell'inesistenza di un sistema di rilevamento nazionale sulle patologie psichiatriche in ambito penitenziario, nel 2004 il DAP ha disposto un'indagine su questo problema, i cui dati sono sopra riportati. A conclusione della ricerca, viene ribadito che l'assistenza psichiatrica non si deve esaurire in un controllo dei suicidi ma "divenire cura per il disturbo psichiatrico, con un coordinamento interno ed esterno al carcere".

La cura della malattia mentale in carcere si esaurisce in molti casi nella somministrazione di psicofarmaci. L'abuso è alto in molte carceri: Casa Circondariale di Biella, Casa Circondariale di Ivrea, Casa Circondariale di Padova, Casa Circondariale di La Spezia, Casa Circondariale di Rimini, Casa Circondariale di Ancona e Casa di Reclusione di Fermo, dove l'abuso raggiunge il 30% dei detenuti; Casa Circondariale di Cassino, Casa Circondariale di Viterbo, Casa Circondariale di Avellino, Casa di reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi; Casa Circondariale di Pistoia dove il 70% dei farmaci somministrati sono psicofarmaci (L. Astarita, P. Bonatelli, S. Marietti, 2006).

La presenza dello psichiatra in carcere è considerata essenziale. L'ordinamento penitenziario la prevede a fianco al servizio medico generico e al servizio farmaceutico⁶. Lo psichiatra lavora come dipendente del DAP o in convenzione con l'istituto. Negli ultimi anni, è stata riconosciuta una nuova valenza allo psichiatra con l'obiettivo di svincolarlo da un'attività di mera consulenza e farlo divenire parte integrante non solo del Servizio sanitario penitenziario ma di tutta l'istituzione penitenziaria: lo psichiatra non interviene più su segnalazione del medico incaricato ma in modo del tutto autonomo, può avere contatti diretti con la popolazione detenuta, accedere alle sezioni e agli ambienti per l'attività in comune.

Per garantire un rapporto terapeutico con il paziente e un monitoraggio costante delle sue condizioni psicopatologiche, è stata introdotta la retribuzione oraria⁷ e sono state incentivate le forme di collaborazione con lo psicologo⁸. La situazione attuale è che in ogni istituto, a seconda della capienza, ci sono in media uno o due psichiatri. Numero del tutto insufficiente a garantire una reale presa in carico dei detenuti con disturbi psichici. Così, in molti istituti lo psichiatra finisce per assumere un ruolo assai riduttivo, quello di supporto farmacologico per azioni di semplice contenimento. Spesso si assiste ad una divisione dei compiti, in base alla quale lo psichiatra svolge le visite specialistiche e gli interventi di urgenza, limitandosi alla prescrizione degli psicofarmaci e segnalando invece allo psicologo la necessità di una relazione psicoterapica.

Lo psicologo svolge un lavoro di supporto alle segnalazioni dello psichiatra. A differenza dello psichiatra, lo psicologo lavora quasi sempre sulla base di convenzioni con l'istituto per cui la sua presenza è spesso discontinua. Particolari problemi si registrano per l'assistenza psichiatrica ai detenuti in regime di 41 bis.

Un aspetto critico del lavoro dell'assistenza psichiatrica è quello della tutela della riservatezza: i colloqui raramente vengono fatti a porte chiuse e spesso sono presenti gli agenti di polizia penitenziaria; le relazioni dei colloqui possono essere viste anche dal direttore. Il colloquio viene registrato sulla cartella clinica e sul modello 99, vistato anche dal direttore sanitario. Doppia trascrizione che comporta un enorme perdita di tempo, mentre il diario clinico viene tenuto nell'armadietto dell'infermeria della sezione, e non sempre questi vengono chiusi a chiave.

Le patologie infettive

L'HIV

*Tabella n. 2**Dati relativi alla presenza di detenuti Hiv+ nelle carceri italiane⁹*

Affetti da HIV: 1.522, pari al 2,5%
 Sezioni HIV: 10
 Posti nelle sezioni HIV: 207
 Presenze nelle sezioni HIV: 114, pari al 55%
 Infettivologi: 69

Il numero dei detenuti affetti dal virus dell'HIV aumenta alla fine degli anni Novanta, quando con la legge 231 del 1999 viene eliminato l'automatismo della scarcerazione e reintrodotta la discrezionalità del giudice nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari. Il numero delle persone affette dal virus dell'HIV, data la facoltatività del test, è sicuramente sottostimato, come risulta da un recente studio¹⁰, condotto in 8 istituti di pena, secondo il quale, su 973 detenuti, 73 sono affetti dal virus HIV (pari al 7,5%). La ricerca confermerebbe che con l'aumento del tasso di esecuzione del test HIV aumenta anche il tasso di prevalenza di detenuti affetti dal virus. Gli aspetti critici della cura e dell'assistenza a una persona affetta dal virus dell'HIV all'interno del carcere sono differenti:

- *L'individuazione della terapia*, soprattutto per i detenuti che all'esterno non erano sottoposti a cure e devono cominciarla dentro al carcere.

- *La somministrazione della terapia*, soprattutto nelle fasce orarie sprovviste o carenti di servizio infermieristico, tenuto conto della complessità degli schemi terapeutici, dell'elevato numero di pillole e di somministrazioni giornaliere, delle prescrizioni di supporto come i pasti e, anche, del fenomeno di "assunzione simulata" per far diminuire il numero di CD4. Sulla somministrazione dei farmaci si registra uno studio pilota per l'applicazione in carcere della terapia direttamente osservata (DOT) con l'obbligo di assunzione in presenza dell'operatore addetto alla distribuzione. Lo studio ha portato ad un aumento dei casi di negativizzazione di HIV in una percentuale maggiore del 20-25%¹¹.

- *L'assunzione in carico* del detenuto HIV positivo: aspetto risolto all'inizio tramite apposite convenzioni tra gli istituti e le ASL di rife-

rimento, e con un sostanziale accreditamento delle spese sull'istituto; oggi il DAP sottolinea la necessità che siano gli Enti sanitari locali ad assicurare il proprio contributo a titolo gratuito¹².

- *La continuità terapeutica*, soprattutto nel momento di primo ingresso o nel caso di trasferimento: dovrebbe essere garantita senza il minimo ritardo ma così non avviene per alcune categorie di medicinali come gli antiretrovirali (inibitori della proteasi), nonostante per l'acquisto non sia prevista l'autorizzazione del DAP¹³.

- *La tutela della privacy*: garantita dalla legge soltanto in parte attraverso l'anonimato del test e attraverso la registrazione in forma codificata e anonima del movimento di carico e scarico dei medicinali. Il registro viene tenuto presso la competente area della direzione dell'istituto.¹⁴ È nel momento di somministrazione dei farmaci, molto spesso effettuata nei corridoi o nelle celle, che la riservatezza viene quasi sempre violata.

La tubercolosi

Così come i numeri dei detenuti affetti da HIV, anche il numero delle persone affette da tubercolosi è assolutamente sottostimato. Non esistono sistemi di rilevamento e di controllo del fenomeno, anche se si è registrato un notevole aumento dei casi, legato alla presenza di detenuti HIV positivi e di stranieri provenienti da Paesi ad alta endemia¹⁵. Non oltre il 9,7% dei detenuti nuovi giunti viene sottoposto a test di screening, nonostante il DAP abbia disposto l'obbligo di somministrazione. Le preoccupazioni per il riaffermarsi di questa patologia emergono anche dagli obiettivi del Piano di Programmazione economica del 2007, tra cui è stato inserito l'intervento di implementazione delle campagne di screening e di sorveglianza dei nuovi casi, oltre a un aggiornamento delle linee guida per la gestione della tubercolosi nelle carceri che risalgono al 1997.

Gli interventi principali previsti dalle Linee guida sono un lavoro di sensibilizzazione sul fenomeno della TBC al momento della visita di primo ingresso con l'offerta gratuita del test cutaneo e la compilazione di 4 schede di rilevamento epidemiologico (per i nuovi ingressi, per i trasferiti, per la sorveglianza dei casi accertati, per i contatti a rischio).

Al momento dell'ingresso in istituto, durante la visita medica, il detenuto viene invitato a sottoporsi a screening per la TBC¹⁶. Particolare attenzione viene data agli extracomunitari, ai soggetti

HIV positivi e ai tossicodipendenti. La scheda entra a far parte del diario clinico del detenuto, una copia viene archiviata nell'istituto e un'ulteriore copia viene inviata al DAP¹⁷. Tutte le schede vengono rese anonime e codificate e soltanto il Ministero di Giustizia è depositario delle chiavi di codifica. I dati dei casi accertati devono essere trasmessi anche al Ministero della Sanità. Nel caso di diagnosi positiva, essendo la TBC una malattia a trasmissione aerea, deve essere immediatamente disposto l'isolamento del soggetto in apposite stanze presso l'infermeria oppure il trasferimento presso l'istituto di Paliano. È necessario garantire che l'aria della stanza circoli e nel caso in cui il detenuto debba essere condotto fuori dall'isolamento, è necessario fargli indossare una mascherina di tipo chirurgico. Oltre alla cura e all'isolamento del detenuto contagiato, devono essere attivati gli opportuni controlli per gli altri detenuti e per il personale venuto a contatto.

L'epatite

L'epatite è la patologia infettiva più diffusa in carcere. L'unico studio di questo fenomeno è stato condotto dal DAP per il periodo di tre mesi in 8 istituti: su 973 detenuti, si è registrato un totale di 370 casi di HCV, pari al 38,03%, e di 512 casi di HBV, pari al 52,62%¹⁸.

Secondo le disposizioni del DAP, il detenuto nuovo giunto deve essere sensibilizzato sul problema del fenomeno "epatite" (norme di comportamento e misure di disinfezione) ed essere sottoposto alla determinazione dell'ALT per verificare l'eventuale presenza del virus. Se il valore risulta alterato, l'analisi dovrà essere ripetuta dopo circa 20 giorni¹⁹.

Il detenuto affetto da epatite viene seguito dall'infettivologo e l'acquisto dell'interferone per la cura viene disposto dal responsabile dell'area sanitaria. I casi accertati o sospetti di epatite vengono comunicati alle ASL. Tutta la documentazione relativa alle varie tappe diagnostiche e terapeutiche viene trascritta su un'apposita scheda personale di rilevamento epidemiologico, che viene introdotta nel diario clinico del paziente e archiviata su supporto informatico o cartaceo. Se il supporto è cartaceo, vengono tenuti in istituto almeno due registri degli esami eseguiti: uno cronologico e uno alfabetico.

Uno degli aspetti più allarmanti legati alla diffusione dell'epatite nelle carceri è quello del contagio sia nella popolazione detenuta che negli operatori penitenziari. Le linee guida per la gestione delle epa-

titi virali in carcere elencano i luoghi in cui il rischio biologico di trasmissione del virus è alto: nella cella per scambio di oggetti personali come pettini, rasoi, forbici o spazzolini; nella medicheria di sezione per il contatto delle mucose con materiale biologico contaminato; nella barberia per puntura accidentale con strumenti taglienti; nell'ambulatorio odontoiatrico per il contatto delle mucose con aerosol di goccioline di saliva e sangue durante l'uso di trapani.

NOTE

* Estratto da una ricerca inedita sulla tutela del diritto alla salute nelle carceri italiane.

¹ La presente indagine ha tenuto conto di tre importanti ricerche di settore alle quali si rinvia per approfondimenti: M. Marchisio (2004); Fondazione Michelucci – Regione Toscana (2006); Regione Veneto (2006).

² Al fine di garantire il rispetto di tali diritti il decreto legislativo 230/99 prevede una serie di strumenti organizzativi, i più importanti dei quali sono la carta dei servizi e il progetto obiettivo. Il progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario (di durata triennale) è di competenza del Ministero della Salute. Definisce gli indirizzi e gli obiettivi-salute di politica sanitaria penitenziaria delle Regioni, indica i modelli organizzativi per tipologia d'istituto, rileva le esigenze specifiche della formazione del personale in ambito penitenziario e stabilisce le linee guida per garantire la verifica di qualità dei servizi erogati. È da evidenziare che a partire dal 21 aprile 2003 non sono stati emanati ulteriori progetti obiettivo nazionali, ragion per cui si ritiene che debba ritenersi prorogato il termine di applicazione del progetto obiettivo del 2000.

³ Nello stesso senso, vedi Regione Toscana – Fondazione Michelucci (2006).

⁴ “Afferma ancora la Corte che la spesa statale sostenuta non è proporzionale alla quantità dei soggetti assistiti, oscillando tra i 4,4 ed i 4,8 milioni annui per assistito, adulto e minore, a fronte di costi medi rilevati per il Servizio Sanitario Nazionale di circa 2.000.000 per abitante. Tale calcolo si è però basato sulla presenza media giornaliera, costituita, nel periodo preso come riferimento (2000) da circa 50.000 detenuti per anno, mentre avrebbe dovuto comprendere tutti i detenuti transitati negli istituti nel corso dell'anno (100.000 circa); con tale correzione la spesa capitaria della sanità penitenziaria è pressoché analoga a quella del SSN” (B. Brunetti, G. Starnini, 2002).

⁵ Fonte: Ministero della Giustizia, DAP, dati aggiornati al 31/12/2006. I dati sulle “malattie mentali e del sistema nervoso centrale” sono frutto di uno studio, effettuato dal DAP da lo 01.01.2004 al 30.09.2005, sullo stato delle malattie mentali diffuse nelle carceri, ad eccezione della depressione, per cui sono state compilate 105.752 schede. Le patologie mentali sono risultate così distribuite: 10.837, pari al 10,25%, affetti da depressione; 6.383, pari al 6,04% affetti da psicosi e nevrosi; 2.915, pari al 3% affetti da malattie neurologiche.

⁶ Artt. 11, 80 L. 1975/354. Vedasi anche artt. 27, 28, 29 D.P.R. 2000/230.

⁷ Il monte ore viene autorizzato per ciascun istituto in base alla capienza.

⁸ Circolare n. 577373 del 3 giugno 1999, Dipartimento di Amministrazione Peni-

tenziaria e Documento di programmazione del Servizio sanitario penitenziario 2005.

⁹ Fonte: Ministero della Giustizia, DAP, aggiornati al 31/12/2006.

¹⁰ Studio effettuato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tra novembre 2001 e febbraio 2002. È risultato come l'HIV fosse diffusa maggiormente tra i tossicodipendenti e poi tra gli stranieri. Laddove il tasso di esecuzione del test sia superiore all'80%, la prevalenza media di persone affette dal virus HIV è del 5,8%.

¹¹ La somministrazione DOT dei farmaci HIV rientrava tra gli obiettivi del Documento di Programmazione economica 2004: "Terapia anti-HIV in carcere: pari opportunità e massima efficacia".

¹² Vedasi, per le disposizioni relative ai primi accordi tra Istituti e ASL, la Circolare 576671/14 del 11 marzo 1999, Ministero di Grazia e Giustizia, DAP; per le disposizioni più attuali, il Documento di indirizzo sanitario 2006, Ministero della Giustizia.

¹³ L'inibitore della proteasi è un farmaco classificato in fascia H, per cui non può essere prescritto autonomamente dai medici del Servizio sanitario penitenziario, ma dagli Ospedali sede di Unità operativa di malattie infettive.

¹⁴ Circolare Dipartimento Amministrazione penitenziaria 14 aprile 1997, n. 557470/5.

¹⁵ Nel 1995 viene istituito un gruppo di lavoro interministeriale con l'obiettivo di individuare le modalità di intervento per arginare il fenomeno TBC nelle carceri. Il lavoro di questa commissione servirà per la formulazione delle linee guida. Da una prima rilevazione su scala nazionale emerge come tra il 1991 e il 1994 si sia passati da 70 casi di tubercolosi a 157.

¹⁶ I test più diffusi per individuare l'infezione sono il test cutaneo con la tubercolina, utile anche per prevenire il contagio (quello più diffuso è il Mantoux, oppure il Tine test, meno costoso e più facile da somministrare); la radiografia al torace, allo scopo di identificare i casi di TBC attiva. I controlli devono essere ripetuti altre due volte in caso di negatività, soprattutto in luoghi chiusi come il carcere.

¹⁷ La scheda personale è divisa in tre parti. I parte: struttura carceraria, nome e cognome del medico compilatore; II parte: nazionalità del detenuto, sesso, data ingresso in carcere, primo reclutamento, precedenti detenzioni; III parte: fattori di rischio, tubercolina, tipizzazione delle sottopopolazioni linfocitarie, esame microscopico diretto dell'espettorato.

¹⁸ All'interno del Progetto Iceberg, si tratta di uno studio condotto da novembre 2001 a febbraio 2002.

¹⁹ Circolare n. 3513/5963 del 20.01.2000, Ministero della Giustizia, DAP. Nella circolare vengono differenziate le modalità di intervento e di cura a secondo del tipo di epatite. Per il tipo A (HAV): è necessaria un'attenta sorveglianza ambientale, in particolare della catena alimentare (qualità degli alimenti, loro confezione, informazione al personale addetto alla preparazione, distribuzione del vitto). Il detenuto infetto da HAV deve essere immediatamente isolato; per il tipo B e C (HBV e HCV): sono necessarie le così dette "precauzioni universali", ovvero evitare il contatto con i liquidi biologici, come sangue o sperma. Il detenuto affetto da HBV deve essere sottoposto a ciclo vaccinale anti-epatite B.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ASTARITA L., BONATELLI P., MARIETTI S. (2006), a cura di, *Dentro ogni carcere. Antigone nei 208 istituti di pena italiani*, Roma, Carocci.
- BRUNETTI B., STAGNINI G. (2002), *La tutela della salute dei detenuti. Scenari collaborativi tra il Servizio Sanitario Nazionale e il Servizio Sanitario Penitenziario*, Firenze, consultabile sul sito <http://www.ristretti.it>.
- MARCHISIO M. (2004), *C'era una volta la salute*, in G. Mosconi, C. Sarzotti, a cura di, *Antigone in carcere. Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Carocci, Roma, pp. 84-98.
- RUOTOLO M. (2002), *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino.
- Fondazione Michelucci, Regione Toscana (2006), *Rapporto sugli istituti penitenziari*, Firenze, consultabile sul sito <http://www.ristretti.it>
- REGIONE VENETO (2006), *Carcere e sanità*, Bollettino dell'Osservatorio Regionale sulla Popolazione Detenuta e in Esecuzione Penale Esterna, n. 2, consultabile sul sito <http://www.venetosociale.it>.

Le modalità dell'assistenza psichiatrica nel carcere di Bologna¹

Laura Astarita

Quella che segue è la sintesi² di un lavoro di ricerca (svolto nel periodo settembre 2005 - febbraio 2006) sulle modalità dell'assistenza psichiatrica nella Casa Circondariale di Bologna. L'intento di un'indagine di questo tipo muove da una serie di interrogativi sul rapporto tra salute mentale e carcere, che riemergono periodicamente nel dibattito pubblico, e da una serie di considerazioni iniziali, tra cui la assoluta mancanza di dati e di monitoraggio su questo tema a livello nazionale, e la presenza, allo stesso tempo, di un numero molto elevato (il 20%, secondo i dati disponibili attualmente e secondo la percezione degli operatori) di persone con disagio psichico in carcere. Analizzare la situazione specifica di Bologna ha significato porre una base concreta per una riflessione più generale sulla questione del disagio psichico in carcere e su alcune domande chiave che ci siamo posti all'inizio di questo lavoro, tra le quali: che tipo di disagio è quello che viene chiamato "psichico"? Riguarda effettivamente persone con patologie psichiatriche oppure anche persone con un disagio cosiddetto "sociale"? E ancora: che rapporto c'è, se è vero che c'è, tra questo disagio e la tossicodipendenza? E come tutto ciò si modifica in un carcere? E infine, come viene vissuto dagli operatori?

La cartella clinica informatizzata

Per questo lavoro, abbiamo potuto disporre, grazie al PRAP per l'Emilia Romagna, di dati all'avanguardia in un panorama nazionale assolutamente carente da questo punto di vista: nelle carceri dell'Emilia Romagna, a partire da quello di Bologna, infatti, è attivo dal 2001, ma a regime dal 2004, un servizio di Cartella Clinica Informatizzata, sostenuto dalla Regione. I vantaggi di tale iniziativa sono naturalmente moltissimi, primo tra tutti un'ottimizzazione del lavoro quotidiano di medici e operatori, che viene così supportato da tutta una serie di dati sul paziente detenuto disponibili nell'immediato; inoltre, l'amministrazione stessa, per la prima volta in Italia, ha la possibilità di monitorare non solo la mole del proprio lavoro, ma anche la qualità di esso, in rapporto alla tipologia di detenuti e alle

patologie presenti. Un nodo problematico è però costituito dalla difficoltà di approccio che ancora molti operatori hanno con il nuovo sistema informatico e accade ancora spesso che alcune parti della cartella, di importanza preziosa ai fini delle rilevazioni, non vengano opportunamente compilate. Più in generale, tale progetto necessita di essere sostenuto in maniera adeguata per poter costituire un attendibile strumento di monitoraggio, attendibilità che attualmente non può garantire completamente.

Per il momento, il Servizio è presente in tutte le carceri dell'Emilia Romagna. Ma una scheda importante della cartella, quella sullo stato di salute dei detenuti, è stata già compilata in altre carceri italiane, per un totale di 105.000 schede raccolte sul territorio nazionale. È auspicabile che tale lavoro possa essere esportato e strutturato in ogni Regione.

L'assistenza psichiatrica. Il "repartino"

Quello di Bologna è il carcere di transito della Regione, ed è un istituto che risente di tutte le criticità tipiche dell'istituzione carcere nel nostro Paese; è un carcere degli anni '80, che comprende la sezione giudiziaria, quella penale e quella femminile. In esso sono attivi un Polo d'Accoglienza per Nuovi Giunti, dall'ottobre 2004, e un Reparto di Osservazione Psichiatrica, dal luglio 2005.

Vi è una Convenzione tra il carcere e la ASL da molti anni, diventata effettiva, però, solo con l'inizio del monitoraggio attraverso la cartella clinica informatica. Gli psichiatri convenzionati sono 4 e la loro presenza è assicurata quotidianamente nel "repartino" grazie all'integrazione del numero di ore sostenuta dal PRAP sin dall'apertura del reparto.

Il "repartino" è una sezione, solo maschile, con 4 celle singole e un "passeggio". La cella è liscia, schermata, e sorvegliata da telecamere. Non vi accedono volontari e non è frequente la presenza degli educatori. In questo reparto, nonostante le difficoltà, si cerca di assicurare la somministrazione della terapia più volte al giorno. Secondo alcuni operatori, però, sarebbe opportuno accelerare il giro di detenuti nel reparto, facendo in modo che, quei detenuti per i quali la diagnosi sia chiara dopo anche solo 2-3 giorni, possano tornare in sezione con la terapia, lasciando il posto ad altre persone. Il reparto, infatti, come dicevamo, è molto piccolo e non è adatto a trattenere una persona per 30 giorni, non offrendo nient'altro che una televisione in

una cella buia e un passeggio solitario. Se il tempo di permanenza si irrigidisce sui 30 giorni, ciò rischia di essere più uno svantaggio che un aiuto alla condizione del detenuto.

Non vi è in questa sede lo spazio per addentrarci nelle problematiche politiche che ci sono state riguardo all'apertura di questo reparto. Ci sembra però rilevante menzionare che, prima della sua apertura, era da lungo tempo in corso con la ASL il progetto relativo alla creazione di un servizio di Day-Hospital per i pazienti psichiatrici all'interno del carcere, naufragato con la richiesta ministeriale dell'apertura del "repartino". Successivamente, in data 16 maggio 2005, la ASL ha richiesto la chiusura di tale reparto poiché esso, così com'è stato aperto, non risponderebbe ai canoni di rispetto della dignità umana e del diritto a un'assistenza adeguata ai pazienti.

Le visite psichiatriche

Secondo i dati della Cartella Clinica Informatizzata, le visite psichiatriche svolte nel 2004 e fino all'ottobre 2005, nel carcere di Bologna, sono state in totale 2.382. La loro percentuale sul totale delle visite specialistiche interne risulta del 36% nel 2004 e del 18,32% nel 2005; su 2.382 detenuti visti dallo psichiatra nei due anni, 454 sono state donne e 1.881 uomini.

Il primo dato che risulta evidente è che, rispetto al 7% di presenza femminile nell'istituto, quando si parla di visite psichiatriche si arriva al 19% di donne visitate. Lo sbalzo appare deciso e in linea con i dati nazionali e con l'esperienza degli operatori. Questi, infatti, sono per lo più d'accordo nel sostenere che le donne risultano più frequentemente soggette a disturbi d'ansia e di depressione e che più spesso richiedono sostegno psicologico e psichiatrico e fanno uso di antidepressivi e antipsicotici.

Altro elemento importante è che, tra queste donne, molte sono straniere: su 454 donne, le straniere viste dagli psichiatri sono il 36%. La percentuale degli uomini stranieri è anch'essa del 31%. Queste cifre rispecchiano ciò che gli operatori ci hanno detto in proposito: risulta, infatti, costantemente alto il numero di stranieri con problemi di disagio psichico, e anche di tossicodipendenza. Gli operatori affermano che, se solitamente è difficile riuscire a distinguere tra simulazione e disagio reale, in quanto non è possibile definire una concreta linea di demarcazione tra essi, a maggior ragione lo è in casi come questi, nei quali le difficoltà materiali, la forte emarginazione, anche linguistica,

l'assenza di una rete di supporto familiare e affettivo all'esterno, fanno sì che tali persone cadano molto più facilmente in problemi di depressione e disagio psichico.

Le patologie

Per quanto riguarda l'incidenza delle patologie nelle carceri della Regione e, nello specifico, in quello di Bologna, secondo i dati della Cartella Informatizzata rileviamo che lo stato di tossicodipendenza rappresenta, sia per l'Emilia Romagna che per Bologna, la patologia con la maggiore incidenza: 26% nella Regione e 36,8% nel solo istituto bolognese. A seguire, per le carceri della Regione ci sono la depressione e le malattie ad essa correlate, con l'11,6%, mentre per il carcere di Bologna tali patologie si trovano al decimo posto, con il 4,7%. I deficit della masticazione rappresentano un problema per il 14,2% dei detenuti a Bologna e per il 9% dei detenuti nella Regione. Le malattie infettive si trovano, sia per il carcere di Bologna che per quelli di tutta la Regione, solo dopo le malattie epato-biliari (rispettivamente il 13,5% e l'11,3%) e quelle osteoarticolari (12,3% e 9,9%): incidono sull'8,9% dei detenuti a Bologna e sul 6,7% dei detenuti nella Regione.

In Emilia Romagna, l'incidenza delle patologie legate al disagio psichico è del 18,65%. Nell'istituto di Bologna risulta, invece, essere del 10,95%. Abbiamo commentato questo dato con diversi operatori, i quali concordano nel ritenere che esso non possa essere attendibile al 100%. Secondo la loro esperienza quotidiana, quella del 20% è una percentuale più vicina alla percezione che loro tutti hanno dell'incidenza delle patologie psichiatriche nel loro carcere (ed è anche la percentuale che risulta dalla rilevazione delle 105.000 schede sullo Stato di Salute raccolte sul territorio nazionale). La mancata compilazione precisa e continuativa della cartella informatica e i continui problemi "tecnici" ai quali non si riesce a far fronte, sarebbero, quindi, i motivi di tale discrepanza.

Tornando ai dati, rileviamo che, tra gli stranieri, le patologie a più alta incidenza, dopo la tossicodipendenza, sono: i deficit della masticazione (14,2%), le malattie osteo-articolari (10,1%); le patologie psichiatriche hanno il 7,1% di incidenza. Per la categoria degli italiani le malattie epato-biliari hanno il 24% di incidenza, quelle osteo-articolari il 15,2% e quelle infettive il 14,7%. Le patologie psichiatriche incidono per il 15,3%.

Tra le tre categorie, quella nella quale risulta l'incidenza più alta di patologie psichiatriche è quella delle donne.

Ma cosa significa avere una patologia psichiatrica? Soffrire spesso di depressione? Minacciare gesti autolesionisti? È interessante notare che gli operatori stessi hanno espresso molta preoccupazione sulle prassi vigenti. Hanno dichiarato, tra l'altro, che è necessaria una diversa e più approfondita formazione anche del personale di polizia penitenziaria, per quanto riguarda la salute mentale: spesso, infatti, le persone che vengono segnalate agli psichiatri sono quelle che si fanno sentire, quelle che urlano finché non gli si dà un farmaco, non quelle che stanno male. Anche per quanto riguarda gli Ospedali Penali Giudiziari, gli operatori ci confermano questa tendenza: non vi arrivano, dicono, "patologie molto gravi, non malati di mente, ma pazienti che disturbano la vita nelle sezioni, e a volte ne rimandano indietro 20 su 20".

Il carcere ha già enormi problemi a gestire i numeri del sovraffollamento e la grande carenza di risorse; spesso, davanti a casi umani problematici, si sceglie la via più breve, in mancanza della possibilità di praticare un'alternativa.

Tossicodipendenza e disagio psichico

Esiste un legame tra tossicodipendenza e disagio psichico? La domanda è legittima non solo per le problematiche evidentemente sottostanti la tossicodipendenza, ma anche perché le due patologie si intrecciano spesso, confondendosi e, a volte, sommandosi, nella cosiddetta "comorbidità", la "doppia diagnosi". Gli operatori sono concordi nel dire che molti detenuti tossicodipendenti hanno problemi psichici e viceversa, ma quale è questa misura? E cosa fa il carcere per farvi fronte?

Abbiamo considerato, a questo scopo, i dati delle persone, tra quelle certificate tossicodipendenti, che hanno una doppia diagnosi, che comprende, quindi, anche una patologia di tipo psichiatrico. Ne risulta che, delle 782 persone tossicodipendenti nel carcere di Bologna (il periodo in considerazione è aprile 2004 - settembre 2005), 96 hanno una doppia diagnosi, il 12,3%. Se consideriamo che questo grado di incidenza occupa il quarto posto, dopo patologie quali quelle epatobiliari, quelle infettive e quelle della masticazione, dobbiamo convenire che si tratta di un'incidenza molto elevata.

Il forte legame tra le due patologie è ancora più evidente se consi-

deriamo quali patologie incidono sui detenuti con disturbi mentali: delle 239 persone classificate come aventi patologie psichiatriche (nello stesso periodo di tempo), 82 sono anche certificate come tossicodipendenti - il 34,3%. Si tratta non solo di una percentuale di per sé molto alta, ma della patologia a più alta incidenza tra tutte, per i soggetti psichiatrici. Per semplificare potremmo dire che molti detenuti tossicodipendenti sono anche pazienti psichiatrici e che moltissimi pazienti psichiatrici sono anche tossicodipendenti.

Si tratta di un tema molto complesso: proprio il fatto che circa il 40% delle persone definite “con problemi psichici” sia allo stesso tempo tossicodipendente ci può far dubitare sulla stessa diagnosi di patologia psichiatrica. Cioè, posto che una persona tossicodipendente abbia, nel 90% dei casi, problematiche di ordine psicologico che hanno trovato una sorta di “sbocco” nella dipendenza, si può, per questo, definirle “patologie psichiatriche”? Cosa che, successivamente, comporta una cura e ... dei farmaci? O forse bisogna considerare che il carcere di per sé produce un disagio, che va a sommarsi alla condizione di tossicodipendenza e che tale disagio non può essere curato in carcere? Il tossicodipendente, all’impatto con il carcere, potrebbe, quindi, sentire crescere il proprio disagio, la propria sofferenza psicologica, senza che questo significhi che abbia una patologia psichiatrica. Non solo: dobbiamo considerare che non conosciamo il percorso di queste persone. Provengono infatti da un “fuori” dove molte di esse avevano un percorso di cura in atto, o comunque di presa in carico da parte dei servizi. Tale cura, viene immediatamente a mancare nel momento dell’ingresso in carcere e ripresa solo in un numero limitato di casi. L’astinenza e la non certezza di un trattamento di cura rappresentano, senza dubbio, motivo di ulteriore disagio e sofferenza, non si può non tenerne conto. Per non parlare del fatto che la doppia diagnosi di per sé non rappresenta una garanzia di doppia cura, ma, molto spesso, un grande limite per l’ottenimento di benefici e misure alternative, accessibili invece per i tossicodipendenti senza doppia diagnosi.

Abbiamo discusso a lungo con i responsabili del Ser.T. interno a proposito di queste questioni. Gli operatori ci riferiscono che, in base alla loro esperienza (mancano dati in questo senso), solo un 10% delle persone che risultano avere patologie psichiatriche in carcere erano seguite precedentemente dai Centri di Igiene Mentale sul territorio. E per quanto riguarda i tossicodipendenti, invece, circa un 50% dei tossicodipendenti presenti in carcere – includendo sia italiani che

LE MODALITÀ DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA

stranieri – erano già in carico, o comunque conosciuti dai Ser.T. territoriali.

Naturalmente, la maggiore visibilità della patologia psichiatrica in carcere risente anche di un certo numero di episodi strumentali che i detenuti stessi mettono in atto come reazione al disagio causato dalla detenzione, soprattutto se tossicodipendenti, per bisogno di farmaci-droghe, di attenzioni, di distrazioni, di sfoghi.

I farmaci

Tabella 1

ACQUISTI E CONSUMI DI FARMACI NELLA C.C. BOLOGNA PER ORDINE DI INCIDENZA.
PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2005

<i>acquisti 2005</i>	<i>q.tà/unità %</i>	<i>consumi 2005</i>	<i>q.tà/unità %</i>
sistema nervoso	192.272 49,21	sistema nervoso	137.500 43,33
apparato gastrointestinale e metabolismo	55.123 14,11	sistema muscolo-scheletrico	42.543 13,41
sistema cardiovascolare	39.980 10,23	apparato gastrointestinale e metabolismo	37.733 11,89
antimicrobici generali per uso sistemico	38.086 9,75	antimicrobici generali per uso sistemico	34.829 10,98
sistema muscolo-scheletrico	31.660 8,10	sist. cardiovascolare	29.151 9,19
sangue ed org. emopoietici	12.252 3,13	organi di senso	9.276 2,92
preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali	7.666 1,96	sangue ed organi emopoietici	8.488 2,67
sistema respiratorio	5.494 1,41	sistema respiratorio	8.384 2,64
sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	3.455 0,88	prepar. ormonali sistem., esclusi ormoni sess.	4.168 1,31
prodotti dermatologici	1.819 0,46	sistema genito-urinario ed ormoni sessuali	2.627 0,83
organi di senso	1.596 0,41	dermatologici	1.228 0,39
prodotti vari	623 0,16	farmaci antineoplastici e immunomodulatori	851 0,27
farmaci antineoplastici e immunomodulatori	599 0,15	prodotti vari	515 0,16
farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti	65 0,016	farmaci antiparassitari, insettic. e repellenti	19 0,006
<i>totale</i>	<u>390.690</u> 100	<i>totale</i>	<u>317.312</u> 100

Elaborazione nostra su dati PRAP - Cartella Clinica Informatizzata

La tabella a pagina precedente ci mostra le quantità, per unità, di farmaci, acquistati e consumati nel 2005 nel carcere di Bologna, divisi per categoria. I farmaci del sistema nervoso risultano essere quelli, in assoluto, più acquistati e più consumati tra tutti: rappresentano il 49,21% dei farmaci acquistati e il 43,33% di quelli consumati.³

Il divario tra le quantità di farmaci è assolutamente evidente e lascia poco spazio ai commenti. Si potrebbe facilmente pensare, a una prima occhiata, che si tratti dei farmaci di cui i detenuti hanno più bisogno, se non conoscessimo la realtà del carcere e se non avessimo già visto che le patologie più frequenti sono altre, rispetto a quelle psichiatriche. Per quanto la percentuale di detenuti con patologia psichiatrica sia alta e si aggiri dall'11% (dato in nostro possesso) al 20% (percezione degli operatori e dato AMAPI su scala nazionale), ciò non spiegherebbe, comunque, l'altissimo numero di farmaci del sistema nervoso di cui si è fatto nei 10 mesi del 2005.

Si potrebbe obiettare che fanno parte dei farmaci "del sistema nervoso" anche farmaci che non sono psicotropi, bensì analgesici e anestetici, nonché neurologici. Ma dividendo allora in sottocategorie, le quantità di farmaci del sistema nervoso consumati nel 2005, ne risulta che i farmaci neurologici rappresentano 8,82% del totale, mentre quelli psicotropi l'80%. Il restante 7,19% è costituito da anestetici, analgesici e da altri farmaci del sistema nervoso. Tale divisione serve per maggiore chiarezza, ma la questione è molto complessa e riteniamo vadano comunque considerati come un tutt'uno; se è vero, infatti, che tra essi c'è anche la tachipirina, è pur vero che gli stessi medici sono pronti a dire che in un luogo quale il carcere può essere relativo anche l'uso di analgesici, alcuni dei quali possono dare dipendenza e stordimento; gli stessi farmaci neurologici vengono, a volte, usati per patologie psichiatriche, non neurologiche: la mera classificazione per indice ATC non spiega la complessità dell'uso che si fa del farmaco, a maggior ragione in un luogo come il carcere.

Una psichiatra del carcere, ci ha spiegato meglio alcune dinamiche che avvengono all'interno solitamente: come succede anche altrove, sono i detenuti tossicodipendenti quelli che, con maggiore insistenza, chiedono farmaci, in particolare, benzodiazepine, minacciando gesti di autolesionismo e tentativi di suicidio pur di averle e "smettono soltanto quando gli si dà qualcosa". I medici del carcere, quindi, cercano, volta per volta, di contenere queste richieste e molte volte preferiscono e/o provano ad usare altri farmaci come alternativa alle benzodiazepine, come il Nozinan e lo Ziprexa: "questo perché – ci spie-

ga la dottoressa – questi farmaci, pur essendo anch'essi dei neurolettici, hanno un effetto sedativo, ma non danno dipendenza, come invece fanno le benzodiazepine”. I tossicodipendenti molte volte accettano questa variazione, mentre, al contrario, solo raramente accettano di prendere degli anti-depressivi. Altre volte, invece, accettano di prendere dei veri e propri sedativi, come il Tavor, il Valium e il Lorans (che comunque sono derivati benzodiazepinici) e anche per avere questi, simulano vere e proprie crisi e minacciano di farsi male, “finché non li ottengono”.

Gli antidepressivi più usati sono, come ci spiega la dottoressa, lo Zoloft e il Laroxil, quest'ultimo specialmente al femminile. A questo proposito la dottoressa ci conferma che le donne risultano soffrire molto più di depressione rispetto agli uomini: “sono più tranquille, ma più depresse, è più facile gestirle e rifiutare loro i tranquillanti, si convincono più facilmente a provare qualcosa di meno forte, a diminuire i dosaggi, ma prendono molti più antidepressivi. Gli uomini al contrario non solo non ne chiedono, ma addirittura li rifiutano”. Con i pazienti psicotici si usano, oltre al Nozinan e allo Ziprexa, anche il Serenase. A detta del medico con cui parliamo, però, gli psicotici veri e propri sono molto pochi, si parla di 3-4 ogni 100 detenuti.

Relativamente ai farmaci che la dottoressa ci ha indicato essere quelli più usati in carcere, dall'analisi dei dati risulta che il loro totale supera la metà del totale degli psicotropi consumati nel 2005, per l'esattezza equivale al 59,5%. E corrisponde addirittura al 48% di tutti i farmaci del sistema nervoso consumati nello stesso anno.

In particolare, il Lorans risulta essere il farmaco in assoluto più usato tra tutti i farmaci del sistema nervoso. Abbiamo, infatti, considerato la lista dei farmaci “del sistema nervoso” in ordine decrescente rispetto al consumo, e il dato in assoluto più significativo che ne è emerso è che un solo farmaco, il Lorans, corrisponde al 33,48% dell'intero consumo di farmaci del sistema nervoso e al 14,51% di tutti i farmaci usati durante l'anno. Il secondo dato significativo è che il Lorans è una benzodiazepina: ha quindi, principalmente effetto sedativo – sui disturbi d'ansia e da sonno – ed è prevalentemente somministrato – come possiamo supporre ragionevolmente per esperienza e per le testimonianze citate – ai detenuti tossicodipendenti.

Si tratta di un dato molto importante, anche perché il consumo degli altri farmaci è rappresentato da quantità nettamente inferiori rispetto al Lorans. Inoltre, tra i 20 farmaci più usati ci sono altre 4 benzodiazepine oltre il Lorans. Le loro percentuali, sommate, danno

il 50,38% del totale dei farmaci del sistema nervoso e il 21,8% del totale dei farmaci consumati nell'anno. È una percentuale altissima che legittima a parlare di vera e propria farmacodipendenza delle persone tossicodipendenti in carcere.

Conclusioni

È possibile presentare alcune sintetiche conclusioni desumibili dalla ricerca.

a) Assoluta necessità di dati attendibili. Sintetizzando i risultati che emergono da questa ricerca, il primo necessario ostacolo che ci sembra fondamentale superare per poi poter parlare con cognizione di causa di un argomento così rilevante e complesso quale quello che abbiamo trattato, è la disponibilità di dati: risulta, infatti, troppo grave la carenza di dati in materia e quindi di monitoraggio e conoscenza del fenomeno. Abbiamo avuto a disposizione, grazie alla Cartella Clinica Informatizzata, dati all'avanguardia nel sistema di monitoraggio adesso esistente presso l'Amministrazione, ma ancora troppo confusi e poco attendibili. Inoltre, si tratta di dati non confrontabili con altre realtà sul territorio nazionale. L'Amministrazione dovrebbe, prima di tutto, dotarsi di strumenti di monitoraggio efficaci e far in modo che tali strumenti vengano utilizzati, attraverso un'opportuna formazione di tutti gli operatori penitenziari.

b) Riconsiderazione dell'utilità del "repartino": ricerca di alternative e integrazione dei servizi. A proposito dell'apertura del reparto di Osservazione Psichiatrica all'interno del carcere di Bologna, abbiamo visto quanto discutibile sia l'effettiva utilità terapeutica di un reparto costituito da quattro celle senza aree per la socialità e senza alcun altro sfogo. E abbiamo accennato al progetto mancato di creare, a carico della ASL, un servizio di Day-Hospital per i pazienti psichiatrici: si trattava di una proposta, seppur migliorabile, di vera e propria alternativa al mero stato di detenzione dei detenuti con problemi di disagio psichico. Ma, soprattutto, di una proposta che, seppur non in grado di sradicare il profondo legame tra il carcere e la "malattia mentale", proponeva un'azione integrata dei servizi: il DSM territoriale sarebbe entrato in carcere e li avrebbe portato anche la rete di servizi sul territorio della quale costituisce il centro. Abbiamo visto, durante questa rapida panoramica, quanto questo sia un nodo cruciale rispetto ai compiti che il carcere dovrebbe avere e a quelli che effettivamente è chiamato a coprire.

Gli operatori ci hanno parlato della loro totale distanza da quello che nel territorio succede a proposito di salute mentale: non hanno rapporti con i servizi sul territorio e non conoscono la storia delle persone con disagio psichico che si trovano a incontrare in carcere, non sanno se seguivano una qualche terapia, una qualche psicoterapia o altro, e tanto meno, quindi, possono darvi un minimo di continuità.

La causa principale di ciò va ricercata nel mancato passaggio – avviatosi e mai concluso – delle competenze in materia di salute in carcere dal Ministero della Giustizia a quello della Salute. Tale passaggio risulterebbe necessario perché i servizi possano prendere in carico i pazienti in quanto malati e proporre loro un percorso di cura e seguirlo, indipendentemente dal fatto che la persona si trovi o meno in carcere. La persistenza di questi due regni separati di malattia, uno a carico del Ministero di Giustizia, l'altro a carico del Sistema sanitario regionale, rappresenta un grande limite in materia di diritto alla salute delle persone detenute.

La persona che in carcere ha disturbi psichiatrici dovrebbe poter vedere anche gli operatori del Servizio di Salute Mentale del territorio, non solo psichiatri e operatori penitenziari. Se prendiamo come esempio il diffusissimo uso di farmaci psicotropi che abbiamo riscontrato, in questo caso l'intervento dello psichiatra e della psichiatria in carcere – l'intervento che sono chiamati a dare – è un intervento sul sintomo, e un intervento su un oggetto non è un intervento su una storia, su una persona. È un intervento senza passato e senza futuro, non c'è quindi la condizione per costruire una possibilità di alternativa e di prospettiva. Il Servizio di Salute Mentale dovrebbe tenere i contatti con l'esterno, con una madre, con una compagna, con una sorella, con un figlio, con gli amici; dovrebbe poter creare la possibilità di mantenere un contatto con una cooperativa sociale – che forse offrirebbe una qualche possibilità – e tutto ciò costituirebbe la presa in carico, una possibile “cura”, che renderebbe certamente diverso, forse meno complicato, anche il percorso del dopo carcere.

Attualmente, invece, il carcere diventa il luogo in cui la persona con disagio psichico perde continuità di rapporti con il territorio, le cure e i percorsi che stava facendo; il luogo che viene sovraccaricato della responsabilità di far fronte, con le poche risorse a disposizione e le antiche modalità, a un disagio che non è più soltanto psichico e individuale, ma diventa sociale.

c) I dati sui farmaci: la psichiatrizzazione della tossicodipendenza.
Abbiamo visto che anche nel carcere di Bologna i tossicodipendenti

rappresentano una parte consistente della popolazione carceraria; abbiamo riportato le osservazioni degli psichiatri sulla nota insistenza dei detenuti tossicodipendenti nella richiesta di farmaci e abbiamo riscontrato, dai dati sui consumi di ogni singolo farmaco, quanto sia diffuso l'uso delle benzodiazepine.

Si tratta di cifre allarmanti che ci pongono di fronte a un evidente fenomeno di farmacodipendenza, tipica dell'ambiente carcerario. La prigione, che già di per sé causa numerosi disturbi postumi nel detenuto tornato alla vita libera, "fabbrica" così dei tossicodipendenti da farmaci. Ma cosa suggeriamo di fare a uno psichiatra che si trova di fronte un detenuto che minaccia di uccidersi se non gli si danno delle benzodiazepine? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Forse il problema sta nella presenza stessa di quel detenuto in un luogo quale il carcere.

d) Disagio psichico o disagio sociale? La domanda che ci ponevamo all'inizio del nostro lavoro, infatti, su quanto sia "psichico" il diffuso disagio in carcere e quanto, invece, "sociale", ha avuto alcune interessanti risposte. I numeri e gli operatori ci dicono che l'aumento delle patologie psichiatriche degli ultimi anni è legato indissolubilmente a due fattori: sovraffollamento e disagio sociale.

L'aumento vertiginoso (da 447 del 2001 a 1.025 del 2005), in pochi anni, del numero delle persone accolte in un carcere che è già di per sé un carcere di transito, fa sì che la prospettiva indicata dal legislatore come il "trattamento individualizzato" sia impraticabile. In quest'ottica, anche un servizio come quello per i Nuovi Giunti, cosa può fare se il resto rimane quello che è attualmente? Se gli operatori diagnosticano, danno delle indicazioni, che però non possono trovare modalità di attuazione? Se lo psichiatra trova che una persona debba essere impegnata, avere delle prospettive, e non si è in grado né di dargli prospettive né lavoro? Inoltre, lo psichiatra opera, così come gli altri operatori, in un clima di costante emergenza: come può un rapporto terapeutico che è di tamponamento e gestione dell'emergenza, essere sostanzialmente "terapeutico"?

Oltre a ciò, gli operatori ci riferiscono di una serie di altre problematiche che né il territorio, né tanto meno il carcere sono in grado di affrontare: il numero crescente di giovani stranieri che commettono atti di autolesionismo è legato a forme di emarginazione che vanno sicuramente al di là del disagio mentale, che sono espressione della mancanza di reti sociali, affettive e lavorative.

La realtà, invece, è fatta di un continuo rimando e confino all'am-

bito psichiatrico di tutta una serie di patologie mediche e che hanno a che fare con il sociale. E il carcere risponde come può: attraverso l'aumento delle visite psichiatriche, come abbiamo visto, attraverso l'apertura di reparti di osservazione che funzionano solo sulla carta, attraverso l'enorme acquisto e consumo di farmaci psicotropi.

È la psichiatrizzazione della pena, l'unica risposta che il carcere è in grado di dare in una situazione in cui gravano su di esso problemi medici, psicologici, sociali e così via. Ed è questa stessa risposta che il carcere dà a chiudere ogni via per possibili alternative: un circolo vizioso che può essere spezzato soltanto rompendo il meccanismo di autosufficienza proprio del carcere.

NOTE

¹ La ricerca è stata promossa da "A buon diritto. Associazione per le libertà": i ringraziamenti vanno ad Andrea Boraschi, Direttore dell'Associazione e a Luigi Manconi, Presidente. Si ringrazia inoltre la Fondazione Carisbo, che ha sostenuto tale progetto.

² La versione completa della ricerca è consultabile e scaricabile dal sito www.abuondiritto.it.

³ È importante considerare che alcuni farmaci che rientrano nella categoria di quelli del sistema nervoso, non sono compresi in questa tabella e quindi nel conteggio totale, poiché sono a carico del Ser.T.

Indulto e recidiva: uno studio dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento

*Giovanni Jocteau e Giovanni Torrente**

Carcere e recidiva

I lavori concernenti analisi quantitative sul tema della recidiva sono estremamente esigui, tuttavia è utile considerarli per comprendere come, in precedenti fasi storiche, tale fenomeno si sia evoluto in relazione a provvedimenti che consentivano a colpevoli di reato di non scontare la pena detentiva.

Una ricerca pubblicata nel 1978 dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (CNPDS) rappresenta probabilmente lo studio più dettagliato effettuato nel nostro Paese sul tema dei benefici di clemenza e del recidivismo. Scopo della ricerca era un'indagine quantitativa sulle carriere criminali di un certo numero di soggetti, con l'obiettivo di trarre rilevazioni volte a comprendere se l'applicazione di un beneficio avesse fatto venir meno, oppure accelerato o rallentato ulteriori manifestazioni di comportamenti criminali.

Tale lavoro fu svolto tramite la selezione casuale e l'analisi di 1.100 schede del Casellario del Tribunale di Roma, relative a soggetti che avevano fruito di almeno un beneficio. Complessivamente, nell'anno della ricerca risultavano al Casellario schede relative a 108.131 soggetti, di cui 25.914 avevano beneficiato di almeno un provvedimento di clemenza. Coloro che avevano riportato più di una condanna, e che quindi risultavano recidivi, erano 35.495 persone, pari al 32,9% degli iscritti. Questa percentuale si discostava di poco da quella relativa al tasso di recidivismo risultante dalle 1.100 schede oggetto della ricerca, consistente nel 31,2% del campione

Emergeva un'indicazione di massima: la fruizione di un provvedimento di indulto non favoriva la reiterazione di comportamenti vietati penalmente, ma piuttosto sembrava ridurla, anche se non significativamente.

Un altro lavoro dal quale emergono indicazioni utili è quello svolto da Emilio Santoro e Raffaella Tucci sulla Regione Toscana nel 2004, che ha mirato a stabilire le cause che determinano la recidiva, e quanto possa influire su quest'ultima scontare la pena in affidamento anziché in carcere.

Sebbene l'obiettivo della ricerca fosse in parte diverso, perché mirava a stabilire l'efficacia della misura dell'affidamento rispetto alla carcerazione nell'ottica di un futuro reinserimento sociale, sono diverse le considerazioni che qui meritano attenzione. La ricerca è stata indirizzata a individuare il tasso di recidiva di un gruppo campione a cinque anni dalla fine della misura alternativa.

Oggetto della rilevazione erano 75 persone in affidamento ordinario e 77 in affidamento terapeutico che avevano finito la misura cinque anni prima. Delle 152 persone considerate, 134 erano uomini e 18 donne. Nel 99% dei casi avevano commesso reati precedenti rispetto a quello che li aveva portati alla misura. A cinque anni dalla fine dell'affidamento, 34 persone avevano commesso successivi reati, 21 delle quali provenienti dall'affidamento terapeutico (28,38%), e 13 da quello ordinario (18,84%). Coloro ai quali era stata contestata la recidiva in senso tecnico in sede giudiziale erano 18 (12,88% dell'intero campione).

La maggior percentuale di recidivi che avevano scontato la misura dell'affidamento terapeutico sembrava riconducibile a cause legate alla dipendenza e alle particolari situazioni di esclusione sociale e di precarietà economica tipiche della loro condizione. Comunque, la percentuale non risultava alta se paragonata al 60% di recidivi desumibile dalle statistiche giudiziarie ISTAT, e l'affidamento sembrava configurare un momento particolare nella vita di questi soggetti, durante il quale si concentravano su di loro attenzioni e risorse cui non erano mai stati abituati.

I dati dimostravano dunque che per la grande maggioranza dei casi l'affidamento aveva avuto successo, raggiungendo l'obiettivo del reinserimento sociale. Dalle interviste svolte e dalle impressioni degli operatori contattati risultava essere determinante, ai fini dell'esito positivo della misura, la presenza di una rete di rapporti sociali di supporto. Contrariamente, la loro mancanza coincideva con l'esito negativo. Appariva ampiamente dimostrato, a un'analisi del campione oggetto della ricerca del 2004, che la previsione di percorsi riabilitativi per i sottoposti a misure di esecuzione penale fosse uno strumento efficace per attenuare la possibilità di ricaduta nel reato, e che avere la possibilità di trascorrere il periodo della condanna non in detenzione, ma intraprendendo percorsi alternativi, agevolasse spesso l'interruzione di carriere criminali. Soprattutto per pene brevi.

Infine, interessanti appaiono i risultati della ricerca condotta nel 2006 da Fabrizio Leonardi (direttore dell'Osservatorio delle misure

alternative presso la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna), anch'essa sul tasso di recidiva degli affidati in prova al Servizio sociale, ma concernente in questo caso l'intero panorama nazionale. L'indagine aveva per oggetto la percentuale di quelli che, terminata la misura alternativa alla detenzione nel 1998, entro il 2005 avevano subito una condanna per la nuova commissione di un reato nel periodo di riferimento. Il campione in oggetto era composto da 8.817 persone, 8.071 uomini e 746 donne. I recidivi risultavano 1.667, pari al 19% del campione. Ma ancor più significativa appariva l'analisi in rapporto al tipo di affidamento e alla sua concessione direttamente dallo stato di libertà piuttosto che dopo un periodo di detenzione. Per gli affidati ordinari provenienti dalla detenzione, costituenti il 20% del numero totale, la tendenza a reiterare condotte illecite era di poco superiore al 20%. Per gli affidati ordinari dallo stato di libertà, 48% del campione, i recidivi erano circa il 17%. Per soggetti beneficiari dell'affidamento in casi particolari, quali gli alcol o tossico dipendenti, che non provenivano da un precedente periodo in carcere e che rappresentavano il 22% del totale, la percentuale si assestava su valori vicini al 30%, mentre maggiormente predisposti a commettere nuovi reati si dimostravano essere gli affidati in casi particolari provenienti dalla detenzione, rappresentati dal 4% dell'universo, e recidivi in oltre il 40% dei casi. Il restante 6% era costituito dagli affidati militari, il cui tasso di ricaduta nella commissione di comportamenti illeciti era intorno al 5%. Confrontando questi valori con quelli relativi ai 5.772 condannati alla detenzione usciti nel 1998, gli squilibri percentuali apparivano evidenti. Di questi ultimi, infatti, 3.951, quasi 7 su 10, corrispondenti al 68,45%, avevano rifatto ingresso in carcere una o più volte e avevano sulle spalle una condanna definitiva per la commissione di nuovi reati.

Un'altra fonte da cui si può desumere quale sia la tendenza in atto negli ultimi anni è rappresentata dalle statistiche giudiziarie ISTAT, che riportano il numero totale di condannati in procedimenti penali per ogni anno, e tra questi quanti avevano già subito una precedente condanna. Sebbene l'irrogazione di una pena da parte di un tribunale non comporti automaticamente la misura della reclusione, essendo presenti nel nostro ordinamento istituti quali la sospensione condizionale, le pene pecuniarie, ecc., si possono desumere da questi dati alcune considerazioni rilevanti al fine della nostra ricerca.

Dall'ultimo rapporto disponibile, relativo all'anno 2004, risulta che circa il 60% dei condannati aveva precedenti penali. Questo dato,

secondo il quale, nel nostro Paese, più della metà dei soggetti che subiscono una condanna penale irrevocabile commettono successivamente altri reati, conferma che chi è già stato condannato il più delle volte ricade in attività criminose

La recidiva degli indultati

La ricerca presentata in queste pagine¹ si è posta l'obiettivo di indagare l'impatto del provvedimento di indulto, a sei mesi dall'approvazione della legge, attraverso un'analisi quantitativa dei dati forniti dal Ministero della Giustizia² sul numero e sulle caratteristiche delle persone uscite dal carcere a seguito del provvedimento di clemenza e sui dati relativi ai soggetti che, una volta usufruito del provvedimento, sono rientrati in carcere. I risultati sono presentati in due fasi. In un primo momento si è voluto fornire un'immagine di quello che è il tasso di recidiva fra i soggetti che sono usciti dal carcere a seguito del provvedimento di indulto. Tale dato è aggiornato al 16 febbraio 2007 ed è stato ottenuto scorpendo dal dato fornito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) sui reingressi in carcere delle persone beneficiarie del provvedimento di clemenza il numero dei beneficiari non provenienti dal carcere, in modo da considerare esclusivamente il comportamento recidivante delle persone che provenivano dalla detenzione. In un secondo momento si è proceduto ad un'analisi dell'impatto del provvedimento di clemenza considerando le caratteristiche dei soggetti scarcerati e dei soggetti rientrati. Tale seconda parte dell'indagine si riferisce al periodo storico 1 agosto 2006 – 31 gennaio 2007. La decisione di considerare due archi temporali lievemente differenti deriva dal fatto che i dati forniti dall'ufficio statistiche del DAP sui rientri in carcere nell'intero arco di tempo preso in considerazione comprendono anche i soggetti provenienti dalla misura alternativa che, come si avrà modo di osservare, costituiscono circa il 10% dei soggetti rientrati in carcere. Per ragioni tecniche, l'ufficio statistiche del DAP non è in grado di incorporare dai dati sui rientri scanditi su base mensile e territoriale le cifre relative esclusivamente ai soggetti provenienti dalla carcerazione. Di conseguenza, la seconda fase dell'indagine è stata condotta su un universo di rientrati in carcere che tende, in parte, a sovradimensionare il fenomeno della recidiva fra gli indultati.

Ai fini della ricerca è stato interessante analizzare, a 6 mesi dall'emissione del provvedimento, la reale situazione in termini di nume-

ro di reingressi in carcere e quindi di ipotetici reati commessi dagli indultati. Inoltre, si è inteso analizzare le caratteristiche dei soggetti dimessi e quelle di coloro che sono nuovamente incorsi in un reato, le tipologie di reato commesse dagli indultati e la possibile incidenza del fenomeno in termini di allarme criminalità. Ciò ovviamente vuole essere uno strumento di confronto fra quelle che sono state le previsioni sugli effetti dell'indulto, le rappresentazioni dell'impatto del provvedimento che sono state offerte e la realtà che pare emergere attraverso una prima rielaborazione scientifica dei dati disponibili.

Indulto e recidiva, la portata del fenomeno

I dati aggiornati al 16 febbraio 2007 mostrano come, a partire dal 1 agosto 2006, sono uscite dal carcere a seguito del provvedimento di clemenza 25694 persone di cui la grande maggioranza nel mese di agosto. Il numero di soggetti che hanno usufruito del provvedimento nei mesi successivi diminuisce progressivamente.

Di questi, al 16 febbraio 2007, ne sono rientrati in carcere esattamente 2855, pari al 11.11%. Il dato è ottenuto sottraendo dai dati relativi al totale dei rientrati in carcere fra i soggetti beneficiari del provvedimento il numero di soggetti rientrati provenienti dalla misura alternativa, il numero di soggetti rientrati già fruitori del cosiddetto "indultino" ed il numero di scarcerati, ma riarrestati per prosecuzione di pena.

Per quanto riguarda i rientri in carcere dei soggetti beneficiari del provvedimento che scontavano la pena in misura alternativa al carcere, occorre da subito sottolineare come i dati attualmente a disposizione impediscano di fornire una completa rappresentazione del fenomeno. I dati raccolti dall'ufficio statistiche del DAP si riferiscono infatti esclusivamente ad un campione di 5869 adulti usciti dal carcere per misure alternative alla detenzione. Tale cifra non è rappresentativa del totale dei soggetti che, in misura alternativa, sono tornati in libertà a seguito del provvedimento di clemenza. I dati forniti dall'ufficio Esecuzione Penale Esterna, mostrano infatti come, su un totale 21272 casi in carico al 31 luglio 2006, grazie al provvedimento di clemenza ne siano cessati ben 17.290. Tale cifra corrisponde quindi all'universo dei beneficiari del provvedimento di indulto che scontavano la pena in misura alternativa. I dati permettono quindi di definire l'universo dei soggetti che hanno riacquisito la libertà grazie al provvedimento di clemenza (Tabella 1).

Tabella 1. Soggetti tornati in libertà a seguito del provvedimento di clemenza. Periodo 1 agosto 2006 – 16 febbraio 2007

Modalità di esecuzione della pena	Numero di casi
Dimessi dal carcere	25694
Cessazione della misura alternativa	17290
Totale	42984

Il campione preso in considerazione dall'ufficio statistiche del DAP per la rilevazione dei dati statistici sui rientri in carcere a seguito del provvedimento di indulto si riferisce quindi a circa un terzo della totalità dei beneficiari del provvedimento che scontavano la pena in misura alternativa. Tale campione, peraltro, mostra come solo 352 fra i soggetti in misura alternativa presi in considerazione abbiano fatto reingresso in carcere, pari ad una percentuale del 6%. Inoltre, se sommiamo il totale dei dati disponibili relativi ai soggetti detenuti scarcerati ed il campione di soggetti in misura alternativa preso in considerazione otteniamo una percentuale generale di recidiva pari al 10.16%.

Tabella 2. Percentuale di recidiva in relazione alle modalità di esecuzione della pena. Periodo 1 agosto – 16 febbraio 2007

<i>Modalità esecutive della pena</i>	<i>Beneficiari</i>	<i>Rientrati</i>	<i>Tasso di recidiva</i>
Detenuti scarcerati	25694	2855	11,11%
Campione di soggetti in misura alternativa	5869	352	6%
Totale	31563	3207	10,16%

Ora, come detto, il dato non è completo in quanto non è rappresentativo della totalità dei beneficiari del provvedimento. Tuttavia, proprio per questo motivo, è possibile affermare che la percentuale di recidiva totale in realtà sovra-rappresenta la reale recidiva dei beneficiari del provvedimento di clemenza. Emerge infatti come i soggetti provenienti dalla carcerazione abbiano un tasso di reingressi in carcere quasi doppio rispetto al campione dei provenienti dalle misure alternative. Se si considera che il campione dei soggetti che provengono dalla misura alternativa è rappresentativo di solo un terzo della totalità dei beneficiari del provvedimento, appare allora evidente come il tasso di recidiva generale sia sensibilmente inferiore rispetto

al 10.16% che è possibile ricavare dai dati disponibili. Il dato conferma quanto già suggerito dalle ricerche esaminate nei paragrafi precedenti sulla maggiore efficacia della misura alternativa rispetto alla pena carceraria nella limitazione delle future condotte criminali dei condannati. Naturalmente occorre sottolineare come tale efficacia sia facilitata dal fatto che i soggetti che usufruiscono di tali misure, per definizione, sono persone verso le quali è stata emessa una prognosi sostanzialmente favorevole sulla futura condotta. Al tempo stesso, occorre ribadire come tali misure, interrompendo gli effetti negativi prodotti dal sistema detentivo e facilitando percorsi di reinserimento attivo nel tessuto sociale, si rivelino maggiormente efficaci rispetto agli obiettivi che la Carta Costituzionale attribuisce alla pena.

Anche per i soggetti provenienti dal carcere, tuttavia, il tasso di recidiva relativo a questi primi sei mesi si attesta su percentuali relativamente basse. Certamente tale percentuale è destinata a salire, essendo l'arco temporale preso in considerazione ancora limitato; al tempo stesso, il dato non è direttamente comparabile con la percentuale del 68.45% che emerge dalle più recenti ricerche in quanto essa si riferisce ad un arco temporale più ampio. Tuttavia, è importante sottolineare come al momento tale percentuale si assesti su livelli che possono essere considerati come "fisiologici", sensibilmente inferiori, ad esempio, rispetto a quelli mostrati dalle rilevazioni ISTAT sul totale annuo di condannati con precedenti penali. Tali dati portano ad ipotizzare un primo giudizio sostanzialmente positivo sull'impatto del provvedimento sulla carriera criminale dei soggetti che ne hanno usufruito. Inoltre, emerge come in realtà i soggetti che sono stati identificati nella commissione di un reato dopo aver usufruito dell'indulto sono in totale 3207. Tale cifra, distribuita in sei mesi sull'intero territorio nazionale, appare non eccessivamente elevata, e comunque non sufficiente a giustificare il presunto allarme sociale e la relativa emergenza criminalità di cui tanto si è dibattuto in questi mesi.

Indulto e reingressi in carcere: l'andamento del fenomeno

L'analisi delle caratteristiche dei reingressi in carcere, come detto, prende in considerazione l'arco temporale relativo ai primi sei mesi dall'approvazione del provvedimento e considera fra i rientrati sia i soggetti scarcerati, sia quelli provenienti dalla misura alternativa (nei limiti del campione preso in considerazione dall'ufficio statistiche del DAP), sia i beneficiari del cosiddetto "indultino".

I reingressi in carcere in questi mesi presentano una curva che vede aumentare sensibilmente gli ingressi fra agosto ed ottobre, salvo poi stabilizzarsi nel mese di novembre e scendere nel mese di dicembre, per stabilizzarsi nuovamente a gennaio.

È rilevante osservare come il numero dei reingressi non presenti un progressivo aumento, tale da far ipotizzare un percorso che, nel tempo, porterà al reingresso in carcere della gran parte dei beneficiari del provvedimento. Tale incremento si ha, in misura limitata, nei primi tre mesi, presentando una stabilizzazione nel mese di novembre, e una sensibile riduzione nel mese di dicembre, con un lieve aumento nel mese di gennaio. Inoltre, se si concentra l'attenzione sul rapporto fra ingressi di soggetti scarcerati e ingressi di persone provenienti dalla misura alternativa, è possibile osservare come vi sia una progressiva maggiore incidenza, fra il totale delle persone che sono ritornate in carcere, di soggetti provenienti dalle misure alternative. Al riguardo, si è confrontato l'andamento del fenomeno considerando il rapporto fra rientrati provenienti dalla detenzione e rientrati provenienti dalla misura alternativa in quattro momenti differenti (Tabella 3).

Tabella 3. Rapporto fra soggetti rientrati sulla base delle modalità di esecuzione della sanzione

<i>Alla data del ...</i>	<i>Rientri dal carcere</i>	<i>%</i>	<i>Rientri dalla misura alternativa</i>	<i>%</i>
20/09/2006	595	95.2%	30	4.8%
26/10/2006	1212	91.33%	115	8.67%
12/01/2007	2274	89.39%	270	10.61%
16/02/2007	2855	89.02%	352	10.98%

Il dato mostra innanzitutto come i soggetti ex detenuti tendano a rientrare prevalentemente nel breve termine, mentre vi sia una maggiore tendenza al rientro in carcere nel medio-lungo termine da parte dei soggetti provenienti dalla misura alternativa. Per quanto riguarda i soggetti provenienti dalla carcerazione, il dato conferma come non vi sia la tendenza ad un progressivo aumento del numero di rientri in carcere, ma come, anzi, vi sia una progressiva tendenza alla diminuzione dei rientri delle persone scarcerate. Il dato quindi è assolutamente incoraggiante su quello che potrebbe essere, nel lungo termi-

ne, l'andamento della recidiva delle persone scarcerate. Per quanto riguarda i beneficiari del provvedimento provenienti dalla misura alternativa, il dato rende possibili diverse interpretazioni. In questa sede si propone una lettura del fenomeno che inevitabilmente necessiterà di verifiche nelle successive fasi di monitoraggio del provvedimento. Premettendo, come detto, che il tasso di recidiva delle persone provenienti dalla misura alternativa si attesta su percentuali assai basse, in questa sede è possibile ipotizzare che l'interruzione di programmi aventi un effettivo valore inclusivo abbia prodotto, nel medio-lungo termine, effetti negativi su soggetti che avevano intrapreso un percorso risocializzante di natura extra-carceraria. Si pensi, al riguardo, alle misure alternative specifiche per soggetti appartenenti a categorie sociali particolarmente deboli – quali, ad esempio, i tossicodipendenti – le quali, se interrotte bruscamente ed in assenza di interventi alternativi volti al supporto dei beneficiari delle misure, possono aver provocato la frattura dei percorsi risocializzativi intrapresi.

Indultati e recidivi: caratteristiche socio-anagrafiche

Il Provvedimento di indulto ha riguardato per la grande maggioranza (80.22%) soggetti di un'età compresa fra i 25 ed i 44 anni.

Se si passa ad osservare l'età dei soggetti rientrati in carcere emerge una preoccupante tendenza alla maggiore recidiva da parte dei più giovani. Il calcolo della percentuale dei soggetti rientrati rispetto al numero dei dimessi dagli istituti di pena mostra infatti come tale percentuale sia molto alta nei ragazzi fra i 18 ed i 20 anni. Si pensi che il 19.96% dei soggetti compresi in quella fascia di età ha fatto reingresso in carcere entro i primi sei mesi dall'approvazione del provvedimento. Tale percentuale tende a stabilizzarsi su livelli più alti della media generale nell'età compresa fra i 21 ed i 34 anni, salvo scendere progressivamente con l'aumento dell'età, discendendo al di sotto della media nazionale una volta raggiunti i quarant'anni.

Tale maggiore tendenza alla recidiva da parte dei soggetti più giovani conferma quanto già verificato da altre ricerche³ e può quindi considerarsi un dato prevedibile. La prevedibilità di tale fenomeno peraltro, a nostro parere, induce alcune considerazioni riguardanti uno degli aspetti relativi all'emanazione del provvedimento che ha suscitato le maggiori perplessità in gran parte dei commentatori. Ci si riferisce al fatto che il provvedimento di indulto non è stato accom-

pagnato dalla programmazione di articolati interventi volti al sostegno ed all'accoglienza dei soggetti dimittendi. È plausibile infatti ipotizzare che di tale assenza di interventi coordinati abbiano maggiormente patito i soggetti più giovani, i quali si mostrano più inclini alla reiterazione dei reati, se non affiancati attivamente al momento del reingresso in società.

Se si prosegue con l'analizzare la nazionalità delle persone beneficiarie del provvedimento si può osservare come il 61,86% di essi sono italiani ed il 38,14% sono stranieri. Sorprende, relativamente a quelle che potevano essere le previsioni, il dato sui reingressi in carcere. Il 65,27% dei soggetti rientrati, infatti, sono italiani, mentre il 34,73% sono stranieri. La percentuale di reingressi fra italiani e stranieri mostra quindi una lieve tendenza alla maggiore recidiva da parte degli italiani.

Tali dati appaiono sorprendenti, soprattutto se confrontati con l'andamento della popolazione penitenziaria degli ultimi anni che vede un progressivo aumento del numero degli stranieri detenuti nelle carceri italiane. Il dato, inoltre, non pare essere stato particolarmente influenzato dalla quantità di espulsioni effettuate a seguito della scarcerazione il cui numero non appare così significativo da giustificare il fenomeno⁴. È possibile, peraltro, che abbiano svolto un ruolo attivo nella limitazione della recidiva per gli stranieri i mezzi di detenzione extragiudiziaria previsti per gli immigrati senza permesso di soggiorno⁵. La criminalità degli stranieri, in sei mesi, ha visto coinvolte 1.033 persone su tutto il territorio nazionale, una cifra che non giustifica il panico sociale diffuso nell'opinione pubblica in questi mesi.

Chi è rientrato: l'istituzione dalle porte girevoli

La maggior parte delle persone che è rientrata in carcere dopo aver beneficiato del provvedimento lo ha fatto a seguito di arresto da parte della polizia (82,99%). Ci troviamo quindi, nella maggior parte dei casi, di fronte a reati da strada con soggetti colti sul fatto o nelle fasi immediatamente successive alla commissione del reato. In molti casi, probabilmente, si tratta di soggetti noti alle forze di polizia e per tale motivo oggetto di un particolare controllo. È possibile quindi ipotizzare la presenza di un elevato numero di reati commessi dai soggetti più marginali con gravi problemi di integrazione. Tali soggetti, in breve tempo, sono ricaduti nella rete delle agenzie del controllo sociale.

Il dato più interessante, a nostro parere, si ricava però dalla lettura incrociata degli ingressi in carcere rapportate alle precedenti carcerazioni dei soggetti dimessi. Occorre innanzitutto rilevare come tale dato si riferisca al periodo 1 agosto – 30 novembre 2006 in quanto, nel momento in cui è stato redatto questo articolo, non erano ancora disponibili i dati aggiornati al 31 gennaio 2007. Il 36.50% dei beneficiari del provvedimento non aveva nessuna precedente carcerazione alle spalle, mentre il restante 63.50% aveva già subito una o più carcerazioni rispetto a quella per la quale ha usufruito dell'indulto.

Passando ad analizzare le caratteristiche dei rientrati, si può osservare come la percentuale di coloro che non avevano subito nessuna precedente carcerazione rispetto a quella per la quale hanno usufruito del provvedimento scenda al 23.7% con un totale del 76.3% dei rientrati che ha alle sue spalle una o più precedenti carcerazioni. È interessante rilevare come tale percentuale del 76.3% di recidivi superi la percentuale annua di condannati con precedenti penali che, come visto in precedenza, si aggira intorno al 60%.

È evidente quindi come vi sia una maggiore tendenza a non “sfruttare” l'occasione offerta dal provvedimento di clemenza da parte dei soggetti che da tempo hanno intrapreso un percorso esistenziale costellato da numerose carcerazioni. Per comprendere la portata del fenomeno è utile calcolare la percentuale dei recidivi in rapporto al numero di precedenti carcerazioni.

I dati mostrano quindi un progressivo aumento dei tassi di recidiva con l'aumentare del numero delle precedenti carcerazioni. I reingressi in carcere dei soggetti che erano alla prima esperienza detentiva si assestano su una percentuale assai bassa, inferiore di circa tre punti rispetto alla media generale relativa al periodo agosto-novembre 2006 (8.04%). Tale percentuale aumenta progressivamente con l'aumentare delle precedenti carcerazioni arrivando a toccare la cifra impressionante di un reingresso ogni quattro usciti nel caso di soggetti plurirecidivi con più di undici precedenti carcerazioni.

I dati sull'impatto dell'esperienza carceraria nei confronti della persona che la subisce paiono mostrare ancora una volta l'inefficacia del sistema sanzionatorio nella realizzazione delle proprie funzioni manifeste. In particolare, ancora una volta il carcere non appare in grado di svolgere la funzione risocializzativa verso cui, secondo il dettato costituzionale, dovrebbe tendere. Come già dimostrato da altre ricerche (L. Baccaro, G. Mosconi, 2002; E. Santoro, R. Tucci, 2004), emerge l'incapacità del carcere di arrestare il percorso crimi-

nale dei soggetti detenuti. Sembra piuttosto confermato il ruolo attivo dell'istituzione penitenziaria nel consolidamento dell'immagine deviante del condannato e, più o meno direttamente, nel favorire la nascita di percorsi di vita devianti costellati da frequenti reingressi negli istituti penitenziari. Tale immagine negativa pare consolidarsi con il crescere del numero di esperienze detentive le quali, lungi dallo svolgere alcuna funzione intimidatoria nei confronti del detenuto, riaffermano lo stigma del deviante. Il dato che ci è reso disponibile dall'indulto testimonia con efficacia la drammaticità della situazione. In particolare, pare assumere ancora una volta forma "l'effetto clientela" (P. Robert, 1995) in base al quale determinati soggetti, appartenenti ai ceti sociali più marginali, finiscono per occupare buona parte della propria vita nelle dispute con la giustizia, occupando di fatto sempre i medesimi posti sulla giostra della giustizia: quelli che hanno come sbocco il filone più repressivo rappresentato dalla prigione⁶.

Una lettura dei dati relativi alle tipologie di reati commessi dai soggetti dimessi e di quelli compiuti dalle persone rientrate in carcere pare confermare l'immagine prevalente del recidivo marginale, privo di supporti morali e materiali. Le tipologie di reato commesse dai soggetti che hanno beneficiato del provvedimento mostra una realtà composta da un insieme variegato di tipologie di reato, fra cui peraltro spiccano i reati contro il patrimonio di cui è autore più di un indultato su tre, seguiti dalla violazione delle normative sulle droghe (14,50%) e dai reati contro la persona (12,03%).

Osservando le tipologie di reati commessi dalle persone rientrate in carcere si può notare un sensibile aumento dei reati contro il patrimonio (46,86%). Più bassa, anche se di poco, la percentuale di reati contro la persona (10,14%). Inoltre, diminuiscono, anche se non significativamente, le fattispecie di reato che richiedono una maggiore organizzazione ed i reati dei colletti bianchi.

L'aumento percentuale di reati contro il patrimonio è assolutamente significativo. Ciò contribuisce a consolidare l'immagine della tipologia di recidivi che emerge dalla lettura dei dati relativi ai primi mesi dall'approvazione del provvedimento. Come noto, tali reati nascondono con frequenza situazioni di disagio, marginalità, difficoltà economiche; inoltre, reati predatori commessi dopo così breve tempo dall'emanazione del provvedimento di scarcerazione paiono essere lo specchio di una situazione di estrema marginalità, più che di un'attitudine delinquenziale dell'autore del crimine. Ancora una volta, almeno per la metà delle tipologie di reati commessi dalle persone

rilasciate a seguito del provvedimento, pare emergere la figura del soggetto marginale, privo di abilità spendibili nel mondo libero, che in breve tempo torna a commettere reati per i quali torna immediatamente in carcere. Assume abbastanza nettamente, quindi, i contorni della figura del debole, autore di reati di non eccessiva gravità per il quale si riaprono in breve tempo le porte dell'istituzione penitenziaria.

Indulto uguale aumento della criminalità?

Un altro indice per considerare l'andamento della criminalità nel nostro Paese consiste nel numero di denunce per le quali l'autorità giudiziaria ha iniziato ogni anno l'azione penale. Tuttavia, questo criterio di valutazione, come quello relativo al numero di condannati prima illustrato, va considerato problematicamente. Il numero di procedimenti penali iniziati ogni anno, oltre a discendere dalla quantità di reati commessi, va infatti valutato in relazione a un'altra serie di variabili. Anzitutto, l'intensificarsi delle attività di polizia in un determinato territorio, o la decisione di impegnare massicciamente forze dell'ordine per reprimere determinate forme di delinquenza può risultare determinante nella variazione quantitativa da un anno all'altro. Inoltre, il diffondersi della convinzione che i benefici di clemenza portino a un aumento della criminalità può indurre gli operatori del diritto (polizia, procure, magistrati giudicanti) a mutare atteggiamento, con una conseguente crescita delle azioni penali e delle condanne.

Valutando le statistiche sulla delittuosità relative ai periodi luglio-dicembre 2005 e luglio-dicembre 2006⁷ (semestre immediatamente successivo all'ultimo indulto) si nota una sostanziale stabilità dei valori. Il numero totale dei reati subisce un incremento tra i due periodi di riferimento pari allo 0,21%. Infatti, nell'ultimo semestre del 2005 i delitti ammontano a 1.308.113, negli stessi mesi del 2006 a 1.310.888. Aumenta, non significativamente, il numero di omicidi, che passano da 310 a 323. Cresce altresì il numero delle rapine e dei furti, rispettivamente del 5,36% e del 14,66%. In compenso diminuiscono più o meno sensibilmente i delitti di violenza sessuale, associazione per delinquere, sfruttamento della prostituzione, truffa, violazione della legge sugli stupefacenti.

Senza dimenticare la non assoluta attendibilità di questi dati ai fini del presente lavoro per i motivi prima indicati, l'indice della delittuosità rimane praticamente invariato.

La popolazione penitenziaria: un confronto con l'indulto del 1990

Come è già stato osservato, l'indulto ha certamente risolto in via provvisoria il grave problema del sovraffollamento negli istituti di pena del nostro Paese. Tuttavia, sul lungo periodo questa iniziativa parlamentare non può essere sufficiente per risolvere in via definitiva un problema di tali proporzioni. L'unica misura in grado di modificare radicalmente e durevolmente la situazione è, infatti, la riforma del sistema penale attualmente in vigore: riforma da attuare soprattutto tramite la depenalizzazione di fattispecie di reato di scarsa o nulla pericolosità sociale e il potenziamento di forme alternative di sanzioni penali per i condannati a pene di breve durata.

Fatte tali premesse, e osservando l'andamento degli ingressi negli ultimi sei mesi, i dati vanno tuttavia al di là delle previsioni più ottimistiche, soprattutto se confrontati con quelli relativi al periodo successivo all'emanazione del precedente indulto nel 1990. Infatti, alla fine del 1991 si era già verificato un incremento di quasi 10.000 unità, che ad appena un anno di distanza dall'atto di clemenza aveva sostanzialmente annullato gli effetti benefici (i beneficiari erano stati circa 10.000).

A sei mesi dall'approvazione dell'indulto 2006, i dati concernenti il numero di persone presenti nelle carceri al 31 dicembre dimostrano invece un incremento di 900 unità. Considerato che le persone scarcerate nei mesi immediatamente successivi al provvedimento sono state oltre 25.000, la linea di tendenza, se confermata per archi temporali più lunghi, fa ben sperare. È pertanto lecito ipotizzare che l'ultimo indulto sia in grado di garantire per un periodo di media durata condizioni di maggior vivibilità all'interno degli istituti penitenziari.

Conclusioni

I risultati della ricerca suggeriscono un primo giudizio sull'impatto del provvedimento di indulto di carattere sostanzialmente positivo. Il numero di persone scarcerate che ha commesso reati in questi primi sei mesi dall'approvazione del provvedimento è relativamente basso ed il tasso di recidiva è ancora notevolmente inferiore rispetto a quello ordinario che emerge dalle più recenti ricerche. I dati relativi alle denunce suggeriscono inoltre un indice di criminalità non aumentato dalle scarcerazioni provocate dal provvedimento di clemenza. La situazione che emerge mostra quindi una realtà sostanzialmente dif-

ferente rispetto a quella che da più parti è stata rappresentata. In particolare, tutti gli indici sul comportamento deviante degli indultati mostrano come la presunta insicurezza sociale che sarebbe stata provocata dai reati compiuti dagli indultati non sia in realtà giustificata da un obiettivo inasprirsi del pericolo criminale. Essa appare piuttosto il frutto di un “panico sociale” (S. Cohen, 2002) socialmente costruito in questi mesi, anche grazie all’apporto dei mezzi di comunicazione di massa.

Parallelamente, gli istituti penitenziari del nostro Paese sono rientrati nei margini della legalità da cui da troppo tempo si distanziavano con sempre maggiore gravità. In questo senso, i dati che testimoniano come la popolazione penitenziaria in questi sei mesi non stia rapidamente aumentando costituiscono un indice assai positivo rispetto a quanto accadeva negli anni passati quando, a seguito della riduzione del numero di presenze causata dal provvedimento di clemenza, la popolazione penitenziaria tornava in pochi mesi ai tassi di sovraffollamento “ordinari”. Tale situazione attuale lascia quindi un margine temporale più ampio entro il quale, occorre ribadirlo, il legislatore dovrà necessariamente approvare le riforme strutturali della giustizia penale senza le quali è inevitabile, presto o tardi, la ricaduta in una situazione di invivibilità all’interno delle carceri del nostro Paese.

Dando per implicite tali premesse, occorre altresì rilevare come dalla ricerca emergano con chiarezza delle caratteristiche “tipiche” delle persone che in questi mesi sono nuovamente incorse in reati. Pur in presenza di situazioni differenti, e di numerosi soggetti che, per diversi motivi, in questi mesi possono non avercela fatta, dalla ricerca emerge come, con maggiore frequenza, i diversi dati raccolti suggeriscano un’immagine del recidivo che richiama la figura del soggetto marginale. Tale soggetto ha spesso un’età compresa fra i 20 ed i 44 anni ed ha diversi precedenti penali alle spalle. Egli è con maggiore frequenza italiano, ha una vita relazionale in molti casi compromessa e la scarcerazione si rivela essere una delle diverse uscite dal carcere a cui sono prontamente seguiti dei nuovi reingressi. I reati commessi da tale tipologia di recidivo, peraltro, non sono di eccessiva gravità, ma sono riconducibili prevalentemente al disagio di cui egli soffre. Ci troviamo quindi di fronte a reati contro il patrimonio, spesso sintomo di problemi economici o di difficoltà nell’inserimento nel mercato del lavoro; in altre occasioni, tale tipologia di recidivo ha commesso reati strettamente collegati allo stato di tossi-

codipendenza. Appare chiaro, quindi, come il nuovo reingresso in carcere da parte di tali soggetti si rivela essere l'ennesimo fallimento di un'esistenza caratterizzata da un progressivo degrado. Al tempo stesso, tali reingressi, debbono essere interpretati come l'evidenza del fallimento del sistema sanzionatorio nella risocializzazione delle persone che entrano a far parte del circuito penitenziario. Tali soggetti non commettono reati di eccessiva gravità; al tempo stesso, se non supportati in maniera attiva nelle fasi precedenti e successive la scarcerazione, non paiono avere la forza per intraprendere un percorso esistenziale non deviante. Ciò induce ad alcune ultime riflessioni su una delle gravi carenze che hanno accompagnato l'emanazione del provvedimento di clemenza: la mancata predisposizione di strutture di supporto esterno che nei giorni immediatamente successivi all'emanazione del provvedimento accogliessero gli scarcerati ed iniziasero con alcuni di loro, i più deboli, un percorso di accompagnamento alla vita "là fuori". L'accoglienza, perlomeno a livello strutturale, non è stata attuata e nemmeno abbozzata. I risultati della ricerca inducono ad ipotizzare che, se fosse stata programmata una vera attività di accoglienza, alcune delle persone che hanno fatto reingresso in carcere in questi primi mesi, forse avrebbero intrapreso un altro percorso ed oggi ci troveremo a commentare un provvedimento di clemenza i cui risultati sarebbero ancor più positivi.

È su tali figure, riteniamo, che debbano essere concentrati in futuro gli sforzi per un aiuto attivo che eviti a tali soggetti marginali ulteriori, inutili, punizioni.

NOTE

* GIOVANNI JOCTEAU ha scritto il primo, il terzo e il quarto paragrafo (indicati da titoletti in corsivo, con relativi sotto-paragrafi indicati da titoletti in carattere normale); GIOVANNI TORRENTE ha scritto il secondo paragrafo e le conclusioni (indicati da titoletti in corsivo, con relativi sotto-paragrafi indicati da titoletti in carattere normale). La ricerca si è avvalsa della supervisione scientifica di Claudio Sarzotti.

¹ Una versione completa del rapporto di ricerca è consultabile sul sito della Conferenza Volontariato Giustizia Regione Piemonte e Valle d'Aosta: www.temi-giustizia.org.

² Si intende ringraziare il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Sottosegretario, Luigi Manconi, per l'opportunità concessa e per il concreto sostegno nella raccolta dei dati. Un ringraziamento particolare va al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), Ufficio per la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato Sezione Statistica e, in particolare, a Ferdinando

Mulas, per la collaborazione offerta nella raccolta dei dati, senza la quale non sarebbe stato possibile fornire questa prima fotografia dell'impatto dell'indulto in relazione al fenomeno della recidiva.

³ In particolare, occorre ricordare come già la ricerca a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale avesse riscontrato tale maggiore tendenza alla recidiva da parte dei più giovani (1978).

⁴ Al riguardo, occorre rilevare come al momento non si dispone di dati attendibili sul numero di soggetti espulsi a seguito della scarcerazione. Tuttavia, occorre rilevare come uno dei motivi di allarme proveniente dalla questura, nei giorni immediatamente successivi al provvedimento, riguardava appunto l'impossibilità di effettuare le espulsioni di tutti i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno che sarebbero stati scarcerati.

⁵ In questo senso è plausibile ipotizzare che abbia svolto un ruolo attivo nella neutralizzazione degli immigrati extracomunitari il frequente ricorso alla detenzione all'interno dei Centri di Permanenza Temporanea delle persone straniere prive di permesso di soggiorno appena scarcerate.

⁶ Al riguardo occorre rilevare come, secondo l'interpretazione fornita da Philippe Robert, il circolo vizioso attraverso il quale è prodotto l'effetto clientela avrebbe come protagonisti, oltre al soggetto deviante, anche gli attori della giustizia penale i quali sarebbero inclini ad adottare un atteggiamento maggiormente repressivo nei confronti dei soggetti più marginali tradizionalmente considerati devianti.

⁷ Questi dati sono stati resi disponibili dalla Direzione centrale della Polizia criminale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ASTARITA L., BONATELLI P., MARIETTI S. (2006), *Dentro ogni carcere. Antigone nei 208 istituti di pena italiani*, Carocci Editore, Roma.
- BACCARO L., MOSCONI G. (2002), *Il girone dei dannati: ovvero il fenomeno della recidiva*, in "Dei delitti e delle pene", 3, pp. 117-144.
- BECKER H. S. (1987), "Outsiders. Saggi di sociologia della devianza", Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- BLENGINO C., TORRENTE G. (2006), "La banda degli indultati": una ricerca sulla stampa quotidiana, in "Antigone", I, 3, pp. 66-85.
- BLUMER H. (1969), "Symbolic interactionism: perspective and method", Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York.
- BOURDIEU P. (1973), *L'opinion publique n'existe pas*, in "Les Temps Modernes", 318, pp. 1292-1309.
- BURDON W.M., MESSINA N., PRENDERGLAST M.L. (2004), *The California treatment expansion initiative: Aftercare participation, recidivism, and predictors of outcomes*, in "Prison Journal", pp. 61-80.
- CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (1978), *Benefici di clemenza e il recidivismo*, Tipografia Olimpica, Roma.
- CLEMMER D. (1997), *La comunità carceraria*, in Santoro E., a cura di, *Carcere e società liberale*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 205-222.
- COHEN S. (2002), "Folk devils and moral panics: the creation of the Mods and

- rockers”, III ed., Routledge, London.
- CPT (2006), *Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et de peins ou traitements inhumains ou dégradants en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004*.
- HESTER S., EGLIN P. (1999), *Sociologia del crimine*, Piero Manni, Lecce.
- GOFFMAN E. (2003), *Stigma: l'identità negata*, Ombre Corte, Verona.
- GREENBERG D.T. (2002), *Striking out in democracy*, in “Punishment & society”, pp. 237-252
- JOCTEAU G. (2006), *Intervista a Valerio Onida*, in “Antigone”, anno I, n. 3, pp. 88-94.
- LEONARDI F. (2006), *Per individuare le necessità: una prima ricognizione sulla recidiva degli affidati in prova al servizio sociale*, Ricerca non pubblicata.
- MATHIESEN T. (1996), *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- MOSCONI G., SARZOTTI C., (2004), *Antigone in carcere*, Carocci Editore, Roma.
- POLLNER M. (1995), *La ragione mondana. La realtà nella vita quotidiana e nel discorso sociologico*, Il Mulino, Bologna.
- PRENDERGLAST M.L., HALL E.H., WEXLER H.K., HELNICK G., CAO Y. (2004), *Amity prison-based therapeutic community 5 year outcomes*, in “Prison journal”, pp. 36-60.
- ROBERT P. (1995), *L'uguaglianza degli imputati di fronte alla giustizia penale*, in Cottino A., Sarzotti C., a cura di, *Diritto, uguaglianza e giustizia penale*, L'Harmattan Italia, Torino.
- SANTORO E., TUCCI R. (2004), *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, rapporto finale del progetto MISURA, Regione Toscana.
- SAVONA A. (1989), *Sistema di giustizia penale e reingresso in carcere*, Quaderno n. 21 dell' Ufficio studi, ricerche e documentazione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, Ministero di grazia e giustizia, Roma
- SPECTOR M., KITSUSE J. (2001), *Constructing social problems*, Transaction Publishers, London.
- SYKES G. M. (1997), *La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza*, in Santoro E., a cura di, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, pp. 223-237.

Risposta a Guido Maggioni

Amedeo Cottino

Ringrazio Guido Maggioni per il rigore e l'onestà intellettuale con cui ha letto il mio testo. Raramente, se mai, ho avuto il privilegio di incontrare in un collega tanta disinteressata voglia di capire e di discutere. Come si vedrà dalle risposte qui appresso, le sue osservazioni – anche polemiche, perché la nostra amicizia ce lo consente ampiamente – mi hanno posto, più di una volta, con le spalle al muro, costringendomi a rimettere in discussione nozioni centrali che davo come relativamente non problematiche, come quella di violenza culturale. È anche questa la ragione per cui questo concetto, e più in generale quello di violenza, saranno oggetto di riflessione più approfondita in separata sede.

Sulla definizione di crimine

Guido Maggioni non è d'accordo con la critica che rivolgo alla corrente definizione di crimine. O meglio: le mie perplessità potrebbero forse essere da lui accolte, qualora riuscissi ad approdare ad una soluzione "convincente non solo al lettore critico", ma anche a me stesso. Se dunque egli non pare rifiutare il mio assunto, e cioè che molte azioni, chiaramente di danno per il singolo e/o per la società, non vengono fatte oggetto di attenzione da parte del diritto penale, il suo dissenso, rispetto a quanto io propongo per cercare di 'rimediare' a questo stato degli affari, è totale. Che cosa ho proposto? In estrema sintesi, dopo aver preso atto che la definizione di ciò che è criminale non può essere lasciata all'arbitrio di un decisore, ma deve avere una base normativa di riferimento (onde la debolezza di quelle posizioni che suggeriscono il criterio del danno per stabilire che cosa è reato), ho suggerito di identificare la natura criminale dei comportamenti di cui sopra nel loro costituire violazioni di diritti umani – o diritti fondamentali. Incidentalmente, è proprio in questa prospettiva più ampia che può avere un senso il mio riferimento a Geis, laddove egli afferma che "ciò che conta nel distinguere tra chi è criminale e chi non lo è, non è il modo in cui è stato trattato dal sistema penale, ma ciò che lui ha concretamente fatto". Ma aggiungo subito che non avevo prestatato attenzione alla potenziale, pericolosa deriva che un enunciato di

questo tipo implicava. Voglio rassicurare Guido: non sono a favore dei Tribunali del popolo, o delle Guardie rosse; né, tanto meno – vorrei aggiungere – a favore di Stati che pretendano di decidere che cosa sia giusto o sbagliato sull'arena mondiale, individuando di volta in volta, quali siano le 'canaglie' da punire.

Secondo Guido Maggioni questo mia proposta non regge, precipuamente per due ordini di ragioni: una prima perché è scarsamente praticabile; una seconda, perché non tiene sotto il profilo teorico. In merito al primo rilievo, gli do ragione, ma io stesso – come lui ricorda – riconosco le difficoltà di questa strada. Peraltro, né dalle mie preoccupazioni né dagli oggettivi ostacoli che si ergono alla sua attuazione, consegue *necessariamente* che la proposta sia da invalidare. Un conto infatti è il piano della prassi, un altro conto è il piano della teoria. Ignorare il fatto che i due piani sono analiticamente distinti rappresenta, a mio modo di vedere, un errore epistemologico.

Il secondo rilievo di Maggioni può essere riassunto nel modo seguente: è venuta meno la coincidenza tra società e comunità; si vive pertanto “in un mondo dominato dal “politeismo dei valori”; dunque, “l'impresa di definire su base consensuale una distinzione tra le pratiche che possono essere classificate come valide, normali, sane e perciò legittime, e quelle che infrangono ‘principi fondamentali’ non è più sostenibile”. Ora, a me pare che, allo stato attuale delle conoscenze e degli strumenti di verifica, conclusioni ed enunciati di questo tipo siano difficili da ‘falsificare’. Ma, di là dalla possibilità di verifica empirica, mi domando se non sia da il caso che, sottesa a questo drastico giudizio sull'insostenibilità della proposta da me avanzata, si trovi la convinzione dell'irreversibilità dei processi sociali. In tale ipotesi, la nostra diversa valutazione sulla possibilità o meno di dare un ancoraggio normativo ad azioni visibilmente dannose attraverso il richiamo ai diritti umani, rinvierebbe in ultima istanza ad una nostra diversa visione del mondo: più pessimista la sua, più ottimista la mia. Per cui mi verrebbe da dire: dato e non concesso che esista un “politeismo dei valori” (qua e là troviamo indizi di segno opposto come, ad esempio, il crescente rifiuto della pena di morte), perché non spingere lo sguardo un po' più lontano, senza presumere che, necessariamente, il mondo di oggi si riprodurrà, ed al peggio, anche in futuro? Non dimentichiamoci la sorpresa e addirittura lo sconcerto provocato dal crollo, senza spargimento di sangue, dell'apartheid in Sudafrica, e dalla caduta indolore del Muro di Berlino.

In conclusione e più in generale, perché allora non esplorare l'ipo-

tesi (la speranza?) che si possa raggiungere a livello internazionale – per lo meno, come suggerisce Danilo Zolo (1998), tra singoli Stati – un consenso sulla natura criminale di pratiche sociali, attualmente non criminalizzate, in quanto violazioni di diritti umani?

I due esempi di violazione dei diritti umani

È stato bravo Guido Maggioni a cogliere la problematicità dei miei due esempi di violazione dei diritti umani: il primo, la mortalità infantile nel mondo causata dall'assenza di acqua potabile; il secondo, le malattie dell'apparato respiratorio provocate dall'inquinamento atmosferico delle grandi città. È indubbiamente generico imputare alla Comunità Internazionale la responsabilità per la mortalità infantile, tanto più quando questo soggetto – a differenza del singolo attore o dell'impresa – ha uno status giuridico a dir poco dubbio. Ma, allo stato attuale delle cose, sono pensabili altre risposte? Delle due l'una: o noi incominciamo a muoverci nella direzione del riconoscimento che molti degli eventi che hanno luogo nel mondo (a partire dalla mortalità infantile) non sono dei fenomeni *naturali* come, ad esempio, i terremoti (almeno fino a quando la scienza non sarà in grado di prevederli), e ci adoperiamo per individuare dei *responsabili*, oppure scegliamo di fare la parte di colui che non vuole vedere ciò che vede (S. Cohen, 2001). Ma quest'ultima decisione non può avvenire impunemente. Sotto il profilo normativo infatti, la scelta di “girare l'occhio dall'altra parte” va motivata; questo infatti è un caso per cui si richiede *giustificazione speciale*, nel senso che “*for any such action it is the case that, unless there are particularly strong reasons in favour of it, the action is wrong*” (G. Pontara, 1978, p. 20).

Per ciò che concerne il secondo esempio, ha ragione Maggioni nel sottolineare una caratteristica, peraltro ben nota agli studiosi di diritti umani, e cioè la loro problematica convivenza. Ma ciò detto, egli cade nuovamente, a mio modo di vedere, nello stesso errore epistemologico commesso in precedenza. Anche qui il piano delle ragioni *teoriche* che suggeriscono di identificare come violazione di un diritto umano un dato fenomeno come l'inquinamento atmosferico, e quello *empirico* dove si accerta l'eventuale conflitto tra questo diritto ed altri diritti, sono e vanno tenuti distinti. Naturalmente, nulla osta a che, nel caso concreto, altri diritti – diversi da quello alla salute – abbiano motivatamente (sulla base cioè di risultanze empiriche) la precedenza. Questa operazione non soltanto ragionevole ma anche

auspicabile, discende proprio dal fatto che l'universalità dei diritti va, per così dire, negoziata e ha poco a che fare con le leggi 'eterne ed immutabili' nobilmente invocate da Antigone (e non è un caso che Ferrajoli proponga una definizione dei diritti umani che è universale esclusivamente nella forma). Ma resta il fatto che l'eventuale maggior rilevanza di altri diritti nel contesto in esame non può inficiare, di per sé, l'idea da me proposta di criminalizzare certi comportamenti o eventi dannosi, come appunto l'inquinamento atmosferico, considerandoli violazioni dei diritti umani. Parlare di *universo ideologico* come fa Maggioni, con riferimento al mio esempio ed alle riflessioni che l'accompagnano, mi pare fuori luogo, anche se comprendo il timore da parte sua di una pericolosa deriva populista. Ebbene, si rassicuri: per cominciare, l'idea che "in parte saranno le persone stesse ad indicare ciò che è dannoso", non è né vuole essere mia, ma è di Hillyard e Tombs (2001) (forse questo non era del tutto chiaro nel testo); inoltre, come ho osservato più volte, sono dell'avviso che le persone non siano necessariamente coscienti dei danni che subiscono; infatti, come lui stesso mi ricorda, con una punta di ironia, possono essere vittime della violenza culturale.

Sul linguaggio e sulla chiarezza concettuale

Maggioni ha ragione nel far notare che il termine 'criminalità dei colletti bianchi', viene riferito, soprattutto negli esempi, ad atti o a comportamenti talvolta sanzionati dalla legge penale, talaltra invece non criminalizzati dall'ordinamento giuridico. Qui sarebbe occorsa una maggior attenzione da parte mia. L'impiego di termini quali 'criminalità economica' e 'criminalità dei colletti bianchi' in veste di sinonimi, non mi pare di per sé erroneo, ma dà per risolto un problema che risolto non è, poiché manca tuttora un consenso su che cosa si debba intendere con questo tipo di reato. Allo stato attuale delle riflessioni, l'unico elemento che mi pare specifico di questa fattispecie penale, è il fatto che si tratta di comportamenti penalmente rilevanti compiuti nell'esercizio della propria attività professionale. Il criterio dello status – che è, come è noto, l'altro elemento della classica definizione di Sutherland – costituisce più opportunamente una delle variabili indipendenti del processo di decriminalizzazione.

La nozione di violenza culturale non soddisfa Maggioni per almeno tre ragioni: la prima perché il concetto viene definito attraverso il suo *modus operandi*; la seconda perché ricorrono "nozioni simili ma

non identiche, il cui statuto non è chiarissimo – si parla infatti di “cultura violenta, di azioni violente e di comportamento violento”; e ancora, più avanti di “cornice entro cui i politici agiscono” e così via dicendo; la terza perché “la definizione sembra implicare l’esistenza di una realtà “vera” (e non è dato di sapere da chi sia accertata come tale)”.

In merito alla prima obiezione, dovrei aprire una riflessione sulle varie dimensioni della violenza (diretta, culturale e strutturale); ma ciò mi porterebbe troppo lontano. Mi limito quindi a pochi e sommari cenni, osservando innanzi tutto che non esistono, a mio modo di vedere, definizioni *di per sé* corrette in quanto “il criterio di scelta tra le varie definizioni possibili di un certo termine consiste nel mostrare quale di esse sia la più adeguata o rilevante o chiarificatrice *relativamente* ad un certo contesto o a certi scopi” (G. Pontara, 1991, p. 49). Ora, anche se non in maniera sempre esplicita, il contesto al quale la mia nozione fa riferimento è quello della lotta politica, e lo scopo a cui mira è quello di chiarire alcuni modi attraverso i quali il potere non soltanto si protegge dalle interferenze dell’ordinamento giuridico, ma, presumibilmente, viene ‘motivato’ a commettere degli illeciti. Onde la domanda: rispetto al contesto ed agli scopi così identificati, la nozione di violenza culturale è adeguata?

Un primo criterio di adeguatezza è quello *normativo*. Questo equivale ad affermare che l’azione che essa esercita sulla realtà, cambiandone la definizione, oscurandola, è moralmente sbagliata: il fatto che quest’azione impedisce ad uno o più essere umani di far valere i propri diritti (di tutela dell’integrità fisica, di domanda di giustizia ecc.) costituisce, mi pare, un buon motivo per rifiutarla. Spetterà a chi intende giustificare azioni di questo tipo, dimostrare che esistono altri fattori che sopravanzano gli effetti negativi che esse producono. Anche qui, come in precedenza, si richiede una giustificazione speciale.

Un secondo criterio è quello dell’adeguatezza *teorica*. In altre parole, ci si chiede se il concetto di violenza culturale permette di formulare ipotesi che esprimano una continuità con – o si collochino in – un *humus* teorico preesistente. A mio modo di vedere, si può rispondere affermativamente se si tiene conto dei suoi nessi con teorie come quella del capro espiatorio e dei buoni nemici, e con nozioni quali ‘falsa coscienza’ e ‘stereotipo’.

Il terzo ed ultimo criterio è quello dell’adeguatezza *descrittiva*. Se ciò significa chiedersi se il termine è atto a descrivere un dato insie-

me di pratiche – finora oggetto di poca o di nessuna attenzione – io mi sento di rispondere affermativamente. Resta naturalmente a chiunque l'opzione di introdurre un concetto diverso che, documentatamente, si riveli maggiormente adeguato.

Laddove mi pare le riserve di Maggioni tocchino un aspetto centrale e problematico del mio lavoro, è quando l'uso di termini non chiaramente definiti quali 'cultura violenta', 'azioni violente' e 'comportamenti violenti' e, ancora più avanti di "cornice entro cui i politici agiscono", ricorre in analisi che si collocano a livelli diversi di astrazione. Capisco il suo disorientamento e proverò a fare un minimo d'ordine, riservandomi, come anticipavo all'inizio, i doverosi approfondimenti in altra sede.

La domanda che mi sono posto – e che vuole essere il filo conduttore di tutto il libro – è semplice: per quali ragioni molte azioni, poste in essere dai potenti, chiaramente di danno per il singolo o per la società, non riscuotono un'attenzione particolare da parte del legislatore penale? Sinteticamente, la risposta è stata: perché ci sono aspetti della cultura egemone che vengono utilizzati al fine di rendere invisibile, o di legittimare, o di giustificare la violenza diretta e quella strutturale. Seguendo le indicazioni di Johan Galtung, chiamo l'insieme di tali aspetti 'violenza culturale'. Ma è a questo punto che le cose si complicano. In primo luogo perché gli altri due tipi di violenza non vengono definiti *contestualmente*. In secondo luogo non risulta chiaro che le negazioni¹ costituiscono *uno* dei modi attraverso cui la violenza culturale agisce; il linguaggio, le false credenze, gli stereotipi – componenti principali anche se, ovviamente, non esaustive della cultura egemone – mettono a disposizione, per così dire, la *materia prima* per questo tipo di operazioni. Ma con ciò non termina il loro ruolo. Esse operano anche, per così dire, autonomamente. Ad esempio: il fatto che – come è noto – le persone cosiddette per bene non siano, di regola, percepite come criminali anche quando violano la legge penale, non è necessariamente il frutto di tecniche di neutralizzazione (semmai saranno loro stessi a farne buon uso). Più semplicemente può essere il risultato di convinzioni profonde e diffuse, di false credenze appunto.

Un'altra obiezione importante che mi rivolge Maggioni, è di non aver deciso dove collocare il linguaggio: è dentro o fuori della cultura? A mio modo di vedere, la domanda è mal posta in quanto non c'è necessariamente contraddizione tra il riconoscimento della *base naturalistica* delle metafore di orientamento – quelle cioè che hanno

a vedere con gli orientamenti spaziali quali “su/giù”, “dentro/fuori” e così via – e l’affermazione della loro natura *culturale*, a condizione che si ipotizzi una divisione del lavoro tra natura e cultura. Ed è quello che ho cercato di dire quando ho osservato che, per un verso, senza queste strutture fondamentali del pensiero non saremmo in grado di orientarci nello spazio; ma che, per altro verso, senza la cultura, non saremmo in grado di sapere quali valori attribuire loro. In altre parole, non è compito alle metafore di orientamento dirci se è meglio, o se è più giusto o più utile, muoversi verso l’alto piuttosto che in basso, stare dentro piuttosto che stare fuori. Questo è compito della cultura.

Veniamo ora alla terza perplessità di Maggioni, ovvero alla domanda: Cottino, ma tu pensi davvero che esista una realtà ‘vera’? Sì, Guido Maggioni, ritengo che esista una realtà vera, indipendente dalla nostra percezione. D’altronde, in maniera del tutto esplicita, lo riconosci anche tu quando mi ricordi (in altri passi della tua recensione) i Pol Pot, i Gulag ecc. È la realtà che qualunque ONG è disposta gratuitamente a farci conoscere: da Amnesty International a Médecins sans Frontières, da Human Rights Watch a Green Peace. Cerchiamo dunque di non cadere nella trappola di buttare via il povero bambino con l’acqua che ha involontariamente sporcato. Perché è ovvio che la realtà è *anche* una costruzione sociale nella misura in cui i due termini che la compongono, il dato fenomenico e la sua lettura, sono inscindibili. Guai però se la lettura si *sostituisce* al dato. Sarebbe a dir poco imbarazzante trovarsi a condividere l’opinione di quell’illustre collega d’Oltralpe, che affermò a suo tempo che la guerra del Golfo non era mai esistita.

Maggioni infine non crede alla presenza di una cultura egemone e rivendica, contro coloro che – come il sottoscritto – continuano a connotare la società sulla base di gerarchie e di verticalità, la tesi secondo cui oggi la società è orizzontale in quanto caratterizzata “dalla possibilità di appartenere contemporaneamente a molteplici gruppi e di costruire percorsi identitari specifici per ogni soggetto a partire dalla propria esperienza di vita”. Gli rispondo con due rilievi. Dal punto di vista teorico mi pare inadeguata una visione della società che ne neghi la ‘verticalità’, individuando in un generico pluralismo culturale (ma forse Maggioni ha in mente, piuttosto, diffuse situazioni di anomia?) il suo tratto distintivo, a scapito di crescenti, e non meno significative divaricazioni economiche tra “chi ha” e “chi aspetta”. Sarà pur vero che fioriscono (sotto?) culture del ‘fai da te’,

e sono in corso processi di omologazione sociale che trovano forse la loro espressione più emblematica nei non-luoghi, le *shopping malls* per eccellenza, dove cultura e intrattenimento vengono a coincidere e ad esaurirsi nel mero consumo. Ma è questo il segno del venir meno di una società gerarchizzata? A mio modo di vedere, non necessariamente. Mi pare infatti difficile non vedere l'accresciuto impatto del controllo sociale in genere e di quello culturale in specie. In questo senso, parafrasando De Martino, mi verrebbe da dire che, spesso, si è 'agiti da' una cultura che vuole imporre stili di vita e modi di pensare in linea con i rapporti di potere. E allora è poi così ingiustificato suggerire che la violenza culturale costituisce una componente di rilievo di quest'azione culturale?²

In secondo luogo, a me pare che i confronti, alla lunga i più fruttuosi, avvengano pur sempre sul terreno dei dati empirici. Ma poiché su questo terreno raramente, se mai, vengo contraddetto, io devo dedurre che Maggioni non ne metta in dubbio l'attendibilità. Né il rimprovero di non aver nominato più spesso anche i cattivi del comunismo e del socialismo, è a mio avviso, convincente. Nel mio libro io non faccio della storia ma cerco delle responsabilità, ora. E le cerco presso coloro che si spacciano alfieri della democrazia se non addirittura della civiltà. A mio modo di vedere, i conti vanno fatti con loro, con i buoni, perché i cattivi li conosciamo da tempo e non fanno più paura³.

Sul modello di causalità lineare

Alla mia affermazione secondo cui è la violenza culturale che, imponendo il primato del modello causale lineare, di fatto impedisce o rende difficile cogliere nessi, e quindi responsabilità, laddove spazio e tempo si frappongono tra l'attore/struttura e l'evento, Maggioni obietta che questa visione del rapporto causale risponde ad "una caratteristica molto diffusa tra gli esseri umani, come dimostrano anche esperimenti di laboratorio". In attesa di conoscere come queste ricerche sperimentali sono state condotte⁴, mi limito ad osservare che, in generale, la presenza di idee o rappresentazioni diffuse non contraddice di per sé l'affermazione secondo cui esse sono il frutto dell'egemonia culturale dei potenti. Semmai, questo dato potrebbe essere letto come misura della sua efficacia.

P.S. Condivido con Guido Maggioni lo stupore di constatare come ideologie dichiaratamente diverse non ci abbiano, alla fine, impedito di scoprirci viandanti di uno stesso cammino. Senza tirare in ballo *La trahison des clercs* di Jean Benda (1948 [1927]), o *Les chiens de garde* di Paul Nizan (1960 [1932]), ti propongo dunque, di leggere insieme queste parole di Norberto Bobbio: "... l'uomo di cultura che corre dietro agli avvenimenti con le paure, le idiosincrasie, le impressioni fuggevoli dell'uomo della strada, viene meno a uno dei suoi doveri che è la cautela nel giudizio, la precisione nell'accertamento dei fatti, il parlare a ragion veduta. Ma *guai* se questo abito alla moderazione si trasforma nell'atteggiamento di chi giudica i suoi contemporanei con la vista del postero, rimandando la realizzazione della giusta società a dopo la zuffa in cui, egli, per stare al di sopra, non ha preso parte" (Id., 2005, p. 108, mio corsivo).

NOTE

¹ Maggioni mi rimprovera di avere indicato il 'cinismo' come uno dei meccanismi diffusi attraverso cui opera la violenza culturale. La sua diffusione ed il consenso generalizzato che l'accompagna sarebbero difficilmente compatibili con un 'processo di imposizione dall'alto'. Ma questa caratteristica vale altrettanto per le false credenze in tema di criminalità dei colletti bianchi. Certamente si tratta di una negazione, per così dire, interclassista, nel senso che tutti, in teoria, se ne possono avvantaggiare, ma con una differenza non da poco; la distribuzione dei benefici è fortemente differenziata e a favore dei potenti. Sempre in merito ai meccanismi di negazione, Maggioni teme da parte mia una pericolosa commistione tra scienza e politica. La ricerca 'dalla parte dei padroni' non sarebbe, a mio avviso, scientifica. In realtà è del tutto possibile che la teorizzazione della corruzione come elemento positivo per il buon funzionamento del sistema avvenga nel pieno rispetto dei correnti canoni di scientificità. Colpisce che ciò sia avvenuto in un periodo in cui Craxi ed i suoi accolti non soltanto plaudivano al sistema delle tangenti ma ne erano i criminali protagonisti. Ma, come osservò a suo tempo Jean Benda, "on imagine mal une corporation de gens de lettres... se mettait à tenir tete aux classes bourgeoises au lieu de les flatter" (1975 [1927]). Allo stesso modo, la ragionevole ipotesi secondo cui il fenomeno mafioso è funzionale ad un mercato come quello siciliano, dove regna un'endemica assenza di fiducia (D. Gambetta, 1992), potrebbe indurci a vederla non più come un nemico da combattere ma come un elemento positivo della locale economia.

² Resta ovviamente aperta la questione empirica degli indicatori della violenza di una cultura. Autori anche recenti hanno cercato di misurare il grado di violenza della varie società (G. Page, 2001).

³ L'invito di Maggioni ad aprire anche il "libro nero del comunismo" è di per sé comprensibile ma non condivisibile perché fuori luogo. Non è infatti questo il contesto dove ripartire, più o meno equamente, i buoni ed i cattivi su entrambi i fronti, perché non risponde allo scopo della mia analisi incentrato sull'oscuramento come uno degli effetti della violenza culturale. Mi spiego. La differenza tra un Pol Pot o uno Stalin, ed un Henry Kissinger, sta nel fatto che mentre tutti sanno

che i primi sono stati dittatori feroci, responsabili della morte di milioni di persone, pochi o nessuno sono disposti a – o in grado di – *vedere* nel pacioso docente universitario di scienza della politica, uno dei massimi responsabili dello sterminio delle popolazioni vietnamite.

⁴ Non ho dubbi sul fatto che si possa accertare sperimentalmente la presenza diffusa di una nozione lineare di causalità. Non vedo invece come sia possibile dimostrarne l'autonomia rispetto ad un'egemonia culturale. Delle due l'una: o è un artefatto culturale e quindi fa parte della cultura dominante; o non lo è. Ma, in questo caso, cos'è?

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- BENDA J. (1948) [1927], *La trahison des clercs*, Grasset, Parigi.
 BOBBIO N. (2005) [1955], *Politica e cultura*, Einaudi, Torino.
 COHEN S. (2001), *States of Denial*, Polity Press, Cambridge.
 FERRAJOLI L. (2001), *Diritti fondamentali*, Laterza, Roma-Bari.
 GAMBETTA D. (1992), *Mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Torino, Einaudi.
 HILLYARD P., TOMBS S. (2001), *Criminology, Zemiology and Justice*, relazione presentata all'Annual Socio-Legal Association Conference, April, Bristol.
 NIZAN P. (1960) [1932], *Les chiens de garde*, Maspero, Paris.
 PAGE G. (2002), *Nonkilling Global Political Science*, Xlibris Corporation, www.Xlibris.com.
 PONTARA G. (1978), "The Concept of Violence", *Journal of Peace Research*, XV, 1, pp. 19-32.
 PONTARA G. (1991), *Antigone o Creonte. Etica e politica nell'era atomica*, Editori Riuniti, Roma.
 ZOLO D. (1998), *I signori della pace: una critica del globalismo giuridico*, Carocci, Roma.

RUBRICHE PERIODICHE



PRISON MOVIES**«Altrove» di Maurizio Costanzo:
trash o informazione sociale?***Patrizio Gonnella e Susanna Marietti*

Per motivi connaturati alle sue stesse modalità di produzione e fruizione, più delle altre arti il cinema si fa espressione di percezioni sociali diffuse, oltre a essere veicolo di messaggi critici espliciti. Con uno sguardo attento a entrambi gli aspetti, la rubrica Prison Movies si propone di commentare, riflettere, liberamente variare su film e sceneggiati televisivi che abbiano a che fare con i temi del carcere e della giustizia penale. Il cinema è un'arte nobile che il tempo non sa esaurire, e la rubrica si riferirà allora a opere del presente così come a classici del passato.

Se ne parlava da tempo, ma solo nell'autunno-inverno 2006/2007 è andato in onda su Italia Uno il *talk/reality show* "Altrove", voluto e presentato da Maurizio Costanzo. Telecamere più o meno fisse riprendevano in una striscia quotidiana la vita che si svolgeva in alcune celle del carcere di Velletri. Tutti i venerdì, operatori penitenziari, politici ed esperti vari commentavano le riprese nel classico salotto di Costanzo. Se ne è parlato molto. C'è chi ha sostenuto fosse l'esplosione del *voyeurismo* televisivo e chi invece l'ha ritenuta un'operazione con un alto valore sociale. Sta di fatto che neanche il carcere, oscuro e impenetrabile più di qualsiasi altra istituzione, è riuscito a difendersi dal morbo del Grande Fratello. L'operazione – pur riproponendo un canovaccio televisivo oramai di moda, nonché in via di sconfitta alla luce degli indici di ascolto – è stata giustificata con finalità nobili. Abbiamo allora voluto proporre alcune interviste sul tema a persone diverse per ruolo e per storia. Giovanni Anversa è un giornalista televisivo Rai che da sempre conduce programmi di rilevanza sociale. Salvatore Ferraro, ex-detenuto, è membro della giunta nazionale dei Radicali Italiani, nonché coordinatore artistico dei "Presi Per Caso", un gruppo di detenuti ed ex-detenuti che fa teatro e musica rock. Alessandro Lanni è capo redattore della rivista di cultura e politica «Reset». Fabrizio Rossetti è responsabile della Funzione

Pubblica Cgil settore penitenziari. A ognuno degli intervistati – che a vario titolo hanno avuto a che fare con il carcere o che ruotano attorno al mondo dell’informazione – abbiamo posto le medesime domande. Lasciamo al lettore l’ultima interpretazione.

Trasmissione trash o trasmissione di informazione sociale?

GIOVANNI ANVERSA

Non ho seguito l’evoluzione del programma quindi il mio giudizio si fonda su qualche riserva iniziale e sulla visione di qualche momento, soprattutto del talk. Le riserve iniziali continuano a permanere: credo che un *reality* carcerario anziché sensibilizzare sulle condizioni di vita dei detenuti induca curiosità di altro tipo e alla fine riduca il contesto a scenografia e le persone in personaggi. Di per sé nulla di male, ma non vorrei che questa modalità di racconto sia ritenuta la più nuova e la più efficace a fronte di anni e anni di inchieste, *reportage* e dirette televisive dalle carceri italiane, realizzate soprattutto in Rai. Nessuna remora a ritenere questa operazione dentro gli ambiti dell’informazione sociale, ma attenzione che i nobili intenti di chi fabbrica televisione non sono solo quelli dichiarati e nel retropensiero di ogni televisionista albergano desideri e ambizioni spesso inconfessabili. Portare le telecamere in carcere è un fatto sociale importante, descriverne la vita anche, far raccontare le storie altrettanto, la vicenda si intorbida quando si vuole far corrispondere la vita al format trasformando tutto in una operazione televisiva. Non so cosa sia messo in moto nel carcere dove è stato ambientato il *reality* e nemmeno come abbiano reagito i detenuti ma il pericolo che intravedo è che l’esaurimento dell’esperienza porti con sé scarse conseguenze per la vita concreta e oblio nei telespettatori. Attendo di ricredermi, naturalmente.

SALVATORE FERRARO

Né l’una, né l’altra. Sono intimamente convinto che le motivazioni che hanno portato alla proposizione di un format come quello di “Altrove” fossero, tutto sommato, autentiche. Maurizio Costanzo, da anni, prova a dare al carcere e ai detenuti un certo tipo di visibilità, di “possibilità” comunicativa. Sebbene limitata ai “tempi vetrina” di un *talk show*. Questo già dai tempi del *Maurizio Costanzo show*. L’errore, abbastanza marchiano, di “Altrove” è l’essere stato un *format* scaturito da un teorema, a mio avviso, troppo semplicistico: un

nuovo Grande Fratello, ma con inquilini più interessanti, più veri e con il racconto di uno spaccato di realtà dalle potenzialità enormi in fatto di comunicativa e informazione. Ma il *format*, in fatto di verità, realtà, autenticità ha pagato l'impossibilità da parte di una telecamera di cogliere gli aspetti davvero reali di una condizione sociale. Che sono quelli più invisibili e per una telecamera, quindi, non riproducibili.

ALESSANDRO LANNI

Da quando Fabrizio Rondolino seppe creare anche in Italia il "caso Grande Fratello" si cerca di sciogliere questo dilemma. Il *reality show* è un laboratorio attraverso cui studiare i comportamenti di persone messe in situazioni più o meno estreme oppure una forma di spettacolo innovativa che fa leva sul piacere dello spettatore di essere allo zoo dell'umano? Mi è capitato di recente di scorrere il cast delle puntate di tutti i Grandi Fratelli realizzati finora e mi sono fatto l'idea che, col senno di poi, il più autentico fosse proprio il primo nel quale i concorrenti e gli stessi autori erano molto meno consapevoli del linguaggio che stavano utilizzando. Lì c'era qualcosa di innovativo, un modo nuovo di far televisione. C'era una naturalezza tra i ragazzi e c'erano tabù che poi si sono perduti. Si è voluto spingere sull'acceleratore del sesso e del *trash*. Non mi sembra che "Altrove" si discosti tanto dall'archetipo dei *reality show*. Certo, ci sono differenze evidenti a tutti. E tuttavia, se mai ci sarà una seconda edizione, il tiro sarà aggiustato e non in funzione della spontaneità quanto piuttosto della migliore riuscita televisiva, vale a dire, di un ascolto maggiore.

FABRIZIO ROSSETTI

Né l'uno né l'altro; credo che le limitazioni giustamente poste dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) hanno imposto dei cambiamenti radicali nell'organizzazione e nella programmazione del *talk/reality* limitandone fortemente la tendenza al *trash* che l'idea originaria conteneva. Le caratteristiche originarie del programma, però, contenevano altrettante limitazioni che hanno sostanzialmente impedito di essere strumento di approfondimento sui temi del carcere. Una trasmissione, quindi, a mio giudizio, assolutamente ibrida, né *reality*, né approfondimento.

Dopo "Altrove" la gente ne sa di più o di meno di quanto realmente accade nelle carceri?

GIOVANNI ANVERSA

Mi ricollego al fatto che non siamo all'anno zero della tv in carcere e che il *reality* in questione si accoda alla tendenza attuale di introdurre questo linguaggio in mondi marginali e televisivamente poco frequentati. Si stanno preparando *reality* nel mondo della disabilità e qualcuno avrà il coraggio di dire che è una grande novità e che faranno bene alla causa. La gente familiarizza con tutto quello che la televisione propone e quindi non si tratta di misurare la presa di coscienza sul fenomeno – che cambia a seconda delle sensibilità – ma di quanto il meccanismo televisivo l'abbia distratta dal reale. L'aver visto le celle, i bagni, gli spazi comuni, l'aver percepito la quotidianità, tra domandine e ora d'aria, tra lavoro e tv, l'aver spiato i discorsi tra detenuti, le loro relazioni con gli agenti di custodia cosa cambierà nella loro testa? Non mi sento di dire che non sia servito: qualche consapevolezza in più è stata suscitata, qualche stereotipo sarà stato scalfito, qualche forma di solidarietà sarà stata indotta. La gente, quella gente che lo ha visto sia chiaro, è stata parte di un meccanismo televisivo dove la neutralità non esiste e dove ognuno fa la sua parte e quindi cosa realmente si sia prodotto è difficile valutarlo.

SALVATORE FERRARO

Ne sa tanto quanto prima. Il carcere, la cella come spazio fisico, sono cose già sufficientemente impresse nella mente della collettività. Non sono impressi, invece, i tempi della quotidianità carceraria. Che sono, a mio avviso, irraccontabili. Non è raccontabile, per esempio, il peso dell'assenza, sia affettiva che motivazionale. Che è uno degli ingredienti primari dell'afflizione carceraria. Non è raffigurabile filmicamente l'aspetto vessatorio rappresentato dalle follie della burocrazia penitenziaria. La raffigurazione di una cella, di un detenuto in cella, di un dialogo fra detenuti in cella, per quanto congeli un momento reale dell'esperienza carceraria, esclude la parte sostanziale del racconto: quello che lo spazio fisico del carcere non ti mostra, che dello stare in carcere è l'essenza stessa.

ALESSANDRO LANNI

Probabilmente di più, innanzitutto perché delle carceri in Italia si sa veramente poco. Di trasmissioni dedicate alla situazione carceraria-

ria ne ricordo poche. Tre anni fa, *Storie* seguì la stagione della squadra di calcio del penitenziario milanese di Opera, e fece un servizio pubblico ricco di spunti e bello da vedere. Ma poi? Allora, ben venga una telecamera all'interno dell'istituto di Velletri. Ma con la consapevolezza che malgrado le buone intenzioni non si sta facendo giornalismo ma quell'*infotainment* che va per la maggiore sui nostri schermi e che rischia di trasformare linguaggi diversi in una grande melassa nella quale la commistione dei generi annacqua soprattutto l'informazione. Attraverso un *framing* "buonista" si tratta in maniera troppo spesso paternalistica situazioni difficili come, ad esempio, quelle all'interno di un penitenziario che più che di buoni sentimenti avrebbero bisogno di lucidità e serio approfondimento.

FABRIZIO ROSSETTI

Ne sa esattamente come prima, cioè nulla. Il carcere continua ad essere un luogo estraneo e temibile per l'opinione pubblica, un corpo estraneo in una società che va sempre più alla deriva sui temi della tolleranza, della solidarietà, della sicurezza intesa non come puro strumento di controllo e segregazione di indesiderabili, ma come diritto irrinunciabile dei cittadini a vedere tutelati i propri diritti. "Altrove" ha prodotto una rappresentazione artificiosa della vita quotidiana del carcere. Ritengo, infatti, che la vita reale, documentata attraverso l'accensione di telecamere fisse in determinati luoghi del carcere, celle comprese, e la consapevolezza di essere ripresi dalle telecamere da parte di coloro che hanno accettato di partecipare alla *reality*, abbia mostrato la faccia meno autentica del carcere, stimolando sentimenti di protagonismo e istinti istrionici. C'è poi un aspetto ancora più delicato della questione: a telecamere spente, con il ritorno alla normalità e all'anonimia del carcere, quali effetti psicologici si sono avuti sui detenuti coinvolti? Possiamo poi intuire che la scelta del carcere, della sezione, dei detenuti, non è stata casuale, quindi, già a monte, c'è stata la selezione di un segmento di realtà detentiva che doveva, necessariamente, mostrare gli aspetti meno duri, faticosi e dolorosi del sistema penitenziario. Dobbiamo chiederci, quindi, perché Velletri, o perché solo Velletri, e non anche, ad esempio, L'Ucciardone o Poggioreale. Non dimentichiamo poi la parte riguardante la Polizia penitenziaria che, nelle intenzioni degli autori, doveva essere portata all'attenzione dell'opinione pubblica per mostrare la complessità del suo operato. Ebbene, neppure questo obiettivo è stato raggiunto, perché il programma ci ha mostrato ope-

ratori silenti e neutrali rispetto alle vere e fondamentali questioni che riguardano le difficili condizioni in cui operano.

Il Grande Fratello creava nel pubblico, soprattutto in quello più giovane, un meccanismo di identificazione. Ma cosa ha spinto gli spettatori a guardare "Altrove"?

GIOVANNI ANVERSA

Sarebbe troppo banale dire il desiderio di spiare un mondo rispetto al quale si mescolano pregiudizi e curiosità ma forse c'è un po' di tutto questo unito al fatto che essendo un mondo tutto al maschile l'interesse aumenta. Superato questo iniziale atteggiamento immagino che anche le storie abbiano pesato e l'appassionarsi a quella quotidianità che mette in moto la voglia di sapere come andrà a finire una vicenda serializzata nei vari episodi. Entrare in mondi diversi dove le regole, al di là di quelle imposte dall'istituzione, sono "altre" crea indubbiamente la voglia di scoprire e di conoscere. Il carcere è anche un luogo molto fisico e pieno di fisicità, dove anche i corpi parlano, dove i gesti sono amplificati, dove le parole sono più forti. Insomma credo che parte o l'insieme di questi motivi abbia suscitato partecipazione nel pubblico. Bisognerebbe studiare con attenzione la composizione dell'ascolto e fare anche valutazioni di altro tipo che potrebbero essere interpretate alla luce di queste considerazioni.

SALVATORE FERRARO

Non mi risulta che sia stato molto visto. A mio avviso, chi ha valutato le potenzialità attrattive di questo format ha ritenuto che il detenuto, l'agente penitenziario, l'assistente sociale, come testimoni di una realtà, potessero realmente interessare alla gente. E, forse, è davvero così. Ma io penso che quando si tenta di raccontare il carcere mostrando le sue bruttezze, l'inerzia, il degrado, nella sua gretta esteriosità, l'effetto principale che si ottiene è quello di veloce rimozione da parte del pubblico. La società si sente distante dal carcere. E dal carcere prende debitamente le distanze quando il racconto di esso si traduce in un calderone di lamenti e recriminazioni da parte del detenuto, nel rumore di chiavi, nella sofferta rassegnazione dell'educatore. Questo tipo di racconto allontana ulteriormente la società dal carcere.

ALESSANDRO LANNI

Purtroppo, non ci vedo uno spirito tanto diverso da quello dell'Isola dei famosi o degli altri *reality show*. M'immagino che la gente, in realtà non moltissima, che ha guardato il programma lo abbia fatto per sorprendersi di come si riuscisse a vivere in una gabbia, in una situazione di estrema costrizione e questa volta per davvero, non per gioco. Una trasmissione televisiva in carcere, in un certo senso, è il *reality* al suo stato più puro. A cosa si ispira il Grande Fratello della Endemol se non alla più famosa istituzione di controllo che l'uomo abbia saputo inventarsi? In carcere c'è la sofferenza, la resistenza, la forza di volontà, la punizione, l'espiazione, il giudizio esterno, i dialoghi attraverso il vetro o l'interfono. Cos'è tutto questo se non quello che viene scimmiettato in tutti i *reality show*?

FABRIZIO ROSSETTI

Credo che i telespettatori che hanno avuto la pazienza di seguire il programma trasmesso in tarda notte siano stati spinti da una naturale curiosità a spiare un luogo inaccessibile, e non va certo stigmatizzato questo atteggiamento, che ritengo sia abbastanza naturale. Se però c'è stata identificazione, anche questo, secondo me, è stato un processo abbastanza naturale, un po' come accade a noi telespettatori di un film, quando siamo portati a identificarci e a solidarizzare con le vittime di soprusi o presunti tali. Oggettivamente i detenuti scelti per "Altrove" hanno mostrato una certa dose di ironia e buone capacità nel conquistare la simpatia del pubblico. Certamente sarebbe stata ben altra cosa stimolare una seria riflessione sul senso di responsabilità, sul reato, sulle vittime, sulla reale capacità del carcere di attivare i percorsi risocializzanti e contenere in tal modo l'effetto criminogeno del carcere.

Il Ministro della Giustizia Clemente Mastella, rispondendo a un'interrogazione parlamentare riguardante "Altrove", ha detto che non si trattava di un reality, bensì di un programma di approfondimento e di inchiesta come tanti altri. Esso avrebbe il merito di far conoscere all'esterno una situazione sociale tanto delicata quanto quella della vita penitenziaria. Perché non far entrare allora liberamente i giornalisti in carcere, cosa che le leggi italiane ancora non prevedono?

GIOVANNI ANVERSA

Ho l'impressione che la memoria televisiva sia ancor più labile di quella storica e allora vorrei ricordare che negli archivi Rai sono a disposizione centinaia di trasmissioni di approfondimento e di inchiesta, recentissimi e più datati, che hanno avuto meriti molto più acclarati dell'operazione televisiva "Altrove". Noi giornalisti siamo entrati più e più volte in carcere a raccontare la vita carceraria facendo parlare la realtà per quella che è, con le limitazioni che ogni gestione dell'Amministrazione penitenziaria imponeva. Ci sono stati anni in cui si sono potute fare dirette televisive addirittura entrando nelle celle, altri periodi in cui le dirette sono state interdette così come il far vedere le celle. Recentemente abbiamo realizzato documenti filmati in alcune case circondariali senza limiti particolari. È auspicabile che su questo il Ministero chiarisca le sue posizioni e stabilisca delle regole ispirate alla massima agibilità negli istituti fatte salve le regole di tutela delle persone detenute. Io vorrei tornare alla possibilità di far partecipare il mondo del carcere alla realtà esterna proprio grazie ai mezzi di comunicazione contribuendo ad una normalità di racconto che non abbia sempre bisogno di eccezioni per essere sotto i riflettori. A questo punto non mi interessa capire se "Altrove" è meglio di una inchiesta, o se un programma comico è più efficace di un documentario, è importante che ci sia continuità nel dar conto di quello che accade dentro e di legarlo fortemente alla normalità della comunicazione in una prospettiva di prossimità. Senza rinunciare alla sperimentazione e alle sfide, purché non si esauriscano nel confezionamento di un programma usa e getta e non servano solo ad alimentare il circuito mediatico.

SALVATORE FERRARO

Se il tentativo di "Altrove" era quello di approfondire, a mio avviso non ci è riuscito. Qualcosa di interessante è, naturalmente, venuto fuori da alcune testimonianze dei suoi protagonisti. Non credo, altresì, che l'ingresso di giornalisti possa determinare un racconto del carcere altrettanto informativo, fatto salvo il potere di denunciare situazioni specifiche. Ritengo che da nessuna stanza chiusa possa uscire un'informazione netta, comunicativa, esaustiva di una realtà. Qualunque essa sia. Raccontare la sanzione, l'espiazione ma anche la criminalità richiede che la stessa abbia una possibilità di rapporto, confronto diretto con la società con cui deve comunicare. La verità

sui detenuti, pertanto, si formerà solo in quello “spazio di mezzo” che dovrebbe essere assicurato a un buon 80% della popolazione carceraria: sanzioni all'esterno di un carcere, restrizioni di movimento e di orari, ma confronto diretto e continuato con la società dei “liberi” attraverso il lavoro, la creatività. Ma arrivati a quel punto, della telecamera si potrà anche fare a meno.

ALESSANDRO LANNI

Non so perché non possano entrare i giornalisti nelle carceri. Forse perché se ci entrassero salterebbero fuori cose che non devono essere viste e raccontate. Come quando qualche collega è entrato in altre istituzioni totali come manicomi o – è successo di recente – ospedali. E tuttavia esistono esempi di alto giornalismo in carcere. L'altra mattina ho visto un bellissimo reportage di Marcella De Palma, giornalista scomparsa nel 2000, da un carcere del Ruanda. Insieme al suo operatore era entrata in un girone infernale quale era un edificio che raccoglieva ammassati migliaia e migliaia di prigionieri della guerra civile. In quel tanfo terribile che passava attraverso le immagini non c'era nessun sentimentalismo, nessuna superficiale pietà per la situazione inumana nella quale si trovavano quegli individui. C'era soltanto lo scandalo della ragione che dovrebbe animare il giornalismo. Se mai riuscissimo a raccontare dall'interno la realtà di un penitenziario vorrei che ci ispirassimo a quel lavoro eccezionale piuttosto che al format del *reality show*.

FABRIZIO ROSSETTI

Al Ministro Mastella va dato atto di avere mostrato attenzione per lo strumento televisivo finalizzato ad attivare un canale comunicativo dal carcere alla società, e probabilmente è stato questo che lo ha convinto della bontà del programma, oltre alla notorietà di Costanzo. Credo, però, che nel caso di “Altrove” già dall'inizio, a parte le polemiche che hanno accompagnato il lancio del programma, non vi erano dubbi sulla scarsa capacità del format di approfondire e mostrare la vita penitenziaria. Nell'abbondanza di programmi televisivi, di carcere si parla, meno di quanto sia necessario, ma purtroppo facendo ricorso, in genere, a stereotipi, a fatti “eclatanti”, a storie di singoli personaggi. Ben vengano, quindi, programmi sul carcere e inchieste giornalistiche, ma anche gli operatori dell'informazione dovrebbero liberarsi dai luoghi comuni e attivare nuove e più efficaci modalità di comunicare il carcere. Per quanto riguarda l'ingresso dei giornalisti

in carcere, le leggi non prevedono, in via generale, nessun divieto. Non esistono norme restrittive al riguardo e l'ingresso della stampa in carcere è autorizzato da un ufficio del DAP che non mi risulta applichi forme di censura se non i necessari controlli e le opportune valutazioni in merito alle richieste. Di contro, i mass media dovrebbero forse dare più spazio anche alla vita quotidiana del carcere che presenta, sempre e comunque, caratteri di eccezionalità.

RECENSIONI

La presente rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri Paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e sostenute da spirito critico.

PIETRO BUFFA

I territori della pena

EGA, Torino, 2006, pp. 256

Qual è il *reale* significato della pena detentiva? Questa è la domanda da cui muove l'autore nell'analisi delle migliaia di lettere da lui ricevute dai detenuti di vari istituti di pena piemontesi di cui è stato direttore negli ultimi tredici anni. Lettere come principale espressione dei più intimi momenti di sofferenza che la detenzione comporta. Scritti con i quali gli individui vogliono far sentire la propria voce, per fare richieste, reclami, per affermare la propria individualità in un sistema che tende inesorabilmente a *spersonalizzare* e a *mortificare il sé*. Messaggi sviscerati dall'autore per comprendere la vita detentiva, addentrandosi nei momenti e nei pensieri più bui della prigione, quelli che spingono il detenuto a rivolgersi a colui che è spesso considerato espressione del livello più alto, e dunque più potente, della farraginosa e spesso indifferente macchina penitenziaria. Il tutto per tentare qualche riflessione pragmatica, secondo l'idea che un'amministrazione penitenziaria possa e debba operare miglioramenti nelle condizioni di vita detentive attraverso la scelta di prassi organizzative adeguate e funzionali.

Un'idea sembra trasversale a tutto il libro: quella di una *babele*

penitenziaria caratterizzata da profonde differenze di opportunità tra chi dispone di risorse e chi invece ne è privo. L'autore riprende una schematizzazione proposta da Luigi Berzano (*La pena del non lavoro*, F. Angeli, Milano, 1994), secondo cui le risorse personali (intellettive e relazionali) e le risorse sociali (reti familiari, amicali, opportunità di inserimenti lavorativi, ecc.) di cui il detenuto può disporre, concorrono ad influenzare fortemente il modo in cui viene vissuto il periodo di detenzione. In particolare, la disponibilità di entrambi i tipi di risorse consente di vivere la carcerazione prevalentemente come una *parentesi*, ossia in maniera meno traumatica e deleteria; viceversa, chi è privo sia di risorse personali che sociali, sembrerebbe maggiormente destinato a vivere il carcere come *terminale dell'esclusione*, vale a dire come ultima tappa di un percorso di emarginazione sociale iniziato prima dell'ingresso in carcere. Vi sono, inoltre, i due casi intermedi rappresentati il primo dalla presenza esclusivamente di risorse personali (e in questo caso Berzano parla di *mobilizzazione interna*, tipica del detenuto che *si dà da fare*) e il secondo dalla presenza esclusiva di risorse sociali (ed è il caso invece della *mobilizzazione esterna*, posta in essere da soggetti che supportano dall'esterno il detenuto).

L'Autore riprende tale distinzione nel suo testo, nel tentativo di esplicitare concretamente come la mancanza di risorse comporti un accesso più limitato alle opportunità trattamentali, nonché al rispetto dei diritti previsti dall'ordinamento penitenziario. Ne è dimostrazione lo stesso campione degli autori delle lettere, costituito in prevalenza da uomini, italiani, appartenenti alla fascia medio-alta della popolazione detenuta, più dotati economicamente e culturalmente rispetto alla media. Idea dimostrata, altresì, dall'analisi della *territorialità* della pena, garanzia prevista dal regolamento di esecuzione penitenziaria che vieta i trasferimenti punitivi e mira ad evitare, per quanto possibile, lo sradicamento del detenuto dalla zona di provenienza, per evitare rotture con i propri affetti. Disposizione che nella prassi viene spesso disattesa per esigenze di sfollamento e che alimenta il processo di differenziazione delle opportunità, dal momento che, essendo esclusi dai trasferimenti in genere i detenuti più *pericolosi* (coloro che provengono da carriere criminali complesse, spesso legate alla criminalità organizzata), gli occupati in qualche attività lavorativa o istruttiva, i soggetti nella fase iniziale del procedimento, inesorabilmente prescelti per il trasferimento risultano di fatto i soggetti più *deboli* dal punto di vista personale e culturale. Ed ecco come

I territori della pena mette in luce il modo in cui la distribuzione del potere all'interno del carcere, tra l'altro strettamente correlato alla disponibilità di informazioni a cui accedere, implichi una diversa qualità della carcerazione.

Dall'analisi degli scritti emergono richieste di attenzione in merito ad una pluralità di aspetti della vita detentiva, che l'autore cataloga ed esamina analiticamente: la percezione e la prassi della legalità, la sede della pena, il regime detentivo, la disponibilità dei beni personali, i rapporti con lo staff, con i compagni di detenzione, con i familiari, la richiesta di accedere alle opportunità trattamentali, la salute, la paura della libertà per chi è in procinto di uscire. Ne emerge in primo luogo un'importante chiave di lettura dei bisogni e delle aspettative individuali, enfatizzati, dal punto di vista metodologico, anche attraverso la citazione di numerosi stralci delle lettere. Merito principale del libro, tuttavia, sembra essere soprattutto il giusto equilibrio tra l'attenzione posta sui bisogni e sulle aspettative individuali, da un lato, e la riorganizzazione delle tematiche analizzate ai fini di un'interpretazione globale e complessiva che si traduca in operatività organizzativa, dall'altro lato.

Nelle riflessioni conclusive, che si risolvono in una serie di indicazioni pragmatiche che un'amministrazione penitenziaria dovrebbe perseguire come linee di condotta, l'autore sottolinea l'esigenza di saper gestire i conflitti in modo che non degenerino in maniera deleteria per i contendenti, distribuire le risorse evitando discriminazioni e salvaguardare la dignità delle persone. Questi gli obiettivi da perseguire per fare in modo che il carcere sia il più possibile un luogo che garantisce il rispetto dei diritti umani richiamati dalle lettere, essendo queste nient'altro che espressione dell'ordinamento penitenziario, nella prassi troppo spesso quasi o del tutto inapplicato.

Daniela Ronco

SERGIO SEGIO

Una vita in Prima Linea

Rizzoli, Milano, 2006, pp. 394

LUIGI SCRICCIOLO

Venti anni in attesa di giustizia

Memori, Roma, 2006, pp.120

A trenta anni dal 1977, gli anni settanta continuano a rappresentare il grande irrisolto che alberga nella storia italiana. La lettura del decennio all'insegna dello slogan "anni di piombo" sembra generare una memoria condivisa in ambito istituzionale. Alla destra questa lettura serve a rinsaldare il suo sdoganamento nell'arena politica, nonché a legittimare i tentativi di rivisitazione in chiave revisionista dell'intera storia repubblicana. Alla sinistra, in particolare quella riformista, rivendicare la linea della fermezza portata avanti in quel periodo serve per accreditarsi come forza di governo di lungo periodo. All'interno di questa visione totalizzante non trova spazio una rivisitazione critica del periodo, per analizzarlo nella sua complessità e così provare a distribuire le responsabilità tra i protagonisti del periodo storico, al di fuori da interpretazioni superficiali e strumentali.

I libri che ci accingiamo a trattare, si collocano nel versante che abbiamo delineato sopra. Il primo, quello dell'ex leader di Prima Linea, Sergio Segio, si presenta come una mappa dettagliata e articolata della politica (istituzionale e di movimento) degli anni settanta. Nel tentativo, sincero e appassionato ma allo stesso tempo lucido, di ricostruire la sua vicenda personale e quella dell'organizzazione di cui era parte, Segio riesce a fare piazza pulita di una serie di luoghi comuni che alimentano le letture del periodo in discussione. "Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti", dice l'epigrafe tratta da una canzone di Paolo Conte. Segio infatti muove la sua narrazione a partire dal suo rinascimento per le conseguenze, politiche e umane, degli errori commessi. All'interno di questa cornice, scevra da tentativi di suscitare clamori mediatici o di ottenere perdoni strumentali, all'autore diviene possibile sfatare alcuni luoghi comuni sul fenomeno della lotta armata. In primo luogo, i protagonisti di questa esperienza non erano mossi dalla finalità di terrorizzare la società italiana (da cui la definizione di "terroristi") che semmai caratterizzava i pro-

tagonisti della strategia della tensione, che in quegli anni pose una forte ipoteca sulle trasformazioni della società italiana. Nemmeno si trattava di spietati assassini professionisti mossi dalla brama di potere o di guadagno. La vicenda della lotta armata, chiarisce Segio, si iscrive all'interno di un decennio caratterizzato da un'intensa effervescenza politica, in cui irrompe sulla scena un movimento variegato, eterogeneo, diviso, a volte politicamente immaturo, ma sicuramente diffuso e animato da sincere istanze di rinnovamento profondo. A queste rivendicazioni di rinnovamento, la politica istituzionale si rivela impermeabile. La sinistra storica oscilla tra la miopia che le impedisce di decodificare i nuovi bisogni, e l'autoreferenzialità che la porta ostinatamente a cercare una legittimazione a livello istituzionale. Viceversa, le forze governative dell'epoca non riescono a mettere in pratica le loro politiche tradizionali di governo del cambiamento che li connotano tradizionalmente. Inoltre, sono solcate dai miasmi golpisti e restauratori che, oltre alle stragi, producono interventi repressivi come la legge reale. Su questa china, che il compromesso storico rende ancora più ripida, il conflitto sociale degenera in scontro armato, e si creano le condizioni per l'intervento di quei soggetti politici che, cercando di forzare la mano al movimento per spingerlo verso la pratica rivoluzionaria, in realtà ne determinano la sconfitta precoce.

In secondo luogo, Segio interviene nel merito del dibattito sul pentimento e sulla dissociazione, ponendolo in relazione con le diversità che animavano le diverse organizzazioni armate. Le Brigate Rosse hanno goduto di maggiore popolarità a causa del sequestro Moro. Questo non significa che godessero di consensi diffusi all'interno del movimento, che anzi spesso li avversava. Di più, la matrice avanguardista delle Brigate Rosse finisce per stroncare sul nascere la possibilità di una soluzione politica per chiudere la stagione degli anni settanta, creando le condizioni per il pentimento, la legislazione premiale, e la conclusione di vere e proprie paci separate che sortiscono l'effetto finale di creare il mito degli anni di piombo. La distinzione tra dissociati, irriducibili, militanti rivoluzionari serve soltanto a soddisfare il bisogno dei brigatisti di continuare a volere proporsi come avanguardia, anche verso chi non li riconosce come tali. Nei fatti, i primi a beneficiare della legge sulla dissociazione sono proprio loro.

Le conseguenze delle legislazioni speciali e premiali colpiscono il tessuto sociale ed associativo, nella misura in cui generano un clima di caccia alle streghe che spesso degenera nella criminalizzazione di

innocenti e nella distruzione della loro vita. Il libro autobiografico di Luigi Scricciolo narra una di queste vicende. Accusato da un pentito di essere un infiltrato delle Brigate Rosse all'interno della U.I.L., di cui dirige il dipartimento esteri, viene arrestato nel corso di un'assemblea nazionale del sindacato, e così esposto al pubblico ludibrio. Inizia una vicenda kafkiana, all'interno della quale la presunzione di colpevolezza che muove l'operato della magistratura di quegli anni si mescola con la rottura di legami personali importanti, primo tra tutti quello con la moglie. Scricciolo deve attendere venti anni per ristabilire la verità, e riesce a vincere la sua battaglia in condizioni di isolamento da un'opinione pubblica folgorata dal mito della vittoria delle istituzioni democratiche. A volte non è tutto oro quello che luccica...

Vincenzo Scalia

HANNO COLLABORATO AL PRESENTE NUMERO:

LAURA ASTARITA, si è specializzata in Tutela dei diritti umani. Ha lavorato presso l'Ufficio del garante per i diritti dei detenuti del Comune di Roma.

AMEDEO COTTINO, già professore ordinario di Sociologia del diritto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino.

SIMONA FILIPPI fa parte dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone, attualmente lavora presso l'Ufficio del garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Roma.

GIOVANNI JOCTEAU è dottorando di ricerca in Sociologia del diritto e Filosofia del diritto presso l'Università di Torino.

ANDREA MOLteni collabora con l'Area carcere e giustizia della Caritas ambrosiana. Si occupa di formazione, ricerca e intervento nell'ambito delle politiche sociali e penali.

ALESSANDRA NALDI, dottore di ricerca in Sociologia dei fenomeni culturali e dei sistemi normativi presso l'Università di Urbino, attualmente è assegnista di ricerca presso l'Università di Milano Bicocca.

MASSIMO PAVARINI è professore ordinario di Diritto penitenziario alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

GENNARO SANTORO fa parte dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone, attualmente coordina il portale dell'Associazione e la campagna visite "Il carcere dopo l'indulto".

ALVISE SBRACCIA è dottore di ricerca in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi presso l'Università di Urbino. Attualmente è borsista post dottorato presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova.

GIOVANNI TORRENTE è dottore di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università di Torino.